Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 5 dicembre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

AVVISO AGLI UTENTI

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3733 dell'8 novembre 2001, sono state approvate - **a partire dal 1° gennaio 2002** - le sottoindicate tariffe relative al canone di abbonamento annuale ed alla vendita dei singoli fascicoli nonché ai costi delle inserzioni pubblicate nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione:

- CANONE ANNUO INDIVISIBILE - destinazione ITALIA € 60,00
- COSTO SINGOLO FASCICOLO (compresi i fascicoli degli anni arretrati) - destinazione ITALIA: ogni 100 pagine e/o frazione superiore alle 50 pagine € 1,50
- ABBONAMENTO E FASCICOLI - destinazione ESTERO PREZZI RADDOPPIATI
- INSERZIONI pubblicate nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione: secondo le modalità riportate all'ultima pagina di ogni fascicolo € 3,00

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 25.

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Aziende per i servizi sanitari realizzano le finalità di cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) i mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

b) i mutilati e invalidi per servizio titolari dei benefici di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791.

2. Avuto riguardo alle norme che riconoscono agli aventi diritto particolari prestazioni sanitarie e sociali, e in tale ambito, con deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuati ulteriori destinatari degli interventi della presente legge.

Art. 3

(Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria)

1. Sono considerate prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria da concedere ai destinatari di cui all'articolo 2 le cure climatiche e termali e i soggiorni terapeutici, limitatamente alle prestazioni per le quali vi sia in letteratura scientifica evidenza di efficacia secondo i criteri della «evidence based medicine», sulla base di direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza di cui al comma 1, e nell'ambito delle stesse, per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, è riconosciuta la presenza di un accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo di fruizione delle prestazioni.

Art. 4

(Cure climatiche e termali)

1. Le cure climatiche e termali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, sono costituite da un periodo di cura di giorni ventuno, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermità pensionata nonché di patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale.

2. I soggetti titolari di assegni di superinvalidità sono ammessi alle cure climatiche in deroga alle condizioni di cui al comma 1, al solo titolo della loro minorazione.

Art. 5

(Soggiorni terapeutici)

1. I soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziale e si effettuano, per un periodo massimo di giorni ventuno, in località marine, montane, lacustri e collinari. Essi sono riconosciuti a soggetti che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di abituale dimora.

Art. 6

(Modalità di concessione delle prestazioni sanitarie aggiuntive)

1. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono concesse

nella forma indiretta dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

2. I destinatari interessati presentano all'Azienda di cui al comma 1 domanda di concessione delle prestazioni, su moduli appositamente predisposti, nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 15 marzo di ogni anno.

3. Le domande sono istruite mediante effettuazione di visita medica, eventualmente anche specialistica o domiciliare, al fine di accertare l'utilità terapeutica della prestazione sanitaria richiesta con riferimento alle finalità di cui agli articoli 4 e 5. L'istruttoria accerta altresì le condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 2. L'esito dell'istruttoria è comunicato all'interessato entro e non oltre il 30 aprile.

4. Avverso le determinazioni di cui al comma 3 è ammessa la presentazione di ricorso, in carta semplice, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito.

5. Per realizzare condizioni di omogeneità nell'applicazione della presente legge, le Aziende per i servizi sanitari possono stipulare intese o altre forme di collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all'articolo 2.

Art. 7

(Commissione provinciale ricorsi)

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, a una Commissione provinciale ricorsi istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia e composta da:

a) un dirigente medico di II livello, in qualità di presidente, designato dall'Azienda sanitaria;

b) un dirigente medico di I livello, designato dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto;

c) un medico designato congiuntamente dalle rappresentanze provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

2. La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 8

(Misura della prestazione sanitaria aggiuntiva e modalità di erogazione)

1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno.

2. Il contributo giornaliero è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore a lire settantacinquemila.

3. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3, comma 2.

4. I contributi giornalieri di cui al presente articolo sono erogati successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì la documentazione probante da produrre per l'erogazione della contribuzione. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.

Art. 9

(Assistenza ospedaliera)

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al Servizio sanitario regionale, le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere assicurano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a suo carico, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.

Art. 10

(Assistenza protesica e ortopedica)

1. Nel territorio regionale per l'assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il Nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.

2. In caso di soggetti con gravi invalidità, le Aziende per i servizi sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel Nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere, di volta in volta, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

3. In deroga a quanto disposto dal Nomenclatore tariffario di cui al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo ogniqualvolta lo ritengano necessario, sottoponendo la protesi da sostituire

al controllo dell'Azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di usura e, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione.

4. In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi ad altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai cinquanta chilometri, allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto effettuato con i mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di cui all'articolo 8, comma 2, per il massimo di giorni tre.

Art. 11

(Coordinamento applicativo)

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all'articolo 2, assicura l'uniforme applicazione della presente legge con direttive e informazioni alle istituzioni preposte all'erogazione delle prestazioni.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico all'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»), è il seguente:

Art. 57

(Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)

(omissis)

Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), è il seguente:

Art. 13

(Autofinanziamento regionale)

1. Le Regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

(omissis)

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 («Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»), è il seguente:

Art. 2

(Soggetti militari o ad essi equiparati)

Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

La pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

Art. 3

(Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati)

Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'articolo 2:

a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;

b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città, e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti;

c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani

che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreché tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle Forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti;

d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;

e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;

f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali hanno fatto parte durante la guerra 1940-1945, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi.

I soggetti di cui alle lettere d), e), ed f), non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce rossa italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti.

Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;

l) i militari delle Forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, i loro congiunti;

m) i militari già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani;

n) i cittadini che, non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorità e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennità di guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

- La legge 26 gennaio 1980, n. 9, reca: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915».

- La legge 18 novembre 1980, n. 791, reca: «Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.».

Nota all'articolo 10

- Il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, reca: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe».

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 120

- d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Moretton, Gottardo, Brussa, Cruder e Degano, presentata al Consiglio regionale in data 8 marzo 2000 e assegnata alla III Commissione permanente in data 17 marzo 2000;
- esaminata dalla III Commissione permanente nelle sedute dell'8 novembre 2000, 16 gennaio 2001 e 14 febbraio 2001; testo approvato dalla III Commissione permanente, all'unanimità, con modifiche, in data 14 febbraio 2001, con relazioni dei consiglieri Castaldo e Molinaro;
- esaminata e approvata dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 2001;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7361-01 del 20 novembre 2001.

LEGGE REGIONALE 27ovembre 2001, n. 26.

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006

Art. 1

(Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. un fondo speciale, denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del DOCUP, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del DOCUP.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia S.p.A. per la costituzione del fondo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento del direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilità annuali del piano finanziario.

4. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.

5. Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.

6. Gli interessi maturati sul fondo riaffluiscono alla disponibilità del bilancio regionale.

Art. 2

(Rapporti con la Friulia S.p.A.)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Friulia S.p.A. una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo dell'Amministrazione regionale sulla gestione del fondo stesso.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento:

a) alle modalità e ai termini di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, in conformità alle previsioni del DOCUP e alle disposizioni comunitarie e regionali;

b) alle modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione e di controllo;

c) alle modalità di gestione dei dati necessari ad assicurare l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma;

d) alle modalità di attuazione delle azioni del DOCUP che venissero affidate alla società medesima;

e) al compenso per le attività connesse alla gestione del fondo, nonché alle modalità e ai termini di erogazione del compenso stesso.

Art. 3

(Modalità attuative)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al DOCUP in conformità al DOCUP stesso e al complemento di programmazione, di cui all'articolo 9, lettera m), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, anche relativamente agli aiuti ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

2. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.

3. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da

ammettere al finanziamento del DOCUP. Le deliberazioni della Giunta regionale determinano l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1.

4. I direttori regionali e di Servizio autonomo preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali di cui al comma 3, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazione di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP.

5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore regionale agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DOCUP, sussista la necessità di indire apposita gara per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione.

6. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nella materia di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. E' fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgono o abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione del DOCUP, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione del DOCUP stesso. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.

Art. 4

(Rapporti con le banche)

1. Al fine di attuare le azioni del DOCUP che prevedono la concessione di contributi alle imprese sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in raggruppamento, che rispondono ai requisiti tecnico - organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche medesime, singole o in raggruppamento, e l'Amministrazione regionale.

2. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - compresa l'obliterazione delle stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 17 - nonché le attività di accertamento della realizzazione delle iniziative medesime, fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

(Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione alle attività di chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e all'avvio della programmazione 2000-2006, anche con riguardo alle esigenze di coordinamento tra l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3 dei fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di un ulteriore biennio.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura «assistenza tecnica» nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006.

3. All'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21, il comma 2 è abrogato.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), nel limite massimo dell'importo di lire 600 milioni annui, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009 con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione «Spese per compensi e altri oneri da corrispondere a enti gestori di programmi comunitari» alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - Rubrica n. 62 - spese correnti - con riferimento al capitolo 7704 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione «Spese per il compenso alla Friulia S.p.A. per le attività connesse alla gestione del «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006»» e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

2. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, sud-

diviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal 2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati che presentano sufficiente disponibilità:

UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

4. La contabilizzazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal fine nella unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituito per memoria il capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione «Recupero di somme erogate per interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 7

(Modifiche all'articolo 32 ter della legge regionale 46/1986)

1. All'articolo 32 ter della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come inserito dall'articolo 26 della legge regionale 3/2001, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla Conferenza con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale.».

2. All'articolo 32 ter della legge regionale 46/1986, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria la Conferenza assume determinazioni positive all'unanimità.».

Art. 8

(Modifica all'articolo 32 quater della legge regionale 46/1986)

1. All'articolo 32 quater della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26 della legge regionale 3/2001, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, ovvero siti di importanza comunitaria, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.».

Art. 9

(Disposizioni in materia di lavori pubblici cofinanziati dai fondi comunitari)

1. Ai fini di accelerazione e di semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32 ter, come modificato dall'articolo 7 della presente leg-

ge, 32 quater, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, 32 quinquies e 32 sexies della legge regionale 46/1986, come inseriti dall'articolo 26 della legge regionale 3/2001.

2. I termini per l'esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria dei progetti di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di rendicontazione finanziaria previsti dai regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi programmi.

3. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilità della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma.

4. In relazione ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

(Procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi comunitari. Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 4/1999)

1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole «sentite le competenti Commissioni consiliari» sono sostituite dalle parole «sentita la competente Commissione consiliare».

2. All'articolo 3 della legge regionale 4/1999, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.».

3. All'articolo 3 della legge regionale 4/1999, dopo il comma 7 bis, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1999, è aggiunto il seguente:

«7 ter. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati.».

Art. 11

(Integrazione alla legge regionale 7/1999)

1. Dopo l'articolo 49 della legge regionale 7/1999, è inserito il seguente:

«Art. 49 bis

(Rinvio a disposizioni abrogate)

1. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni della legge regionale 10/1982, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.».

Art. 12

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 14/1998)

1. All'articolo 9, comma 18, della legge regionale 14/1998, le parole «, ripartiti pro quota tra le quote di cofinanziamento,» sono abrogate.

Art. 13

(Certificazione dei rendiconti relativi a finanziamenti comunitari e nazionali)

1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo il comma 194, è inserito il seguente:

«194 bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle azioni che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i termini di presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall'avviso di riferimento.».

2. All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 195 è abrogato.

3. La procedura di controllo prevista dai commi 193 e 194 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 può essere applicata alle iniziative finanziate da normativa statale o regionale, previa adozione di apposito regolamento che individui termini e modalità di presentazione della certificazione e i relativi parametri di spesa.

Art. 14

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 22/1972)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, le parole «di altre pubbliche amministrazioni e di altri Enti» sono sostituite dalle parole «di altre pubbliche amministrazioni, enti e società a partecipazione pubblica».

2. All'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 22/1972, come sostituito dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 4/1991, le parole «con le pubbliche amministrazioni e gli Enti» sono sostituite dalle parole «con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a partecipazione pubblica».

3. All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 22/1972, le parole «agli Enti locali e loro consorzi» sono sostituite dalle parole «alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle società a partecipazione pubblica».

4. All'articolo 1 della legge regionale 22/1972, il quinto comma è abrogato.

5. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 22/1972, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 8/1991, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «otto».

Art. 15

(Modalità di erogazione dei contributi FESR, FEAOG sezione «orientamento» e SFOP)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi avviati in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) sezione «orientamento» e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), i contributi concessi possono essere erogati anticipatamente fino al 70 per cento del contributo medesimo, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, anche nel caso di interventi consistenti in agevolazioni sui mutui accesi dalle imprese, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi e previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa.

2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli, conformemente alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari.

3. In relazione al comma 1, non sono tenuti a prestare garanzia fideiussoria i soggetti privati a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 47 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 16

(Pubblicità)

1. I DOCUP, i complementi di programmazione, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie delle domande di finanziamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'Amministrazione regionale dà adeguata pubblicità agli interventi comunitari, in particolar modo con riferimento ai bandi e agli avvisi di partecipazione, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali. Le relative spese fanno carico alle misure di assistenza tecnica dei programmi, ove da questi previste.

Art. 17

(Applicazione della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 si applica ai procedimenti relativi agli interventi cofinanziati dai fondi comunitari per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dalle decisioni di approvazione dei singoli programmi, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione e controllo, ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 18

(Spese per la gestione del «fondo speciale per l'obiettivo 2» 1994-1996)

1. Al fine di provvedere al pagamento del compenso spettante alla Friulia S.p.A. per la gestione del «Fondo speciale per l'obiettivo 2», previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, sulla base di quanto disposto dalla convenzione stipulata con la Friulia stessa, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare la somma di complessive lire 1.134 milioni in ragione di lire 162 milioni annui dal 2001 al 2007. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la dotazione finanziaria del Fondo speciale per l'obiettivo 2 1994-1996 con le somme necessarie a far fronte alle spese connesse con l'operatività del fondo stesso, gestito dalla Friulia S.p.A., secondo quanto previsto dalla convenzione repertorio n. 6408 del 20 novembre 1995. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.134 milioni, suddivisa in ragione di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2007 con l'onere di lire 486 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7705 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bi-

lanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione «Spese per il compenso alla Friulia S.p.A. per le attività connesse alla gestione del «Fondo speciale obiettivo 2»» e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7706 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione «Spese connesse con la operatività del «Fondo speciale obiettivo 2 1994-1996» gestito dalla finanziaria regionale Friulia S.p.A.» e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere complessivo di lire 1.072 milioni, suddiviso in ragione di lire 262 milioni per l'anno 2001 e di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 162 milioni per il 2007 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.

Art. 19

(Esercizio dell'attività di controllo)

1. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla correttezza del sistema di gestione e sull'attendibilità delle domande finali di pagamento che l'Amministrazione regionale inoltra agli organismi comunitari, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, la struttura istituita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, può essere collocata anche in sede diversa dal capoluogo regionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI COMUNITARI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 9/1998)

1. Il titolo della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato».

2. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 9/1998 è sostituita dalla seguente:

«Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato».

3. All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.».

3. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9/1998, le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».

4. All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7 bis. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite:

a) la Direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;
b) la Direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a).».

5. All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7 bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 161 del 26 giugno 1999.

- La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato».

- Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1998, n. 7»), è il seguente:

Art. 9

(Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

(omissis)

d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario;

(omissis)

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 9, lettera m), e dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, è il seguente:

Articolo 9

(Definizioni)

(omissis)

m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;

(omissis)

Articolo 18

(Programmi operativi)

(omissis)

3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:

a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;

b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;

c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;

d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;

e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 («Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonchè modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), è il seguente:

Art. 10

(Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2)

1. Nell'ambito delle azioni di assistenza tecnica previste dal DOCUP per l'obiettivo 2 1997-1999, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, la Regione è autorizzata, previa intesa con il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 e accettazione dei competenti servizi della Commissione europea come previsto dalla decisione della Commissione n. C(97)1035/6 del 23 aprile 1997 - scheda n. 22, ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, sia di personale laureato che di personale diplomato, per un numero massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 2 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale e 3 con profilo professionale consigliere finanziario- contabile-economico e per un massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di segretario con profilo professionale segretario contabile. Detto personale opera a supporto delle attività aggiuntive di competenza regionale connesse con l'attuazione del DOCUP.

2. Per le assunzioni di cui al presente articolo si utilizzano le graduatorie vigenti per l'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 31/1997. Ai fini dell'assunzione il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.

3. Il rapporto di lavoro ha durata fino al 31 dicembre 2001, data di chiusura delle operazioni di pagamento del DOCUP. I contratti di lavoro sono stipulati sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

4. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di lire 1.830 milioni per l'anno 1999 a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 finalizzate alle azioni di assistenza tecnica cofinanziate dal FESR e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), e precisamente lire 1.330 milioni a valere sulle azioni FESR e lire 500 milioni a valere sulle azioni FSE, in conformità al piano finanziario ridefinito ai sensi del comma 1.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998 al finanziamento della spesa autorizzata dal comma 4 provvede direttamente l'Amministrazione regionale a carico del proprio bilancio. La Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. provvede a rimborsare alla Regione le quote del «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998, corrispondenti alle erogazioni disposte dall'Amministrazione regionale per le finalità del presente articolo.

7. In relazione al disposto del presente articolo, e in particolare del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 3/1998.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.830 milioni per gli anni dal 1999 al 2001, suddivisa in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

anni 1998-2000, per lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede con l'entrata di cui al comma 9:

a) capitolo 550 complessive lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

b) capitolo 8800 complessive lire 296 milioni, suddivise in ragione di lire 148 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

c) capitolo 8801 complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

d) capitolo 8815 complessive lire 80 milioni, suddivise in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

e) capitolo 575 complessive lire 64 milioni, suddivise in ragione di lire 32 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. La quota autorizzata per l'anno 2001 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

9. In relazione al disposto di cui al comma 7 è previsto il rimborso di complessive lire 1.830 milioni, per gli anni dal 1999 al 2001, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, sul capitolo 1099 (3.6.2.) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 1998-2000 con la denominazione «Rimborsi da parte di Friulia S.p.A. sul «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» in relazione ad interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 1997-1999» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.220 milioni, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il rimborso previsto per l'anno 2001 affluisce al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 («Disposizioni varie in materie di competenza regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato)

1. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o di altre leggi regionali o statali, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale 53/1981 per la durata dell'intera legislatura.

2. (*Abrogato*).

3. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, possono essere prorogati, dall'Agenzia medesima, anche per esigenze diverse da quelle previste originariamente dal contratto di assunzione, alla relativa scadenza di un ulteriore biennio.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 («Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), come modificato dall'articolo 12, è il seguente:

Art. 9

(Altre norme finanziarie)

(omissis)

18. Qualora interventi rendicontabili su programmi comunitari approvati e iscritti a bilancio corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione, sono assunti, sui capitoli pertinenti del programma comunitario di riferimento, impegni di pari importo e disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 32 ter della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 («Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»), come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 ter

(Conferenza regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 32 bis, è istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

1 bis. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla Conferenza con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale.

2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria la Conferenza assume determinazioni positive all'unanimità.

4. La Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio provvede all'organizzazione della Conferenza per i lavori di interesse subregionale; la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto provvede all'organizzazione della Conferenza per le opere di competenza della Regione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche».

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 32 quater, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001, e come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 quater

(Semplificazione delle procedure valutative)

1. La Conferenza, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 415/1998, nonché dagli articoli da 18 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, ovvero siti di importanza comunitaria, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di im-

patto ambientale, il progetto viene depositato presso la struttura competente ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 4, e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Conferenza.

Note all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 32 ter, vedi note all'articolo 7.

- Per il testo dell'articolo 32 quater, vedi nota all'articolo 8.

- Il testo degli articoli 32 quinquies e 32 sexies della legge regionale 46/1986, come inseriti dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001, è il seguente:

Art. 32 quinquies

(Snellimento delle procedure autorizzatorie)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nullaosta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994, nonché dell'articolo 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del D.P.R. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 quater, comma 3.

2. Il provvedimento finale assunto in sede di Conferenza con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 109/1994, come sostituito dall'articolo 5 della legge 415/1998.

3. Sono abolite tutte le altre procedure di controllo e esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nullaosta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, ad esclusione di quelle di competenza delle Amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Qualora alla Conferenza partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Conferenza e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli oragani statali preposti all'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

5. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciate sulla base del provvedimento finale assunto dalla Conferenza.

Art. 32 sexies

(Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento)

1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla Conferenza.

2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.

3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo le previsioni di cui all'articolo 32 quater, valutati favorevolmente dalla Conferenza.

- Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 («Legge quadro in materia di lavori pubblici»), come da ultimo modificato dall'articolo 9, commi 41, 42 e 43 della legge 415/1998, è il seguente:

Art. 25

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

b bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subìti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5 bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

- Il testo dell'articolo 8, quinto comma, della legge regionale 46/1986, è il seguente:

Art. 8

(Concessione del finanziamento ad enti pubblici)

(omissis)

L'ente pubblico beneficiario è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 3, commi da 6 a 7 ter, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), come modificato dall'ar-

ticolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Accelerazione dell'attuazione di programmi comunitari e semplificazione dell'attività amministrativa)

(omissis)

6. Ai fini della partecipazione della Regione agli obiettivi e programmi comunitari, la Giunta regionale, *sentita la competente Commissione consiliare*, approva con propria deliberazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, le proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali. Con il medesimo atto sono individuate le disposizioni organizzative più opportune per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti ed un'efficace ed efficiente gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla dotazione del personale e delle strumentazioni tecniche e informatiche necessarie.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

7 bis. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali.

7 ter. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati.

Note all'articolo 11

- Per il titolo della legge regionale 7/1999, vedi nota all'articolo 1.

- La legge 20 gennaio 1982, n. 10 («Nuove norme di contabilità regionale») è stata abrogata dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/1999.

Nota all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 14/1998, vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 6, commi da 193 a 196, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

193. Entro novanta giorni dalla effettuazione degli esami e prove finali, i soggetti titolari di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) devono presentare all'Amministrazione regionale il rendiconto delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato ed ammesso al finanziamento, certificato da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto formativo oggetto del controllo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

194. Il rilascio della certificazione avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché sulla base delle direttive regionali che disciplinano la fase dei controlli delle azioni in questione. Contestualmente alla presentazione della certificazione di cui al comma 193, devono essere restituite le somme percepite a titolo di anticipazione non utilizzate e/o non riconosciute a seguito del processo di certificazione. I soggetti titolari dei progetti devono conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto del rendiconto, presso i propri uffici a disposizione dell'Amministrazione regionale.

194 bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle azioni che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i termini di presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall'avviso di riferimento.

195. (*Abrogato*)

196. Le spese connesse all'attività di certificazione di cui al comma 193 sono riconosciute entro parametri da definire con successivo regolamento e costituiscono parte integrante del preventivo delle spese del progetto cui si riferiscono.

(omissis)

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 («Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste»), come modificato dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 4/1991, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

Sono considerati servizio pubblico d'interesse regionale l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, sia per la raccolta e la elaborazione di dati socio - economici nell'ambito regionale, sia per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dell'Ente Regione e delle analoghe esigenze *di altre pubbliche amministrazioni, enti e società a partecipazione pubblica*, che operano nel territorio regionale e che chiedono di giovarsi di tale servizio.

Alle realizzazioni, di cui al precedente comma, provvede la Regione.

I rapporti della Regione *con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a partecipazione pubblica* di cui al primo comma, sono regolati da convenzioni, alla cui stipulazione provvede il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, previa deliberazione della Giunta regionale: alla stipulazione di dette convenzioni potranno essere altresì delegati il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale.

L'Amministrazione regionale può assumere a suo totale o parziale carico l'onere finanziario derivante *alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle società a partecipazione pubblica* per il soddisfacimento delle esigenze di cui al primo comma del presente articolo.

(*Abrogato*)

- Il testo dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 22/1972, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 8/1991, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

Per tutto quanto attiene all'impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, regolati dalle norme sull'impiego privato, personale specializzato, nel numero massimo di *otto*, da scegliersi fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell'automazione. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

(omissis)

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 47

(Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica)

1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli Enti pubblici contenuto nell'articolo 202 della legge regionale 5/1994, va inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, intendendosi per tali quei soggetti il cui capitale sociale sia posseduto in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da Enti pubblici, con la specificazione che l'utilizzazione di eventuali economie contributive è ammessa per le finalità di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 202 della legge regionale 5/1994.

2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b) della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 1 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.

3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreché per l'esecuzione dei lavori, anche per l'acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse.

4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.

Nota all'articolo 17

- La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca: «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 29/1996, è il seguente:

Art. 5

(Fondo speciale per l'obiettivo 2)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo. 2 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui all'articolo 4 presso la Friulia S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 6, che assume la denominazione «Fondo speciale per l'obiettivo 2».

2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia S.p.A. per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.

Note all'articolo 19

- Il testo degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 63 del 3 marzo 2001, è il seguente:

Articolo 10

1. Gli Stati membri organizzano i controlli sulle operazioni sulla base di un campione adeguato. I controlli sono in particolare volti a verificare:

a) l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti;

b) le dichiarazioni di spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi.

2. I controlli effettuati prima della conclusione di ciascun intervento riguardano almeno il 5% della spesa totale ammissibile e si basano su un campione rappresentativo delle operazioni approvate, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. Essi garantiscono un'adeguata separazione dei compiti tra l'esecuzione di tali controlli e le procedure di esecuzione o pagamento delle operazioni.

3. La selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli, tiene conto dei seguenti aspetti:

a) l'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b) gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;

c) la concentrazione delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi ovvero a determinati beneficiari finali, in modo che i principali organismi intermedi ed i principali beneficiari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della conclusione di ciascun intervento.

Articolo 11

Mediante i controlli gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

a) la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;

b) per un adeguato numero di registrazioni contabili, la relativa concordanza con i pertinenti documenti giustificativi, detenuti dagli organismi intermedi, dai beneficiari finali e dagli organismi o imprese che eseguono le operazioni;

c) l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;

d) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti;

e) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione a quella indicata nella richiesta di cofinanziamento comunitario;

f) il rispetto dei limiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e di ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità, che devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;

g) l'effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;

h) la conformità delle operazioni cofinanziate alle norme e alle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 12

I controlli determinano se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico, comportando quindi un fattore di rischio per altre operazioni che fanno capo allo stesso beneficiario finale o sono gestiti dallo stesso organismo intermedio. Essi identificano altresì le cause dei problemi riscontrati, ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure correttive e preventive.

- Il testo dell'articolo 29, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, è il seguente:

Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio me-

desimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 1, della legge regionale 9/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato)

1. In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggette all'obbligo di notificazione, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti regimi di aiuti, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati al *Presidente della Regione* dal Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica. Conseguentemente, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame comunitario.

5. I disegni di legge e le proposte di legge concernenti l'istituzione o la modifica di regimi di aiuto sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati dalle schede illustrative necessarie all'esame comunitario dei progetti di aiuto.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati dalle schede illustrative.

7. Le schede illustrative di cui ai commi 5 e 6 sono compilati a cura della Direzione regionale competente in materia.

7 bis. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite:

a) la Direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;

b) la Direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a).

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7 bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, nella versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. n. C 340 del 10 novembre 1997, è il seguente:

Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 211

- presentato al Consiglio regionale in data 15 giugno 2001;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 25 giugno 2001;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta dell'11 settembre 2001 con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Baritussio e Gottardo e, di minoranza, del consigliere Puiatti;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'1 ottobre 2001, nonché nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 16 ottobre 2001 e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7362-01 del 20 novembre 2001.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 27.

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge contiene disposizioni per l'adozione, l'uso e l'esposizione della bandiera regionale, nonché per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 2

(Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, posto su fondo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

2. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968.

Art. 3

(Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali)

1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

(Estensione dell'obbligo ad altri enti pubblici)

1. E' fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della Giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane e degli altri organismi pubblici.

Art. 5

(Modalità di esposizione delle bandiere)

1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.

2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività d'istituto.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6

(Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

Art. 7

(Posizione delle bandiere)

1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.

Art. 8

(Fornitura della bandiera regionale)

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione

interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.

Art. 9

(Abrogazione di norma)

1. L'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è abrogato.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 con riferimento al capitolo 1469 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole «per esigenze di rappresentanza» le parole «,nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici».

2. All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968, reca: «Concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di uno stemma e di un gonfalone».

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22 («Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea»), è il seguente:

Art. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

b) i Ministeri;

c) i Consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Note all'articolo 6

- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche».

- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, reca: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia».

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, reca: «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale».

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 135

- d'iniziativa dei consiglieri Baiutti e De Gioia, presentata al Consiglio regionale in data 25 maggio 2000;
- assegnata alla V Commissione permanente in data 30 maggio 2000;
- approvata all'unanimità, con modifiche, dalla V Commissione permanente, nella seduta del 15 giugno 2000, con relazione del consigliere Baiutti;
- esaminata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 2001, nonché nella seduta antimeridiana del 17 ottobre 2001 e approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7364-01 del 20 novembre 2001.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 28.

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto alla data del citato decreto legislativo sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale, con revisione delle concessioni in essere per ottemperare al rilascio di cui al comma predetto, disponendo anche prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

3. In attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 152/1999, la Regione, a seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 152/1999, dà autonoma applicazione al comma 3 dell'articolo 22 medesimo, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 258/2000, individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione.

4. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di bacino competente, di cui all'articolo 3 della legge 36/1994, il deflusso minimo vitale è definito provvisoriamente in misura pari a un contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso.

5. Deve comunque essere garantita la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste addì 27 novembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

- Il testo dell'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 («Disposizioni in materia di risorse idriche»), è il seguente:

Art. 3

(Equilibrio del bilancio idrico)

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

- Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), è il seguente:

Art. 3

(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

(omissis)

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;

(omissis)

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 152/1999 è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;

b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'àmbito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici nell'àmbito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che per la loro natura riformatrice costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 152/1999, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 258/2000, è il seguente:

Art. 22

(Pianificazione del bilancio idrico)

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7.

4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6 bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 160 bis

- d'iniziativa dei consiglieri Vanin, Arduini, Bortuzzo, Fasola, Follegot, Franz, Guerra, Londero, Narduzzi, Seganti, Violino e Zoppolato, presentata al Consiglio regionale in data 13 luglio 2000 e assegnata alla IV Commissione permanente in data 19 luglio 2000;

Proposta di legge n. 161

- d'iniziativa dei consiglieri Fontanelli e Zorzini, presentata al Consiglio regionale in data 18 luglio 2000 e assegnata alla IV Commissione permanente in data 24 luglio 2000;
- proposte di legge n. 160 e n. 161 abbinate dalla IV Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 9 novembre 2000, con scelta della proposta di legge n. 160 come testo base;
- esaminate dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 9 novembre 2000, 18 gennaio 2001, 15 febbraio 2001, nonché nella seduta del 13 marzo 2001, e approvate, in tale ultima seduta, dalla Commissione medesima all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Fontanelli e Vanin;
- esaminate e approvate dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2001;
- legge rinviata dal Governo per il riesame, a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in data 10 agosto 2001;
- legge riassegnata alla IV Commissione permanente in data 21 agosto 2001;
- sentito il parere della V Commissione permanente, espresso nella seduta del 24 ottobre 2001;

- legge riesaminata e riapprovata, all'unanimità, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 25 ottobre 2001;
- legge riapprovata a maggioranza assoluta, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'8 novembre 2001;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7330-01 del 15 novembre 2001.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 29.

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/2001.

Art. 2

(Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale)

1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato la legge di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo «Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», completata dalla data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase «approvata con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale» e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase «approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale» e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

3. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui al comma 1, nello stesso numero del Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

(Contenuto della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge regionale, approvata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino Ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. La richiesta deve pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4

(Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum)

1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

«Il Consiglio regionale, con la maggioranza assolu-

ta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 5

(Richiesta di referendum da parte di un quinto dei Consiglieri regionali)

1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono Consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.

Art. 6

(Richiesta di referendum da parte degli elettori della Regione)

1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, alle Segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori il giorno successivo alla presentazione.

4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, e dai Consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia.

6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

7. Il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge effettuata ai sensi dell'articolo 2, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Art. 7

(Verifica della richiesta di referendum)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide sulla legittimità della richiesta.

2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di cui all'articolo 12 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al Consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Art. 8

(Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum)

1. Qualora l'Ufficio di Presidenza dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente:

«Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio di Presidenza, con decisione in data...;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 9

(Indizione del referendum)

1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio di Presidenza.

2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, del testo di altre leggi regionali di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente della Regione può ritardare, fino a tre mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 10

(Quesito del referendum)

1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvate il testo della legge regionale ... concernente ... approvato ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ...?».

Art. 11

(Modalità di votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 223/1967, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12

(Uffici di sezione e operazioni di voto)

1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto da un Presidente, da tre Scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario.

2. Per gli Uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

3. Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore sette alle ore ventidue.

4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli Uffici circoscrizionali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o Segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 13

(Schede di votazione)

1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le schede sono fornite dal Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 14

(Ufficio circoscrizionale per il referendum)

1. Presso ciascun Tribunale è costituito l'Ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un Cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della circoscrizione, l'Ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari; un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, mentre l'altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, unitamente ai verbali degli Uffici di sezione e ai relativi documenti allegati.

5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 15

(Ufficio centrale per il referendum)

1. Presso la Corte d'Appello di Trieste è costituito l'Ufficio centrale per il referendum, composto da una sezione della Corte d'Appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

2. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla legge regionale sottoposta a referendum.

3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 2, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici circoscrizionali per il referendum, e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 16

(Proclamazione dei risultati del referendum)

1. L'Ufficio centrale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 17

(Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum)

1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:

«Il Consiglio regionale ha approvato;

Il referendum indetto in data ... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 18

(Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum)

1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19

(Regime delle spese)

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.

2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfettaria posticipata pari alla somma di lire 6.000.000 per Comune e di lire 3.500 per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune.

Art. 20

(Uffici competenti)

1. La trattazione degli adempimenti previsti dalla presente legge, che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale, è attribuita alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale.

Art. 21

(Norma di rinvio)

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, nell'unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, è istituito «per memoria» nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo 1725 (1.1.152.1.01.01) - Rubrica n. 10 - Servizio elettorale - funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - spese correnti - con la denominazione «Rimborsi ai Comuni per gli oneri e le spese anticipati dagli stessi per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione». Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 1725 è inserito nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2001

TONDO

Tabella A
(prevista dall'articolo 13, comma 1)

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV

Referendum regionale confermativo

Approvate ...

SÍ NO

N.B. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

Tabella B
(prevista dall'articolo 13, comma 1)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Referendum regionale confermativo

Data:

Circoscrizione di:

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

Timbro

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali».

Nota all'articolo 3

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 («Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»), come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 120/1999, è il seguente:

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i Presidenti delle province, i Sindaci, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, i Segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i Consiglieri provinciali e i Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Nota all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 10

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 11

- Per il titolo del D.P.R. 223/1967, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 21

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati».

- La legge 25 maggio 1970, n. 352, reca: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».

- La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione».

- La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570».

- Per il titolo della legge 53/1990, vedi nota all'articolo 6.

- La legge 15 gennaio 1991, n. 15, reca: «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti».

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 201

- d'iniziativa dei consiglieri Ciriani, Saro, Travanut, Narduzzi e Gottardo, presentata al Consiglio regionale in data 27 marzo 2001;
- assegnata alla V Commissione permanente in data 5 aprile 2001;
- approvata, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 3 luglio 2001, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Baritussio e, di minoranza, dei consiglieri Brussa e Puiatti;
- esaminata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 17 ottobre 2001, nonché nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 7 novembre 2001 e approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo nella seduta antimeridiana dell'8 novembre 2001;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7331-01 del 15 novembre 2001.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2001, n. 0211/Pres.

Legge regionale 22/1992, articolo 3. Commissione regionale per l'artigianato. Aggiornamento medaglia di presenza.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 300/Pres. del 27 settembre 1999, con la quale è stata ricostituita la Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificata dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 22;

CONSIDERATO che l'articolo 14 della legge regionale 6/1970 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 22/1992 prevede che ai componenti del predetto organo collegiale spetti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione, una medaglia di presenza di lire 75.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 53/1981, ed inoltre che gli importi delle medaglie di presenza vengano aggiornati all'inizio di ogni anno con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 10 quater della stessa legge;

VISTA la nota prot. 3020/ART. del 10 aprile 2001, con la quale la Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, chiede l'aggiornamento dell'importo delle medaglie di presenza per l'anno 2001;

CONSIDERATO che i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 della legge regionale 45/1988 richiamata dal comma 7 dell'articolo 10 quater citato, fanno riferimento agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

VISTI i dati rilevati dall'I.S.T.A.T. dai quali si evince che la variazione dell'indice tra il gennaio 2000 e il dicembre 2000 è pari al 2,9%;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento nei termini suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 2001, senza peraltro apportare arrotondamenti sugli importi risultanti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0214/Pres. del 26 giugno 2000 con la quale l'importo delle medaglie di spesa per l'anno 2000 è stato aggiornato a lire 90.704;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 1518 dell'11 maggio 2001;

DECRETA

- A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo delle medaglie di presenza, spettanti ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato per ogni giornata di partecipazione alle sedute, è aggiornato a lire 93.334.

- Ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

- La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

Trieste, 5 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2001, n. 0212/Pres.

Legge regionale 22/1992. Commissioni provinciali per l'artigianato e relative sottocommissioni di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia. Aggiornamento medaglie di presenza ed indennità di carica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0460 del 18 dicembre 2000, n. 0462 del 18 dicembre 2000, n. 0459 del 18 dicembre 2000 e n. 0461 del 18 dicembre 2000 sono state ricostituite le Commissioni provinciali per l'artigianato di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, come previsto dall'articolo 35, comma 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 041/Pres., 042/Pres., 043/Pres. del 19 febbraio 2001, n. 172/Pres. del 15 maggio 2001 con cui sono state istituite le sottocommissioni nell'ambito delle Commissioni di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste;

CONSIDERATO, che il comma 7 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970 come sostituito dall'articolo 2 della della regionale 27 agosto 1992, n. 22, prevede che gli importi delle medaglie di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute, nonché l'indennità di carica mensile attribuita ai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato siano aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 con la quale i suddetti importi sono stati aggiornati con decorrenza dal 1° gennaio 2000 rispettivamente a lire 95.456 e a lire 710.113;

VISTA la nota prot. n. 3020/ART del 10 aprile 2001, con la quale la Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, chiede l'aggiornamento dei suddetti importi per l'anno 2001;

CONSIDERATO che i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 della legge regionale 45/1988 richiamata dal comma 7 dell'articolo 10 quater citato, fanno riferimento agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha un riferimento mensile;

VISTI i dati rilevati dall'I.S.T.A.T. dai quali si evince che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra il gennaio 2000 e il dicembre 2000 è pari al 2,9%;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento nei termini suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 2001, senza peraltro apportare arrotondamenti sugli importi risultanti;

CONSIDERATO che ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta altresì un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 1519 dell'11 maggio 2001,

DECRETA

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo delle medaglie di presenza, spettanti ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia e delle relative sottocommissioni ove istituite per ogni giornata di partecipazione alle sedute è aggiornato a Lire 98.224 e l'importo dell'indennità di carica mensile spettante ai Presidenti delle stesse è aggiornato a 730.706.

Ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità mensile è attribuita al Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno.

La relativa spesa graverà sul cap. 8607 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 25.1.63.1.336.

Trieste, 5 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0358/Pres.

Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001, e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI i commi da 7 a 13 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), che disciplinano i finanziamenti in conto capitale agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale per interventi di investimento relativi al patrimonio indisponibile;

VISTI, in particolare, di tale articolo:

- il comma 9, che prevede, per alcune tipologie di investimenti, l'erogazione, in via anticipata, di un importo massimo dell'80 per cento del finanziamento concesso;
- il comma 10, che demanda alla Giunta regionale di stabilire, con propria deliberazione, le modalità per l'erogazione del saldo dei predetti finanziamenti e per la loro rendicontazione;

RITENUTO necessario provvedere in merito con apposita disciplina regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3063 del 20 settembre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 52

Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi.

Art. 1

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), e stabilisce le modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti, concessi ed erogati in via anticipata, per i seguenti interventi d'investimento e per la rendicontazione dei finanziamenti stessi:

a) l'acquisto, la costruzione e il completamento di immobili, classificati di rilievo aziendale;

b) l'acquisto di attrezzature, impianti e altri beni mobili, classificati sia di rilievo aziendale che di rilievo regionale;

c) la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dei beni di cui alle precedenti lettere a) e b) alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la ristrutturazione di immobili, classificati di rilievo aziendale.

Art. 2

1. Al saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 4/2001, si provvede sulla base di rendicontazione - costituita da una dichiarazione, sottoscritta dal direttore generale e dal direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria regionale, e riferita al decreto di concessione del finanziamento - che attesti:

a) che gli interventi d'investimento, per i quali è stato concesso il finanziamento, sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in conformità agli atti di programmazione annuale, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 49/1996, e - qualora sussista la fattispecie - all'autorizzazione di cui all'articolo 7.

b) il costo complessivo degli interventi d'investimento ad utilizzo del finanziamento concesso, così come registrato nella contabilità generale in conformità al Regolamento di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 49/1996.

Art. 3

1. La dichiarazione di cui all'articolo 2 deve essere corredata:

a) dall'elenco degli interventi d'investimento realizzati e del relativo costo, come risultanti dagli atti di

programmazione annuale di cui all'articolo 2, con le variazioni di cui all'articolo 6 e con le integrazioni di cui all'articolo 7;

b) dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati nonché da copia dei pareri del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale per gli interventi d'investimento edili ed impiantistici, qualora ricorrano le condizioni;

c) da copia - dichiarata conforme all'originale - del titolo di restituzione della quota, risultante non utilizzata dalla dichiarazione di cui all'articolo 2, dell'anticipazione erogata sul finanziamento concesso.

Art. 4

1. La dichiarazione di cui all'articolo 2 e la documentazione a corredo di cui all'articolo 3 devono essere trasmesse nel termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento, che non può essere superiore a quattro anni decorrenti dalla data di emanazione dello stesso, pena la revoca del finanziamento concesso e la restituzione, entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, della somma erogata in via di anticipazione.

2. Su tempestiva e motivata richiesta dell'Azienda sanitaria regionale è ammessa una sola proroga del termine fissato e per un massimo di ulteriori due anni.

Art. 5

1. Qualora la rendicontazione trasmessa ai sensi dell'articolo 4 non fosse ravvisata conforme, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali provvederà a richiedere atti e chiarimenti istruttori da prodursi da parte dell'Azienda sanitaria regionale entro il termine perentorio dal ricevimento dalla richiesta, fissato nella stessa.

2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, la rendicontazione agli atti sarà considerata come non pervenuta.

Art. 6

1. Sono ammesse variazioni di destinazione degli interventi d'investimento unicamente con gli atti di programmazione di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 49/1996 relativi all'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 7

1. E' autorizzato l'utilizzo di disponibilità sul finanziamento concesso, per effetto di economie nella realizzazione degli interventi d'investimento programmati, per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento di immobili e di attrezzature, impianti e altri beni mobili alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 8

1. Per quanto specificatamente non sopra disciplinato si applicano le disposizioni del Titolo II - Capo III - Rendicontazione - e del Titolo III - Capo II - Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi - della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, riferite ai soggetti pubblici.

Art. 9

1. Il presente Regolamento si applica anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Policlinico universitario a gestione diretta ed all'Agenzia regionale della sanità.

Art. 10

1. Il presente Regolamento si applica anche ai procedimenti in corso al 26 febbraio 2001, per i quali, quindi, non siano stati ancora emanati i decreti di concessione dei relativi finanziamenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0373/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di fruizione dei servizi tavolari e di accesso da parte del pubblico agli Uffici tavolari e alle sezioni staccate. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ed in particolare l'articolo 4 p. 5 che attribuisce alla competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'impianto e la tenuta dei libri fondiari disciplinati dal R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e dal nuovo Testo della legge generale sui libri fondiari (legge tavolare), allegato al decreto medesimo;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0915/Pres. del 10 aprile 1975 e 0146/Pres. del 24 aprile 1998, concernenti disposizioni varie in materia di fruizione di servizi tavolari;

DATO ATTO che il libro fondiario - giusta legge tavolare richiamata - è pubblico ed è, dunque, consultabile da chiunque;

CONSIDERATO che a garanzia del regolare svol-

gimento, da parte dell'utenza, delle numerevoli operazioni eseguibili presso gli Uffici tavolari, si rende necessario disciplinare le modalità di accesso ai locali stessi nonché le regole comportamentali da osservarsi nella fruizione dei vari servizi onde garantire parimenti le condizioni per l'ordinato e corretto espletamento da parte del personale dei compiti d'istituto;

PRESO ATTO, altresì, che la crescente richiesta di fruizione dei servizi in materia di affari tavolari comporta la presenza sempre più consistente di utenti nelle relative sedi;

RITENUTO pertanto di dover disciplinare in forma più estesa le modalità di svolgimento e di fruizione dei servizi tavolari;

VISTO il testo regolamentare all'uopo predisposto dal Servizio del libro fondiario;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3059 del 20 settembre 2001;

DECRETA

E' approvato - quale parte integrante del presente atto - il Regolamento relativo alle modalità di fruizione dei servizi tavolari e di accesso, da parte del pubblico, agli Uffici tavolari ed alle sezioni staccate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 50

Regolamento relativo alle modalità di fruizione dei servizi tavolari e di accesso, da parte del pubblico, agli Uffici tavolari ed alle sezioni staccate.

Art. 1

Orari

1. Le sedi degli Uffici tavolari e loro sezioni sono aperte al pubblico negli orari determinati con decreto dell'Assessore al libro fondiario.

2. Il Direttore del Servizio del libro fondiario od il coordinatore di ciascun ufficio tavolare o sezione staccata può accordare all'utente che ne faccia motivata richiesta di accedere agli Uffici fuori dell'orario consentito.

3. L'orario di accettazione delle domande tavolari e di effettuazione del servizio cassa è tassativo; il sistema informatizzato, alla scadenza, arresta automaticamente le relative operazioni.

Art. 2

Sportello informativo

1. Salva restando l'attività di consulenza in dettaglio svolta dai coordinatori e dal personale da questi designato, negli Uffici o sezioni tavolari in cui le risorse di personale e le circostanze organizzative lo consentono, è attivato uno sportello dedicato all'orientamento operativo degli utenti ed all'informazione di base.

Art. 3

Modalità e luogo di consultazione

1. L'utenza preleva direttamente dagli armadi rotanti - ove installati - o dalle apposite scaffalature i libri maestri ed i piani tavolari rilegati avendo cura di riporli correttamente nelle loro sedi, a fine consultazione. In caso di richiesta, i coordinatori ed il personale degli Uffici tavolari prestano la relativa assistenza.

2. I libri ferroviari, i libri montanistici ed i registri dei privilegi mobiliari sono messi a disposizione dell'utenza dal coordinatore dell'Ufficio.

3. Negli Uffici tavolari ove la consultazione della collezione dei documenti è effettuabile mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche o video-meccaniche, le modalità di accesso - anche temporali - ai relativi originali sono stabilite dai coordinatori delle singole strutture che dispongono, altresì, in ordine alle modalità di estrazione di copia, di visura e di consultazione delle mappe e dei documenti antecedenti l'anno 1900 - stante l'unicità e rilevanza storica degli stessi - nonché - a prescindere da tale riferimento temporale - in merito alle regole da osservarsi in ogni caso in cui la documentazione stessa risulti particolarmente deteriorata.

4. La consultazione, da parte del pubblico, di fascicoli contenenti atti non rilegati deve avvenire sotto la sorveglianza del personale preposto.

Art. 4

Copia di atti

1. Negli Uffici tavolari e loro sezioni - qualora la dotazione di personale e di attrezzature lo consenta - è reso operativo apposito servizio per la riproduzione fotomeccanica degli atti, documenti ed elaborati tecnici ivi conservati. Per ragioni di natura organizzativa, i coordinatori di ciascuna struttura possono disporre la sospensione od il differimento del servizio stesso.

Art. 5

Spazi per la consultazione

1. Il pubblico consulta i libri maestri, ogni atto, elaborato tecnico o documento tavolare negli spazi a ciò riservati.

2. L'accesso agli atti o documenti conservati, anche temporaneamente, presso gli Uffici dei conservatori avviene previa autorizzazione dei coordinatori o vice-coordinatori delle singole strutture che devono accertarsi della presenza in loco di un impiegato dell'Ufficio.

Art. 6

Norme di comportamento degli utenti

1. E' vietato scrivere o apporre segni, anche a matita, sui libri maestri, sui piani tavolari e su qualsiasi altro materiale documentario conservato presso gli Uffici tavolari e loro sezioni nonché alterare, con qualsivoglia mezzo ed in qualsiasi forma, il contenuto originale degli stessi.

2. A garanzia dell'integrità e leggibilità delle iscrizioni tavolari, non è consentito di utilizzare le pagine dei libri maestri quali basi d'appoggio per oggetti o materiali di qualsiasi genere e consistenza compresi quelli cartacei adoperati per l'estrazione di copie o di appunti.

3. Coloro che accedono nei locali degli Uffici tavolari e loro sezioni, sono tenuti a non assumere comportamenti pregiudizievoli per la continuità e regolarità dell'attività istituzionale che vi si svolge ovvero comportamenti comunque arrecanti disturbo; l'utilizzo di telefoni cellulari è consentito previa disattivazione del relativo meccanismo di suoneria.

4. E' consentito altresì introdurre cani di piccola taglia comunque muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.

5. Negli spazi destinati al pubblico non è consentito:

a) fumare;

b) lasciare con finalità di deposito oggetti personali o di lavoro.

6. E' fatto divieto, nei locali degli uffici tavolari e loro sezioni, di svolgere attività diverse da quelle istituzionalmente previste.

Art. 7

Sorveglianza

1. Con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la sorveglianza sulle attività di consultazione, di estrazione di copia, di visura informatizzata e di utilizzazione degli strumenti informatici nonché, più in generale, la sorveglianza connessa ai doveri di conservazione e di salvaguardia dell'integrità del materiale documentario - sia su supporto cartaceo, sia sotto forma di microfilm o su supporto informatico - è altresì attuata - nelle sedi degli Uffici tavolari o loro sezioni, ove ciò sia ritenuto necessario - mediante sistema di video-camere a registrazione continua di immagini. Le video-registrazioni sono, di norma, conservate per un periodo di tempo di 6 mesi, ovvero di durata inferiore, se vi è oggettiva esigenza di riutilizzare anzitempo le cassette già registrate.

Art. 8

Abrogazione disposizioni

1. Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0146 del 24 aprile 1998.

Art. 9

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento di approvazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2001, n. 0386/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 30. Regolamento per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali per l'attività di supporto del Piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi della legge 833/1978, predispone annualmente, con la D.G.R. di programma di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, un piano di profilassi della rabbia silvestre che, prevede, tra l'altro, il monitoraggio della malattia mediante la ricerca di laboratorio del virus rabido sugli animali selvatici, dei quali almeno 200 sono della specie vulpes vulpes;

CONSIDERATO che all'espletamento del succitato Piano annuale concorrono principalmente le Amministrazioni Provinciali, nell'ambito delle proprie competenze, con propri mezzi e personale, mediante:

- gli abbattimenti programmati per il contenimento della popolazione volpina, principale serbatoio dell'infezione rabida;
- la consegna delle spoglie delle suddette volpi nonché il recupero e la consegna degli animali selvatici trovati morti, comprese le volpi, all'Istituto Zooprofilattico competente per territorio per gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della rabbia;

ACCERTATO che la legge regionale 5/2001 «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 prevede un apposito capitolo di spesa per l'applicazione del piano di profilassi della rabbia silvestre» (Cap. 4550-U.P.B. 12.1.41.1.234);

RITENUTO di poter utilizzare i finanziamenti previsti dal succitato capitolo di spesa per l'erogazione alle Amministrazioni provinciali di contributi per l'attività sopraindicata;

RITENUTO altresì di dover provvedere all'emanazione di apposito regolamento per stabilire, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, criteri e modalità di concessione dei citati contributi alle Amministrazioni provinciali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 3197 del 2 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il Regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali per l'attività di supporto, indicate in premessa, nell'esecuzione del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 70

Regolamento per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali per l'attività di supporto del Piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali, per l'attività di supporto del Piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre, concernente gli abbattimenti programmati per il contenimento della popolazione volpina, la consegna delle spoglie delle volpi, nonché il recupero e la consegna degli animali selvatici trovati morti, comprese le volpi, all'Istituto Zooprofilattico competente per territorio, per gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della rabbia.

Art. 2

Criteri di assegnazione dei contributi

1. I contributi vengono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio per l'anno cui l'attività si riferisce, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il 50% della disponibilità di bilancio, ripartito in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna Provincia;

b) il restante 50% della suddetta disponibilità, ripartito in relazione al rispetto dei seguenti contingenti, minimi e massimi, di carcasse di volpi che ciascuna Provincia consegnerà all'Istituto Zooprofilattico competente per territorio:

Provincia	Contingente
Udine	da n. 80 a n. 120
Pordenone	da n. 50 a n. 70
Gorizia	da n. 20 a n. 30
Trieste	da n. 15 a n. 25

Art. 3

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi ed erogati a tutte le Province in un'unica soluzione, entro 60 giorni dall'esecutività della D.G.R. di programma annuale, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai criteri di cui all'articolo 2, assumendo, per quanto attiene la quota relativa al contingente, il numero minimo delle carcasse di volpi.

2. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del Piano regionale annuale di riferimento di cui all'articolo 1, ciascuna Provincia dovrà presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, a titolo di rendiconto, la dichiarazione prescritta dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, corredata da una relazione sull'attività svolta,

che attesti anche le relative spese sostenute ed il numero delle carcasse di volpi consegnate all'Istituto Zooprofilattico competente per territorio.

3. Il conguaglio fra l'importo concesso ed erogato a favore di ciascuna Provincia e quanto spettante in relazione al numero delle carcasse di volpi effettivamente consegnate nell'ambito del contingente stabilito, sarà effettuato in sede di concessione ed erogazione dei contributi relativi all'anno successivo.

4. Tale conguaglio ricomprende il recupero della quota di contribuzione concessa ed erogata alla Provincia in relazione al contingente di carcasse stabilito e non rispettato, da ripartire a favore delle restanti Province.

5. In ogni caso la contribuzione, così come sopra conguagliata, non potrà essere superiore alle relative spese sostenute; eventuali eccedenze di contribuzione concessa ed erogata vanno compensate, anch'esse in sede di concessione ed erogazione dei contributi relativi all'anno successivo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2001, n. 0391/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2001 del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 4/1999, articolo 4. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», come da ultimo modificata dall'articolo 4, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001);

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 4, della citata legge, che, tra l'altro, istituisce il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati;

ATTESA la necessità di disciplinare la ripartizione del Fondo citato fra i soggetti destinatari per l'anno 2001, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del sopra menzionato articolo, che potrà avvenire successivamente all'acquisizione dei dati riferiti all'anno 2000 relativi all'applicazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998;

RITENUTO di provvedervi mediante apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3398 del 12 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato il Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», come da ultimo modificata dall'articolo 4, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 72

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2001 del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 4.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione per l'anno 2001 fra i Comuni della Regione, del Fondo sociale Regionale di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 4, così come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 52 della legge regionale 4/2001.

Art. 2

Destinatari

1. Soggetti destinatari della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1 sono i Comuni singoli e gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

Art. 3

Criteri di riparto

1. Per assicurare il mantenimento dei Servizi di cui all'articolo 4, comma 6, punto b) della legge regionale 4/2000 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 2001 la ripartizione delle risorse a favore dei Comuni per i costi dei Servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza, e a favore degli Enti Gestori del Servizio Sociale dei Comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai Comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative e per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998, avviene assegnando ad ogni destinatario lo stesso importo dell'anno 2000 - già effettuato sulla base di parametri demografici e tenuto conto delle caratteristiche del territorio - maggiorato del 2,5%.

2. La residua disponibilità del Fondo viene destinata a interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei Comuni e dagli Enti Gestori del Servizio Sociale dei Comuni a fronte della summenzionata ripartizione parametrica.

3. La quota di cui al comma 2, viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo del 25% per interventi a favore di rifugiati presenti sul territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 12 febbraio 1999 da ripartire tra i Comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

   1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale dei «minori stranieri non accompagnati» che, per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, è pari al 100% delle spese sostenute; per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'intervento massimo è di lire 1.200.000 - mensili pro-capite.

      Solo per l'anno 2001 si procederà al saldo, a favore del Comune di Muggia, dell'importo non erogato nell'anno 2000 a causa di un errore materiale di calcolo.

   2) La rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i Comuni richiedenti sulla base dei dati delle effettive presenze giornaliere di rifugiati adulti sino al 30 settembre 2001. L'intervento massimo è stabilito in lire 32.000 - giornaliere pro-capite.

b) Fino al limite massimo del 4% per gli interventi rivolti ad ex pazienti psichiatrici già in carico al Dipartimento di salute mentale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 2, da ripartire tra i Comuni richiedenti, titolari del domicilio di soccorso, in maniera proporzionale alle richieste per i costi socio-assistenziali di progetti della durata annuale.

c) Fino al limite massimo del 44% per la gestione diretta, mista, o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i Comuni secondo i seguenti criteri:

   1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;

   2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 8 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:

      a) tempo dedicato al coordinamento;

      b) stabilità del personale educativo;

      c) titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;

      d) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;

      e) tempo dedicato alle famiglie dei bambini;

      f) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;

      g) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;

      h) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

   3) una quota non superiore al 5% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra Comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai Comuni stessi, nella misura massima del 65%;

   4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri Comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato: numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5; numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (Comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1.

d) Fino al limite massimo del 5% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani già sostenuta da contributi regionali ai sensi della legge regionale 70/1980 e della legge regionale 95/1981. La quota viene così ripartita tra i Comuni gestori di tali strutture:

   1) struttura già gestita dall'O.N.P.I. (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) contributo pari a quello dell'anno precedente;

   2) strutture già gestite dall'E.N.L.R.P. (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) un

contributo inferiore del 20% di quello dell'anno precedente, proseguendo con ciò nella riduzione progressiva del contributo annuale.

e) Fino al limite massimo dello 0,5% ai Comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale 32/1997, articolo 13 da trasferire successivamente alle Province, destinatarie finali degli incentivi stessi. La quota viene ripartita tra i Comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le Province e dalle stesse indicato.

f) Fino al limite massimo del 5% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi individuate all'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, secondo i seguenti criteri:

   1) una quota non inferiore al 50% e non superiore al 65% è ripartita tra i Comuni della regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audiolesi.

   Prioritariamente, solo per l'anno 2001, si procederà al saldo delle somme evidenziate dai Comuni, relative all'anno 1999 per le prestazioni di rieducazione fonetica e didattica anticipate dalle famiglie e non coperte da contributi comunali;

   2) la rimanente quota è ripartita tra i Comuni della regione in maniera proporzione alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro.

g) Fino al limite massimo dell'1,5% per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale 23/1990, articolo 3, comma 9, da ripartire tra i Comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla Commissione per le pari opportunità che definisce altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti.

h) Fino al limite massimo del 27% per le prestazioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998, a seguito dell'applicazione delle modifiche della disciplina di attuazione disposte con D.G.R. 1610/2001, relative alle somme evidenziate dagli Enti Gestori del Servizio Sociale dei Comuni riferite all'anno 2000. La quota viene ripartita in maniera proporzionale al fabbisogno dichiarato dagli Enti medesimi.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Con apposita circolare la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali comunica la data e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere da a) ad h), indicate al comma 3 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 5

Rendicontazione

1. I termini di presentazione dei rendiconti ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 7/2000 sono indicati nei decreti di concessione.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0400/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 4, comma 52. Atto di indirizzo per l'individuazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e audiolesi. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 - articolo 4 - e sue modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo sociale regionale per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati;

VISTO il comma 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, il quale dispone che a partire dall'anno 2001 una quota del fondo succitato è riservata per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi, individuate mediante apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate;

CONSIDERATO opportuno che il predetto atto di indirizzo, oltre ad individuare le prestazioni assistenziali a favore dei soggetti di che trattasi, provveda alla quantificazione di ogni intervento, stabilendo altresì modalità e criteri per l'accesso al contributo regionale;

SENTITE l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e l'Ente nazionale sordomuti;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3501 del 18 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato, l'atto di indirizzo per l'individuazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e audiolesi di cui alla legge regionale 4/2001, articolo 4, comma 52 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 73

Atto di indirizzo

Premesse

Il presente atto di indirizzo individua le prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e audiolesi - così come previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, come da ultimo modificato dal comma 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 - per le quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a valere sul Fondo sociale regionale, nonché determina le modalità procedurali per l'accesso ai singoli interventi e la loro quantificazione.

La quota da riservare ai Comuni della Regione per tali prestazioni e i criteri di riparto vengono individuati nel Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale, istituito a decorrere dall'1 gennaio 1999 con la su citata legge regionale 4/1999, articolo 4.

Individuazione interventi e misura massima dei contributi a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro:

Interventi	Massimo erogabile
1) Assegno di incollocamento a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati con invalidità non inferiore al 34%:	lire 155.000 mensili
2) Contributo straordinario (una tantum) a favore di mutilati ed invalidi del lavoro che intraprendono un'attività in proprio:	lire 2.100.000
3) Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di mutilati ed invalidi del lavoro studenti:	
• Corso di laurea	lire 720.000
• Medie Superiori	lire 470.000
• Medie Inferiori	lire 360.000
4) Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di figli e orfani di mutilati ed invalidi del lavoro:	
• Corso di laurea	lire 520.000
• Medie Superiori	lire 415.000
• Medie inferiori	lire 360.000
5) Contributo straordinario a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati:	lire 1.050.000
6) Assegno a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ex titolare di assegno di incollocabilità ultra 65enne:	lire 257.000 mensile
7) Contributi per soggiorni climatici a favore di mutilati ed invalidi del lavoro e/o disoccupati con invalidità non inferiore al 34% per un periodo non superiore ai 15 giorni nel corso dell'anno:	lire 40.000 giornaliere

Modalità e criteri per l'accesso ai contributi:

a) Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai Comuni di residenza, nelle forme e nei modi dagli stessi indicati, anche tramite le Associazioni di categoria.

b) Le prestazioni su indicate non sono soggette a valutazione della situazione reddituale dei richiedenti.

Individuazione interventi e misura massima dei contributi a favore di soggetti Audiolesi:

Interventi	
1) Contributi per le spese di rieducazione fonetica e didattica a favore di minorati dell'udito e della parola minorenni:	l'importo sarà determinato dal costo orario del professionista e dal numero di ore previste nel progetto

Modalità e criteri per l'accesso ai contributi:

a) Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai Comuni di residenza, nelle forme e nei modi dagli stessi indicati, anche tramite le Associazioni di categoria.

b) Il progetto dettagliato dovrà essere allegato alla domanda da presentare al Comune di residenza. E' facoltà della famiglia la scelta del professionista cui affidarne la conduzione.

c) Le prestazioni su indicate non sono soggette a valutazione della situazione reddituale dei richiedenti

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999. Approvazione modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO, in particolare, l'articolo 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validità per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2000, Registro 1, foglio 12, con il quale è stato approvato il Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Regolamento suddetto il quale dispone che, per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il cacciatore deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, al Direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo Regolamento, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0331/Pres. del 28 agosto 2001, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2001, Registro 1, foglio 44, con il quale è stata approvata, per l'annata venatoria 2001-2002, una integrazione al regolamento concernente il tesserino regionale di caccia che proroga al 31 dicembre 2001 la possibilità di dimostrare il possesso al 22 maggio 2001 dei requisiti previsti per il tesserino regionale di caccia;

CONSIDERATE in particolare le difficoltà interpretative sulla validità annuale della licenza di caccia e dei relativi pagamenti annui della tassa di concessione governativa che, potendo avere date diverse, hanno fatto ritenere ad un nutrito numero di cacciatori assegnati alle riserve di caccia che la data indicata sul bollettino di conto corrente postale avesse validità annuale indipendentemente dalla data di scadenza indicata sulla licenza di porto di fucile per uso caccia;

CONSIDERATO che tali difficoltà interpretative hanno comportato, per diversi cacciatori, il mancato possesso dei requisiti richiesti alla data del 22 maggio 2001;

CONSIDERATO che tali adempimenti costituiscono una novità assoluta per cui la proroga di pochi giorni non è risultata sufficiente per far fronte alle difficoltà interpretative dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia;

CONSIDERATO, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dello stesso Regolamento, che l'impossibilità di dare dimostrazione del possesso dei requisiti, comportando il mancato rilascio del tesserino, fa conseguire la decadenza dall'assegnazione alla riserva di caccia di appartenenza;

RITENUTO pertanto ragionevole, al fine di evitare un inutile contenzioso che comporterebbe difficoltà operative da parte dell'Amministrazione regionale, stabilire, solo per l'annata venatoria 2001-2002, quale termine per il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 3 della legge regionale n. 30/1999, e quale termine per la dimostrazione degli stessi per il ritiro del tesserino, la data del 31 gennaio 2002 (data di chiusura generale della caccia);

VISTO lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3500 del 18 ottobre 2001;

DECRETA

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia in Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0128/Pres. del 20 aprile 2000, come risultanti dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 63

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0128/pres. del 20 aprile 2000.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 13 bis)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 bis del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2001, n. 0331/Pres. è abrogato.

Art. 2

(Aggiunta dell'articolo 13 ter)

1. Dopo l'articolo 13 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 13 ter

(Deroghe per l'annata venatoria 2001-2002)

1. Per la sola annata venatoria 2001-2002, in deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000 n. 0128/Pres., i requisiti previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, al fine di acquisire il tesserino regionale di caccia per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, a pena di decadenza dall'assegnazione alla riserva stessa, devono essere posseduti al 31 dicembre 2001 ed il relativo possesso dimostrato al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, entro il 31 gennaio 2002.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0413/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 4, commi 26, 27 e 28. Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI i commi 26, 27 e 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria) che rispettivamente - autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona. presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la ripartizione dei summenzionati contributi mediante apposito Regolamento;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3390 del 12 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 novembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 76

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione, ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, di incentivi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute o da sostenere per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale addetto all'ospite presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST.

2. La qualifica sperimentale OTA-ADEST si consegue con la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dai Servizi Infermieristici delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. La qualifica ADEST si consegue con la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate da Enti pubblici o privati della Regione.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti gestori di strutture residenziali autorizzate ad accogliere anziani non autosufficienti, appartenenti ai settori pubblici, privato sociale e privato di mercato, il cui personale di assistenza, dipendente o convenzionato, frequenta i corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST, avviati negli anni formativi 2000-2001 e che si concluderanno nel corso del 2001.

2. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro ai quali sia stato attribuito, mediante l'utilizzo della scheda di valutazione BINA, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1897 del 28 aprile 1995; un punteggio di almeno 220 punti.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo vanno inoltrate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla conclusione dei corsi e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) attestato di partecipazione individuale, rilasciato dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore;

b) dichiarazione del legale rappresentante della residenza per anziani ove il lavoratore, dipendente o convenzionato, presta servizio di assistenza, attestante:

- modalità di sostituzione, con l'indicazione nominativa del sostituto o dei sostituti;
- periodo di sostituzione, non inferiore a 1/3 della durata dei corsi (300 ore rispetto alle 900 ore complessive dei corsi OTA-ADEST, 100 ore rispetto alle 300 ore complessive dei corsi ADEST);
- costo sostenuto per la sostituzione.

Art. 4

Criteri e modalità al riparto

1. L'entità del contributo è fissata in un importo massimo rispettivamente di lire 8.500.000 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi OTA-ADEST e di lire 3.000.000 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi ADEST.

2. Il contributo non potrà essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti dai soggetti gestori delle sopraccitate strutture per la sostituzione del personale.

Art. 5

Strumenti di verifica e controllo

1. La rendicontazione dei contributi regionali avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali. potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo.

3. I risultati dell'intervento regionale e la valutazione del fabbisogno formativo saranno oggetto di verifica congiunta con le Associazioni di categoria al fine di consolidare l'azione di sostegno alla formazione prevista per il triennio 2001-2003.

Art. 6

Norma transitoria

1. Ai fini della concessione dei contributi vengono tenute in considerazione tutte le domande pervenute alla Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali anche anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo le domande che risultassero carenti della documentazione prevista dal precedente articolo 3, possono essere integrate su richiesta della competente Direzione regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0414/Pres.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute del luogo di lavoro. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0295/Pres. del 17 agosto 2000, con il quale è stato costituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

VISTA la nota prot. 18675/Sal.p.13 del 19 settembre 2001, con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede la sostituzione del Presidente del predetto Comitato, dott. Renzo Tondo, con l'avv. Valter Santarossa, Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, quale delegato del Presidente della Regione;

VISTA la nota di delega da parte del Presidente della Regione, dell'8 agosto 2001;

CONSIDERATO che, con medesima nota, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede, altresì, la sostituzione all'interno del Comitato in parola del dott. Vincenzo Mangano con il dott. Gianfranco Lippi, quale rappresentante della Direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), e della dott.ssa Rossana Giorgi con la dott.ssa Rossella Babich, quale rappresentante della Direzione regionale della formazione professionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3255 del 12 ottobre 2001;

DECRETA

L'avv. Valter Santarossa, Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali è nominato Presidente del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, quale delegato del Presidente della Regione, in sostituzione del dott. Renzo Tondo.

Il dott. Gianfranco Lippi è nominato componente del predetto Comitato, quale rappresentante della Direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia dell'I.N.A.I.L., in sostituzione del dott. Vincenzo Mangano.

La dott.ssa Rossella Babich è nominata componente dello stesso Comitato, quale rappresentante della Direzione regionale della formazione professionale, in sostituzione della dott.ssa Rossana Giorgi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0415/Pres.

Legge regionale 63/1982. Commissione per l'assegnazione ed il rinnovo delle borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare per l'anno 2001. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 42 prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata ad istituire e ad assegnare borse di studio a laureati che effettuino, presso gli Istituti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare;

VISTE le note prot. n. AGR/1-5/22559 del 4 ottobre 2001 e n. AGR/1-5/23418 del 18 ottobre 2001, con le quali la Direzione regionale dell'agricoltura chiede la costituzione di un'apposita commissione per l'assegnazione ed il rinnovo delle borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare, proponendone la composizione, la durata, nonché il gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni;

VISTE le note del 23 luglio 2001, 7 agosto 2001, 25 settembre 2001 e 5 ottobre 2001, dell'Università degli studi di Udine;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3515 del 26 ottobre 2001;

DECRETA

E' costituita, presso la Direzione regionale dell'a-

gricoltura, la Commissione per l'assegnazione ed il rinnovo delle borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare per l'anno 2001, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Direttore regionale dell'agricoltura, attualmente dott. Luigino Maravai o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore regionale dell'agricoltura sostituto, attualmente ing. Giorgio Chiaradia come primo sostituto e dott. Angelo Venturelli come secondo sostituto.

Componenti:

- il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, attualmente dott. Giuliano Abate o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura sostituto, attualmente dott. Nicolò Molea.

In rappresentanza dell'Università degli studi di Udine:

- il Preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, attualmente prof. Pierluigi Bonfanti o, in caso di assenza o impedimento, il Preside vicario, attualmente prof. Romano Locci;
- il Direttore del Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie, attualmente prof. Giuseppe Zerbi o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore vicario, attualmente prof. Angelo Mario Olivieri;
- il Direttore del Dipartimento di biologia applicata alla difesa delle piante, attualmente prof. Franco Frilli o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore vicario, attualmente prof. Romano Locci;
- il Direttore del Dipartimento di scienze della produzione animale, attualmente prof. Domenico Lanari o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore vicario, attualmente prof. Bruno Stefanon;
- il Direttore del Dipartimento di scienze degli alimenti, attualmente prof. Lanfranco Conte o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore vicario, attualmente prof. Cesare Corradini;
- il Direttore del Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, attualmente prof. Roberto Portanova o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore vicario, attualmente prof. Gino Bontempelli;
- il Direttore del Dipartimento di biologia ed economia agro-industriale, attualmente prof. Cesare Gottardo o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore vicario, attualmente prof. Francesco Donati.

Segretario:

- p.a. Maria Grazia Vogrig, dipendente della Direzione regionale dell'agricoltura o, in caso di assenza o impedimento, il p.a. Daniele Pontarini, dipendente della medesima Direzione regionale.

La Commissione durerà in carica fino al 31 dicembre 2001.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0416/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 8. Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 0125/Pres. del 23 aprile 1997 è stato costituito il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996;

CONSIDERATO che il componente del predetto Comitato ing. Ondina Barduzzi esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica indicata dall'A.N.C.I., ha rassegnato le proprie dimissioni;

CONSIDERATO, altresì, che l'A.N.C.I. con nota prot. 846 del 17 luglio 2001, ha provveduto ad indicare le terne di nominativi per la sostituzione del predetto componente;

VISTA la nota prot. APF/14-2/5024 dell'11 settembre 2001 con la quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali nel comunicare le dimissioni dell'ing. Ondina Barduzzi ne chiede la sostituzione nell'ambito del Comitato predetto;

VISTA la nota prot. APF/5490/14-2 con la quale l'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi indica l'ing. Daniele Mazzega come esperto in

discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica scelto in una terna indicata dall'A.N.C.I.;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3256 del 12 ottobre 2001,

DECRETA

- l'ing. Daniele Mazzega è nominato componente del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve quale esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica indicato dall'A.N.C.I. in sostituzione dell'ing. Ondina Barduzzi.

- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2001, n. 0423/Pres.(Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Maniago.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0423/Pres. del 7 novembre 2001 è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Maniago.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2001, n. 0425/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52. Regolamento recante norme per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature d'ufficio connessi alle esigenze operative correnti del Servizio autonomo per l'immigrazione. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti, le direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTO il comma 31 dell'articolo 8 della legge regionale medesima, con il quale si istituisce il Servizio autonomo per l'immigrazione;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001» che all'U.P.B. 52.3.17.1.1293 istituisce il capitolo 4948 «Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informativo - Servizio autonomo per l'immigrazione - articolo 8, comma 52, legge regionale finanziaria 2001- Aut. Fin.: articolo 8, comma 53, legge regionale finanziaria 2001»;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA la circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001;

VISTO il testo regolamentare all'uopo predisposto dal Servizio autonomo per l'immigrazione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3516 del 26 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'Ufficio per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 novembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 14 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 59

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per l'immigrazione.

Art. 1

Spese del Servizio autonomo per l'immigrazione

1. Le spese dirette che il Servizio autonomo per l'immigrazione sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per:

a) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari di ricambio e consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo, materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio;

d) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio che risultino urgenti ed indifferibili.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento, non può superare l'importo di 7.746,86 euro (lire 15.000.000) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono disposte ed effettuate dal Direttore del Servizio autonomo per l'immigrazione che le esegue in qualità di Funzionario delegato ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esercizio delle spese di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), sono richiesti preventivi ed offerte da almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, la penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura stessa e alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi o le offerte pervenute, viene scelto quello ritenuto più conveniente in relazione ai criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

Ricorso ad un determinato contraente

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi la somma di 1.032,92 euro (lire 2.000.000) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Il parere di congruità delle spese di cui al presente articolo, è espresso dal Direttore del Servizio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Ordinazione dei beni e dei servizi

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal Funzionario delegato, Direttore del Servizio autonomo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo, secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Gestione dei beni mobili

1. Al Vice consegnatario del Servizio autonomo per l'immigrazione è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità di Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 novembre 2001, n. 0434/Pres.

Legge regionale 63/1982. Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione dei premi di laurea per tesi in materia di emigrazione e sul Friuli-Venezia Giulia. Istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 «Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione», che all'articolo 5, lettera g) prevede di assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati, per mantenere il legame di origine con il Friuli-Venezia Giulia;

VISTA, altresì, la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, «legge finanziaria 2001», e in particolare l'articolo 8, commi 25 e seguenti, che, nell'attribuire al Servizio autonomo per i corregionali all'estero la competenza relativa alle iniziative di politica attiva in materia di emigrazione, ha altresì stabilito che «è trasferita al Servizio autonomo per i corregionali all'estero la trattazione dei procedimenti in corso già di competenza del disciolto ERMI o di altri Servizi regionali per quanto attiene alle competenze in materia di emigrazione»;

CONSIDERATO che tra i procedimenti non conclusi avviati dal disciolto ERMI nell'anno 1999 vi è l'emanazione - con decreti del Direttore del Servizio emigrazione dell'ERMI n. 216, 217 e 218 del 7 maggio 1999 - dei bandi per l'assegnazione dei premi di laurea per tesi in materia di emigrazione e sul Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1999, previsti dal progetto 2.6 del programma annuale 1999 degli interventi regionali per l'emigrazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 26 marzo 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1522 dell'11 maggio 2001, registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 2001, Registro 1, foglio 29, con la quale è stato approvato il riparto delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi a favore dei corregionali all'estero per l'anno 2001, ed in particolare il pro-

getto B.4 che prevede, tra l'altro, l'assegnazione di premi a tesi di laurea sull'emigrazione o sulla realtà regionale;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto sopra, il Direttore del Servizio autonomo per i corregionali all'estero ha provveduto, con decreto n. 212 del 20 settembre 2001, ad approvare il bando di concorso per l'assegnazione di sei premi di laurea, che all'articolo 4 prevede la nomina di un'apposita Commissione giudicatrice;

VISTA la nota prot. 1211/SACE del 18 ottobre 2001, con la quale il Servizio autonomo per i corregionali all'estero della Presidenza della Giunta regionale chiede la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione dei premi di laurea per tesi in materia di emigrazione e sul Friuli-Venezia Giulia con il compito di assegnare sia i premi relativi all'anno 1999 che quelli relativi all'anno 2001, indicandone la composizione e proponendo l'importo del gettone di presenza per i componenti esterni della stessa;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3718 dell'8 novembre 2001;

DECRETA

E' costituita, presso il Servizio autonomo per i corregionali all'estero della Presidenza della Giunta regionale, la Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione dei premi di laurea per tesi in materia di emigrazione e sul Friuli-Venezia Giulia, con il compito di assegnare sia i premi relativi all'anno 1999 che quelli relativi all'anno 2001, con la seguente composizione:

Presidente:

- dott. Salvatore Fazio, Direttore del Servizio autonomo per i corregionali all'estero.

Componenti:

- prof. Giovanna Bellencin Meneghel, docente presso l'Università degli studi di Udine;
- prof. Raoul Pupo, docente presso l'Università degli studi di Trieste;
- dott.ssa Grazia Levi, esperta in materia di emigrazione;
- m.o Alberto Picotti, esperto in materia di emigrazione.

Segretario:

- dott.ssa Patrizia Vuano, dipendente del Servizio autonomo per i corregionali all'estero.

La Commissione durerà in carica per sei mesi.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per l'anno successivo.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 novembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2001, n. 0437/Pres.

Modifiche statutarie della Banca di Credito Cooperativo della Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede a Tolmezzo (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo della Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Tolmezzo (Udine) dell'8 giugno 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente ad alcuni articoli;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 4 giugno 2001 nella quale si è deliberato in ordine alle succitate modifiche;

VISTA la nota prot. n. FIN. 11906/III/D-1/7-24 del 25 giugno 2001 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Udine, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. 00191420 del 9 agosto 2001, con la quale la Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Vigilanza creditizia e finanziaria - Servizio vigilanza sugli Enti creditizi ha reso noto il parere favorevole all'approvazione dello Statuto della Società, salva la necessità di eliminare dal comma 2 dell'articolo 42 la locuzione «o negli albi professionali dei Revisori contabili, dei dottori commercialisti o dei ragionieri» coerentemente con il disposto dell'articolo 3 del Regolamento del Ministro del Tesoro n. 161/1998, di attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 385/1993, che prescrive per tutti i Sindaci l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili;

VISTA la nota prot. n. FIN. 15233/III/D-1/7-24 del 22 agosto 2001, della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo della Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Tolmezzo (Udine) del 23 agosto 2001;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della stessa Banca del 13 agosto 2001, nella quale è stata approvata l'ulteriore modifica dell'articolo 42 dello Statuto sociale, recependo l'osservazione espressa dalla Banca d'Italia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2939 di data 14 settembre 2001, con la quale sono state approvate, in via preventiva, le modifiche allo Statuto della «Banca di Credito Cooperativo della Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Tolmezzo (Udine);

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della «Banca di Credito Cooperativo della Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Tolmezzo (Udine), di data 7 ottobre 2001, rogito del dott. Romano Lepre, notaio in Tolmezzo, n. di repertorio 35446, n. di raccolta 16032, registrato a Tolmezzo il 17 ottobre 2001 al n. 1050 Serie 1 Pubb., con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 2, 6, 15, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 40 e 42 nonché la soppressione degli articoli 51, 52, 53 e 54 dello Statuto sociale;

VISTO il testo delle modifiche allo Statuto della «Banca di Credito Cooperativo della Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Tolmezzo (Udine), sulle quali è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche allo Statuto della «Banca di Credito Cooperativo della Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Tolmezzo (Udine), relative agli articoli 1, 2, 6, 15, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 40 e 42, nonché la soppressione degli articoli 51, 52, 53 e 54 nel testo specificato in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 novembre 2001

TONDO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA CARNIA
Società cooperativa a responsabilità limitata -
Tolmezzo
(Udine)

STATUTO SOCIALE

Modifica degli articoli 1, 2, 6, 15, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 40 e 42 e soppressione degli articoli 51, 52, 53 e 54.

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata «Banca di Carnia e Gemonese - Credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata».

Art. 2

Sede e competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, n. 25.

La Società ha sedi distaccate/secondarie nel Comune di Paluzza, via Roma, civico n. 94/A e nel Comune di Gemona del Friuli.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i

falliti, nonché coloro che siano assoggettati a liquidazione coatta amministrativa.

Non possono altresì far parte della Società coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 15

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni di legge e nei limiti determinati dall'Autorità di vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di vigilanza.

Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti imposti dalla legge e determinati dall'Autorità di vigilanza.

Art. 27

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

Art. 30

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 32

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 a 13 Consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici o l'incapacità ad esercitare Uffici direttivi, i dipendenti della società e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie operanti nella zona di competenza territoriale della società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, i parenti, coniugi o affini con altri Consiglieri o dipendenti della società, fino al secondo grado incluso.

Art. 33

Durata in carica dei Consiglieri di amministrazione

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente dura in carica tre anni salvo dimissioni o cessazione per altre cause. Gli altri membri del Consiglio di amministrazione scadono per un terzo ogni anno. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica.

I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 34

Sostituzione di Consiglieri di amministrazione per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono,

con l'approvazione del Collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli Amministratori nominati in sostituzione scadono nel momento in cui sarebbero scaduti gli Amministratori che sostituiscono.

Art. 35

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della società;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi staccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, o ai Vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area, se nominati, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate/secondarie, entro limiti di importo graduati. Sempre in materia di erogazione del credito, il Consiglio può inoltre delegare al presidente, o al vice presidente, per il caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del direttore, esclusivamente in caso di urgenza.

Il Consiglio di amministrazione può conferire a singoli Consiglieri o a dipendenti della società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 40

Presidente del Consiglio di amministrazione

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovraintende al normale andamento della Società e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, e in caso di più Vice Presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 42

Composizione del Collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili. Essi devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Almeno due dei sindaci effettivi e due supplenti devono essere scelti tra le persone iscritte nell'albo compilato dalla Federazione locale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici Uffici o l'incapacità ad esercitare Uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Sono altresì motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugio o di affinità fino al

quarto grado con dipendenti della società e la carica di Consigliere o di Sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di Enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci effettivi rimasti in carica.

Art. 51

Soppresso

Art. 52

Soppresso

Art. 53

Soppresso

Art. 54

Soppresso

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2001, n. 0438/Pres.

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede ad Azzano Decimo (Pordenone). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» del 3 ottobre 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTO l'allegato verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 24 settembre 2001, rogito del dott. Giovanni Pascatti, notaio in San Vito al Tagliamento, n. 103577 repertorio, n. 25073 Fascicolo, registrato a Pordenone il 27 settembre 2001, al n. 4503 volume I, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota prot. n. FIN. 17989/III/D-1/1-23 del 9 ottobre 2001 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del Credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Pordenone, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 4352 del 15 ottobre 2001, della Filiale di Pordenone della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si comunica che l'Istituto «ha rilasciato, in data 11 ottobre 2001, alla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese (8356) il provvedimento di accertamento ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per la modifica statutaria concernente la conversione del capitale sociale in euro»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3535 del 26 ottobre 2001;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata», sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

• E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone), nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 20

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente ed il cui valore nominale non può essere inferiore a euro 2,58 (duevirgolacinquantotto) né superiore a euro 5,16 (cinquevirgolasedici). Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 49. Il Consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 novembre 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE DELEGATO AL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO 15 novembre 2001, n. 8.

Deroghe all'orario di apertura al pubblico degli Uffici tavolari e Sezioni staccate nelle due giornate antecedenti le festività di Natale e Capodanno.

L'ASSESSORE DELEGATO AL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO

VISTA la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, ed in particolare gli articoli 16 e 43 che demandano all'Assessore regionale al libro fondiario la fissazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici tavolari e Sezioni staccate nonché dell'orario di presentazione delle domande tavolari;

VISTO il decreto assessorile del 24 maggio 2000, n. 2/LF/00 con il quale sono stati fissati gli orari di apertura al pubblico degli Uffici tavolari della Regione e delle loro Sezioni staccate nonché gli orari di ricezione delle domande tavolari;

RILEVATO che si rende opportuno apportare una deroga all'orario fissato con il decreto sopracitato, nelle due giornate feriali rispettivamente antecedenti la festività di Natale e quella di Capodanno, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale da parte del personale addetto agli Uffici;

DECRETA

Nelle due giornate rispettivamente antecedenti le festività di Natale e Capodanno, l'orario di presentazione delle domande e quello di consultazione del libro fondiario e di tutte le altre attività connesse è fissato dalle ore 9.10 alle ore 11.40.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 novembre 2001

FRANZUTTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2001, n. 3424.

Legge regionale 10/2001, articolo 2, comma 30. Modifiche all'elenco dei sostituti dei dirigenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale, adottata nel corso della seduta del 28 agosto 2001, con la quale è stato istituito - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, trentesimo comma, della legge regionale n. 10/2001 -, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'elenco dei sostituti dei dirigenti, di cui all'articolo 49, terzo comma, della legge regionale n. 18/1996;

ATTESE le successive modificazioni apportate al suddetto elenco;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale adottata nel corso della seduta del 2 ottobre 2001, con la quale al consigliere, con profilo professionale giuridico amministrativo legale, dott. Giuseppe Napoli, è stato revocato l'incarico di sostituto del Direttore del Servizio informazioni, documentazioni e studi della direzione regionale per le Autonomie locali, a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione di detto provvedimento;

RITENUTO conseguentemente di provvedere all'aggiornamento del suddetto elenco dei sostituti dei dirigenti, come da allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la legge regionale n. 10/2001;

all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, è apportata all'elenco dei sostituti dei dirigenti - istituito presso la Presidenza della Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 2001, ai sensi dell'articolo 2, trentesimo comma, della legge regionale n. 10/2001 - la modifica risultante dall'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione verrà pubblicata nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Funzionari sostituti di dirigenti ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996

Giuridico-amministrativo-legale

Avian Enrica

Bortotto Marina

Bursich Eugenio

Cupelli Roberta

De Menech Francesca

Firmani Chiara

Fornasari Fulvio

Fossati Giuseppina
Golino Loretta
Gregori Chiara
Mazzolini Aldo Roberto
Mighetti Gianni
Nilia Ferruccio
Obit Armando
Pacor Giorgio
Peris Anna
Perocco di Meduna Daniele
Pontoni Giorgio
Rocella Alfredo
Sepin Claudio
Spagnul Gianfranco
Spangaro Chiaretta
Turello Oriano
Valenti Angela
Zacutti Emanuela
Zampar Marco
Zanier Pierino
Zinnanti Mauro

Programmatico-statistico

Biecker Luciano
Janezic Adriana

Finanziario-contabile-economico

Chiarelli Lucio
Menon Sergio

Urbanista

Rumor Roberto
Tomai Elia
Bertani Ferdinando
Mussutto Francesco

Ingegnere

Cartagine Paolo
Pocecco Giorgio
Stefanelli Paolo
Gubertini Pier Paolo
Atlamazoglou Anastassia
Ceschia Giovanni
Manià Tiziana

Didattico

Antona Maria Teresa
Salamone Giuseppe

Ispettore forestale

Cavani Aldo
Gogliani Paolo
Gottardo Emilio
Marini Rolando Valentino
Toffoletti Giancarlo
De Cecco Matteo
Canciani Sardo
Cappellozza Luisa
Fagherazzi Giorgio
Rossi Oscar

Agronomo

Degenhardt Giovanni
Del Zan Francesco
Taccheo Maria
Bizjak Pietro
Clabassi Ivano
Osgnach Renato
Mauro Eros
Fabbro Claudio
Petris Giovanni
Scaringella Silverio
Della Vedova Rolando
Carminati Luigi
Collavini Paolo
Cuzzi Roberto
Frausin Carlo
Giordano Giuseppe
Pizzal Lucio
Deluisa Andrea
Peressini Silvano
Youssef Jamil

Geologo

Tirelli Tiziano

Lizzi Giorgio

Gasparo Fulvio

Castro Ramiro

Medico

Coppola Nora

Tecnico

Giuliani Marco

Consiglieri sostituti di dirigenti ai sensi degli articoli 49 della legge regionale 18/1996 e 2 della legge regionale 31/1997

Giuridico-amministrativo-legale

Dobrina Anna Maria

Vigini Mauro

Coslovich Adriano

Ambrosi Eugenio

Giani Arianna

Zubin Franco

Vernier Alessandra

Campo Salvatore

Coloni Alessandra

Marsi Susanna

Perkon Giuseppe

Tomat Anna

Programmatico-statistico

Bergamo Giovanni

Finanziario-contabile-economico

Manca Antonella

Pastore Gemma

Macovaz Gisella

De Lorenzi Grazia

Degano Daniela

Ingegnere

Agapito Luciano

Schak Roberto

Acvanzini Massimo

Parmeggiani Franco

Sassonia Angelo

Urbanista

Giust Pietro

Geologo

Sanna Sebastiano

Ispettore forestale

Sulli Luciano

Agronomo

Colugnati Giovanni

Miniussi Francesco

Zanella Alessandro

Tecnico

Pozzecco Luciano

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3448. (Estratto).

D.P.R. 203/1988, articolo 17. Società Elettra GLT S.p.A.; parere non favorevole alla realizzazione di un impianto in Comune di Trieste (Trieste).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, che all'articolo 17 stabilisce la procedura autorizzatoria da applicare alle centrali termoelettriche ed alle raffinerie di olii minerali;

(omissis)

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 88/2000 del 31 marzo 2000 con il quale la Società Elettra GLT S.p.A. con sede in Comune di Trieste via di Servola 1, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 nonché dell'articolo 17 del D.P.R. 24 mag-

gio 1988 n. 203, a potenziare l'impianto di cogenerazione, già autorizzato con il D.M. 15 novembre 1991, sino ad una potenza termica immessa con il combustibile di circa 380 MW ed elettrica di circa 170 MW;

VISTA la domanda del 6 novembre 2000, presentata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia dalla Società Elettra GLT S.p.A., ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 203/1988, per la modifica dei limiti alle emissioni di NOx e SO_2 relativo alla centrale termoelettrica a ciclo combinato CET presso l'acciaieria di Servola sito in Comune di Trieste;

VISTA la nota prot. n. 225318 del 27 novembre 2000 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con la quale viene richiesto alla Regione di formulare le proprie osservazioni in merito al progetto della centrale in oggetto;

VISTA la nota prot. 9070/Sal.P.1.1 del 19 aprile 2001 con la quale la Direzione regionale della Sanità, sentita la competente A.S.S. n. 1 «Triestina», ribadisce le perplessità in merito al progetto peraltro già espresse in fase di Procedura V.I.A.;

VISTA la nota 8479/2001/DG/24 del 30 maggio 2001 con la quale l'A.R.P.A. del Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere sfavorevole alla variazione incrementale rispetto alle prescrizioni V.I.A. per i parametri NOx e SO_2;

ATTESO che il decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato riprende i limiti fissati nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/4683 del 28 marzo 2000 e che il rispetto di tali valori costituisce condizione indispensabile al giudizio positivo relativamente alla compatibilità ambientale della centrale termoelettrica;

RITENUTO che a monte di ogni considerazione relativa alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrebbe essere acquisito un parere da parte del Ministero dell'Ambiente relativamente al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/4683 del 28 marzo 2000;

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere non favorevole alla modifica dei limiti alle emissioni di NOx e SO_2 relativo alla centrale termoelettrica a ciclo combinato CET presso l'acciaieria di Servola sito in Comune di Trieste da parte della Società Elettra GLT S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste (Trieste) in via di Servola 1.

Copia in estratto del presente provvedimento sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3495. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Marano Lagunare (Udine). Autorizzazione alla alienazione di due aree soggette ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

- mapp. n. 210/b (già porzione del mappale n. 15) del foglio n. 4 del Comune censuario di Marano Lagunare, della superficie di mq. 198, al prezzo unitario di lire 60.000 al mq. (euro 30,99);

- mapp. n. 210/c (già porzione del mappale n. 15) del foglio n. 4 del Comune censuario di Marano Lagunare, della superficie di mq. 79, al prezzo unitario di lire 60.000 al mq. (euro 30,99).

2. Di prescrivere che la presente autorizzazione decada qualora, entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Marano Lagunare (Udine), la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista.

3. Di prescrivere che il Comune di Marano Lagunare (Udine) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti di cui al punto 2. al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali.

4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Marano Lagunare (Udine) ricaverà dalla alienazione di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività di Marano Lagunare.

5. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri Uffici ed Amministrazioni, nonchè l'acquisizione e osservanza di ogni

altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme;

6. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2001, n. 3514.

Legge regionale 18/1996, articolo 35, comma 5. Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con D.G.R. 2868/2001. Determinazione del gettone di presenza.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2868 del 7 settembre 2001 è stato costituito il Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 e ne è stato nominato Presidente il dott. Enrico Cavalieri, procuratore presso il Tribunale di Tolmezzo;

VISTA la nota prot. 35696/DOP/2/gg dell'11 ottobre 2001 con la quale la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale chiede di provvedere alla determinazione del gettone di presenza spettante al predetto Presidente ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 18/1996, proponendo un importo di lire 400.000, attesa la rilevanza della funzione rivestita dallo stesso;

RITENUTO di provvedere in conformità;

all'unanimità;

DELIBERA

l'importo del gettone di presenza spettante al dott. Enrico Cavalieri, Presidente del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2868 del 7 settembre 2001, viene determinato in lire 400.000.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2001, n. 3547.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatoria e direttive generali per la gestione del capitolo 599, U.P.B. 52.3.4.1.2603, spese per il lavoro interinale per gli anni 2001, 2002, 2003. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, che, al comma 1, lettera b), prevede che la Giunta regionale definisce obiettivi, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, mentre al comma 1 quater stabilisce che «nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori regionali e ai Direttori di Servizio autonomo»;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», come modificata dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 117, con la quale è stato introdotto e disciplinato l'istituto del lavoro temporaneo;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196/1997, che autorizza la stipula dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali nonché nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatti salvi gli espressi divieti previsti dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 9 del Contratto collettivo di lavoro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Stato giuridico del personale regionale 1994-1997 - Area non dirigenziale e successive modificazioni ed integrazioni, il quale individua le ipotesi in cui l'Amministrazione regionale può avvalersi di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi di sostituzione dei dipendenti comunque assenti con diritto alla conservazione del posto, di compensazione della minore presenza in servizio di dipendenti che usufruiscono di rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché per fronteggiare particolari esigenze di carattere temporaneo e per la realizzazione di progetti obiettivo, per i quali non sia sufficiente il personale in servizio;

CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 1, del Contratto collettivo di lavoro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Stato giuridico del personale re-

gionale 1994-1997 - Area non dirigenziale e successive integrazioni, prevede che le assunzioni a tempo determinato possono essere disposte per qualifiche non superiori a quella di Consigliere;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 10, comma 1, del Contratto collettivo di lavoro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Stato giuridico del personale regionale 1994-1997 - Area non dirigenziale e successive integrazioni, stabilisce che alla sostituzione di personale con qualifica di Funzionario si provvede mediante assunzioni di personale con qualifica di Consigliere;

VISTO l'articolo 2, comma 43, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, il quale prevede che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato avvengano mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego nonché mediante utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali;

PRESO atto che l'articolo 2, comma 46, della succitata legge regionale n. 10/2001, consente che possano continuare ad essere utilizzate, non oltre il 31 dicembre 2001, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e scadute il 31 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 2, comma 44, della succitata legge regionale n. 10/2001, il quale stabilisce che per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, recante «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7», ed in particolare l'articolo 29;

ATTESO che la legge regionale n. 23 di data 12 settembre 2001 ha stanziato sul capitolo di spesa per il lavoro interinale, di nuova istituzione, n. 599 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.4.1.2603, l'importo di lire 500 milioni per l'anno 2001, nonché l'importo di lire 10 miliardi sia per l'anno 2002 sia per l'anno 2003;

RITENUTO di delegare il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale alla gestione delle risorse finanziarie del summenzionato capitolo di spesa 599 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

RITENUTO di approvare l'allegato programma di attività relativo al lavoro interinale per gli anni 2001, 2002 e 2003 al fine di assicurare la continuità del servizio;

RITENUTO di emanare le opportune direttive generali per l'azione amministrativa con riferimento alla gestione del detto capitolo 599;

VISTO l'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del quale i Direttori di servizio stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

ATTESO che il Servizio organizzazione e metodi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvederà alla stipula dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo con le imprese fornitrici iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed individuate secondo le procedure di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente;

RITENUTO di autorizzare il Direttore del Servizio organizzazione e metodi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale alla stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo con le imprese fornitrici come sopra individuate;

DATA informativa alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del Documento stralcio al contratto collettivo di lavoro 1994-1997 - area non dirigenziale, concernente il «Sistema delle relazioni sindacali» ed effettuato l'esame congiunto in data 8 ottobre 2001;

ATTESO che si è provveduto agli adempimenti previsti dalla circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale n. 4 del 3 maggio 2001 ed in particolare che si è inviato per posta elettronica, con il prescritto necessario assenso dell'Assessore al personale, il testo della presente deliberazione alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta, alla Ragioneria generale, all'Ufficio legislativo e legale e all'Ufficio di piano in data 9 ottobre 2001;

PRESO ATTO che nessuna osservazione è pervenuta dai suddetti Uffici;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive integrazioni, l'allegato programma con le direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con riferimento alla gestione delle spese previste per la fornitura di lavoro temporaneo per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale è delegato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come inserito dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, ad operare per gli anni 2001, 2002 e 2003 le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 599, nell'ambito

dell'unità previsionale di base n. 52.3.4.1.2603, per la fornitura di lavoro temporaneo.

Il Direttore del Servizio organizzazione e metodi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale è autorizzato alla stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo con le imprese fornitrici iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed individuate secondo le procedure di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 67

Programma e direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo n. 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

L'articolo 2, comma 43, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, prevede, quali modalità per reperire personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego e l'utilizzo delle graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

Le graduatorie utilizzabili sono:

- graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44;
- graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, relative alla qualifica funzionale di consigliere, profili professionali programmatico-statistico, geologo, ispettore forestale e urbanista.

Con riferimento alle graduatorie di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 44/1988, l'articolo 2, comma 46, della legge regionale n. 10/2001, consente peraltro che le stesse possano continuare ad essere utilizzate fino alla data del 31 dicembre 2001.

Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'articolo 2, comma 44, della citata legge regionale n. 10/2001, prevede altresì che l'Amministrazione regionale possa ricorrere al lavoro interinale.

Esercizio finanziario 2001

La legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 ha stanziato sul capitolo di spesa per il lavoro interinale, di nuova istituzione, n. 599, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.4.1.2603, l'importo di lire 500 milioni.

Fermo restando l'utilizzo, in virtù dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, delle graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, per tutte le ipotesi di sostituzione previste dal Contratto collettivo fino alla data del 31 dicembre 2001, nonché, ove possibile, delle graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, ovvero il ricorso alle liste di collocamento per le qualifiche ivi previste, lo stanziamento sul capitolo 599 di lire 500 milioni per il ricorso al lavoro interinale per l'anno 2001, sarà destinato, stante anche la limitatezza delle risorse economiche, esclusivamente per fronteggiare particolari esigenze di carattere temporaneo e per la realizzazione di progetti obiettivo per i quali non sia sufficiente il personale in servizio qualora si tratti di figure professionali non presenti all'interno delle suddette graduatorie e liste ovvero non immediatamente reperibili a fronte di situazioni di urgenza, secondo i criteri generali di seguito indicati.

Esercizi finanziari 2002 e 2003

Per tali anni non saranno più utilizzabili le graduatorie predisposte per la sostituzione del personale assente ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, in quanto la loro validità permane, come già detto, fino al 31 dicembre 2001, in virtù dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.

Si continueranno ad utilizzare, ove possibile, le graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, relative alla qualifica funzionale di Consigliere, profili professionali programmatico-statistico, geologo, ispettore forestale e urbanista.

Si ricorrerà altresì all'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Per gli anni 2002 e 2003, la legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 ha previsto sul capitolo 599 uno stanziamento pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni indicati per il ricorso al lavoro interinale.

In merito alla scelta tra l'avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ed il ricorso al lavoro interinale, si rende necessario in sede di programmazione precisare i criteri di indirizzo.

Per quanto concerne la qualifica funzionale di commesso e coadiutore si ricorrerà prioritariamente alle liste del collocamento, anche per non aumentare i costi di reperimento di personale per cui non sia richiesta al-

cuna professionalità particolare, salva la facoltà di far utilizzo del lavoro interinale qualora la selezione prevista dalla normativa vigente per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni non venisse superata da alcuno dei candidati avviati a selezione dall'Ufficio di collocamento a seguito della chiamata.

Per il personale con la qualifica funzionale di segretario e consigliere si ricorrerà senz'altro al lavoro interinale, salva la presenza nelle graduatorie esistenti di candidati, atteso che gli Uffici del collocamento non predispongono graduatorie per le qualifiche più elevate.

Con riferimento alla qualifica funzionale di funzionario, fermo restando quanto sopra, si potrà utilizzare il lavoro temporaneo nell'osservanza di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, del Contratto collettivo di lavoro - Stato giuridico del personale regionale 1994-1997 - Area non dirigenziale e successive integrazioni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che pone un espresso limite, statuendo che alla sostituzione di personale con qualifica di Funzionario si provvede con personale con qualifica di Consigliere.

Criteri generali

La legge sul lavoro interinale non fissa direttamente limiti massimi percentuali di utilizzo dei prestatori di lavoro temporaneo, ma, all'articolo 1, comma 8, stabilisce che tali prestatori di lavoro non possono superare la percentuale dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'articolo 10, comma 1, del Contratto collettivo di lavoro - Stato giuridico del personale regionale 1994-1997 - Area non dirigenziale e successive integrazioni, stabilisce un limite massimo alle assunzioni solo nelle ipotesi in cui queste vengano effettuate per fronteggiare particolari esigenze di carattere temporaneo nonché per la realizzazione di progetti-obiettivo per i quali non sia sufficiente il personale in servizio. In tali casi, il limite non può essere superiore al 5% del personale regionale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nessun limite è previsto dal Contratto collettivo nel caso in cui si proceda ad assunzioni per le altre finalità previste.

Poiché l'articolo 2, comma 44, della legge regionale n. 10/2001 prevede il ricorso al lavoro temporaneo nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, si ritiene di poter utilizzare il lavoro interinale senza limiti percentuali nelle seguenti ipotesi:

- per la sostituzione di dipendenti assenti per gravidanza e puerperio;
- per la sostituzione di dipendenti assenti per l'assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi;
- per la sostituzione di dipendenti assenti per malattia;
- per la sostituzione di dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli assessori regionali, nonché alle segreterie dei gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei vice presidenti del Consiglio regionale;
- per la sostituzione di dipendenti che fruiscono di permessi non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, per cure e assistenza ai figli ovvero per ragioni di studio;
- per la sostituzione di dipendenti che fruiscono di aspettative sindacali o per mandato politico;
- per la sostituzione di dipendenti comunque assenti con diritto alla conservazione del posto;
- per compensare la minore presenza in servizio di dipendenti che usufruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quel che concerne l'esigenza di ricorrere al lavoro temporaneo per fronteggiare particolari esigenze di carattere temporaneo nonché per la realizzazione di progetti-obiettivo per i quali non sia sufficiente il personale in servizio, dovrà essere rispettato il predetto limite massimo del 5%.

Non essendo possibile, in un programma a carattere generale, la preventiva individuazione dell'esatto numero di lavoratori temporanei che verranno impiegati, dipendendo la relativa consistenza numerica anche dalle esigenze di volta in volta segnalate dagli uffici dell'Amministrazione regionale, la quantificazione delle unità necessarie sarà sottoposta a vincoli di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 196/1997, non si utilizzerà il lavoro temporaneo per le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi.

In particolare, in assenza di specifica individuazione all'interno del Contratto collettivo di lavoro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Stato giuridico del personale regionale 1994/1997 - Area non dirigenziale, sarà escluso il ricorso al lavoro interinale per le seguenti qualifiche funzionali:

- agente tecnico, profilo professionale autista;
- coadiutore-guardia, profili professionali guardia del C.F.R., guardia ittica;

- segretario-maresciallo, profili professionali maresciallo del C.F.R., maresciallo ittico;
- consigliere, profili professionali consigliere ispettore forestale, consigliere forestale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196/1997, non si utilizzerà il lavoro interinale per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto 31 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto riguarda la durata del periodo di assegnazione del lavoratore temporaneo presso l'Amministrazione regionale quale impresa utilizzatrice, esso sarà stabilito avuto riguardo alla presunta durata della causale per cui si ricorre al lavoro temporaneo, alle specifiche esigenze rappresentate dall'Ufficio di destinazione, nonché alla disponibilità di risorse, fermo restando che per la durata massima del rapporto, trova applicazione il disposto dell'articolo 10 del Contratto collettivo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Stato giuridico del personale regionale 1994/1997 - Area non dirigenziale.

Quanto ai lavoratori interinali cui si fa ricorso per compensare la minor presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, essi presteranno servizio con orario settimanale da individuarsi in relazione alle esigenze degli Uffici. La sostituzione avrà riguardo alle necessità dell'Ufficio di assegnazione, per cui potrà risultare più funzionale utilizzare un unico lavoratore interinale a tempo pieno per compensare l'orario di due o più dipendenti a tempo parziale. Se i lavoratori a tempo parziale dovessero appartenere a qualifiche funzionali diverse, sarà l'Ufficio di assegnazione a segnalare la qualifica di cui necessita in via primaria.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2001, n. 3755.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2015 del 13 giugno 2001 con la quale la Cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 C.C. e il dott. Daniele Delli Zotti ne veniva nominato Commissario governativo;

VISTA la relazione del predetto Commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal commissario governativo di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 1° ottobre 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Andrea Paoloni, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita il 28 settembre 1999, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Andrea Paoloni, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, è nominato Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Attimis. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 27 agosto 2001 il Comune di Attimis ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Attimis. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 25 settembre 2001 il Comune di Attimis ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 26 ottobre 2001 il Comune di Campoformido ha adottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 66 del 26 ottobre 2001 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Faedis. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 38 del 23 agosto 2001 il Comune di Faedis ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Claut. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 24 del 12 ottobre 2001 il Comune di Claut ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Manzano. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 77 del 30 ottobre 2001 il Comune di Manzano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 28 al Piano regolatore generale prendendo atto che:

- il Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 17 settembre 2001 ha espresso parere favorevole;
- non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
- non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sequals. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 6 ottobre 2001 il Comune di Sequals ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Trasaghis. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazioni consiliari n. 29 del 25 giugno 2001 e n. 50 del 24 settembre 2001 il Comune di Trasaghis ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 120 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 115 del 24 settembre 2001 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 120 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 120 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 121 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 116 del 24 settembre 2001 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 121 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 121 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Tariffe professionali delle guide alpine per l'anno 2002.

Collegio guide alpine - Maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine del Friuli-Venezia Giulia

Si comunicano le tariffe minime da applicare nell'esercizio dell'attività di guida alpina nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2002, corrispondenti a quelle approvate dal Direttivo del Collegio Nazionale del 5 ottobre 2001.

• giornata escursionistica euro 160 + I.V.A. (pari a lire 309.800 + I.V.A.)

• giornata alpinistica euro 180 + I.V.A. (pari a lire 348.500 + I.V.A.)

• giornata istruttore euro 206 + I.V.A. (pari a lire 398.900 + I.V.A.)

• per lavori in f. esposiz. euro 206 + I.V.A. (pari a lire 398.900 + I.V.A.)

• tariffa oraria euro 30 + I.V.A. (pari a lire 58.100 + I.V.A.)

Trieste, 18 ottobre 2001

Il Presidente del Consiglio
Guide alpine Friuli-Venezia Giulia:
(firma illeggibile)

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Decreto del Direttore sostituto del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 29 ottobre 2001, n. 69-SAPAL. Comitato provinciale INPS di Udine. Sostituzione di un componente. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 14 novembre 2001. Errata corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 novembre 2001, nell'avviso di cui all'oggetto, a pag. 9465, nel sommario, ed a pag. 9556 anzichè:

«Decreto del Direttore sostituto del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 29 ottobre 2001, n. 49-SAPAL. Comitato provinciale INPS di Udine. Sostituzione di un componente.»,

deve leggersi:

«Decreto del Direttore sostituto del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 29 ottobre 2001, n. 69-SAPAL. Comitato provinciale INPS di Udine. Sostituzione di un componente.».

ENTE TUTELA PESCA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
UDINE

Canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia; costo del rilascio duplicati; addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti allegati annuali e dei loro duplicati. Anno 2002. Deliberazione del Consiglio direttivo 11 ottobre 2001, n. 23.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente tutela pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA in particolare la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata ed integrata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 e l'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 che demandano al Consiglio direttivo dell'Ente il compito di determinare l'importo dei canoni, anche diversificati all'interno dei singoli tipi di licenza, per l'esercizio della pesca;

VISTO che dall'1 gennaio 2002 la valuta europea sarà l'euro e pertanto tutti gli importi dei canoni 2002 dovranno essere espressi nella suddetta valuta;

RITENUTO di confermare per i diversi tipi di licenze ed autorizzazioni per l'anno 2002 gli importi dei canoni adottati nell'anno 2001, si precisa che per poter convertire le lire in euro e quindi effettuare i necessari arrotondamenti, si indicheranno i canoni comprensivi dell'imposta di bollo di lire 20.000, pari a euro 10,33. Un tanto al fine di determinare una cifra il più possibile aderente a quella attuale e per eliminare qualsiasi disguido all'utenza. Pertanto i canoni comprensivi dell'imposta di bollo saranno evidenziati con un asterisco:

Licenza di pesca di tipo «A» (per pesca con bilancia fissa)

canone annuale: lire 2.500.000 euro 1.291,14

Licenza di pesca di tipo «B»

canone annuale: ordinario lire 90.000 euro 46,48

per minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni lire 20.000 euro 10,33

Autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre Regioni d'Italia:

- annuale: lire 200.000 + bollo 20.000 = lire 220.000 euro *113,62
- mensile: lire 100.000 + bollo 20.000 = lire 120.000 euro *61,97
- settimanale: lire 50.000 + bollo 20.000 = lire 70.000 euro *36,15
- giornaliera: lire 10.000 + bollo 20.000 = lire 30.000 euro *15,49

Autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero:

- mensile: lire 100.000 + bollo 20.000 = lire 120.000 euro *61,97
- settimanale: lire 50.000 + bollo 20.000 = lire 70.000 euro *36,15
- giornaliera: lire 10.000 + bollo 20.000 = lire 30.000 euro *15,49

Autorizzazione di pesca turistica per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero o in altre Regioni d'Italia:

- mensile valida per la zona «A», così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2002, e per i laghi di: Barcis, Ca' Selva, Cavazzo, Pramollo, Redona, Sauris e Verzegnis:

lire 25.000+ bollo 20.000 = lire 45.000 euro *23,24

1) il canone ordinario per la licenza di pesca tipo «B» viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2002;

2) per i militari residenti fuori Regione in servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia il canone dell'autorizzazione, al netto dell'imposta di bollo, è ridotto del 50%;

3) per gli stranieri residenti e/o domiciliati nella Regione e per i cittadini nati nella Regione ed iscritti A.I.R.E. (Albo degli italiani residenti all'estero) il canone dell'autorizzazione mensile valida per 16 uscite è confermato in lire 5.000 + bollo 20.000 = lire 25.000, pari a euro *12,91;

4) al pagamento del canone relativo alla licenza o all'autorizzazione si provvede mediante versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente;

5) qualora il pescatore richieda la spedizione al proprio domicilio della licenza di pesca sportiva, ovvero del libretto allegato annuale 2002, sarà tenuto al pagamento dell'importo forfetario di lire 8.000, pari a euro 4,13, a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie, da liquidarsi unitamente al pagamento del canone tramite versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente; la stessa somma di lire 8.000, pari a euro 4,13, dovrà essere versata sul medesimo conto corrente postale in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio dei duplicati dei documenti sopraindicati ovvero della licenza con l'annotazione dell'avvenuto cambio di residenza;

6) il costo per il rilascio di un duplicato di licenza o autorizzazione ovvero del libretto allegato annuale 2002 è confermato in lire 5.000, pari a euro 2,58;

RITENUTO di confermare che per le singole autorizzazioni di pesca sono consentite le seguenti uscite:

- 16 uscite al mese per il tipo annuale;
- 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;
- 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

all'unanimità,

DELIBERA

per le causali di cui in in premessa:

1) per l'anno 2002 i canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia sono riconfermati, come per il 2001, nei seguenti importi comprensivi dell'imposta di bollo qualora dovuta, ed in tal caso evidenziati con un asterisco:

Licenza di pesca di tipo «A» (per pesca con bilancia fissa)

canone annuale: lire 2.500.000 euro 1.291,14

Licenza di pesca di tipo «B»

canone annuale: ordinario lire 90.000 euro 46,48

per minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni lire 20.000 euro 10,33

Autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre Regioni d'Italia:

- annuale: lire 200.000 + bollo 20.000 = lire 220.000 euro *113,62
- mensile: lire 100.000 + bollo 20.000 = lire 120.000 euro *61,97
- settimanale: lire 50.000 + bollo 20.000 = lire 70.000 euro *36,15
- giornaliera: lire 10.000 + bollo 20.000 = lire 30.000 euro *15,49

Autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero:

- mensile: lire 100.000 + bollo 20.000 = lire 120.000 euro *61,97
- settimanale: lire 50.000 + bollo 20.000 = lire 70.000 euro *36,15
- giornaliera: lire 10.000 + bollo 20.000 = lire 30.000 euro *15,49

Autorizzazione di pesca turistica per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero o in altre Regioni d'Italia:

- mensile valida per la zona «A», così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2002, e per i laghi di: Barcis, Ca' Selva, Cavazzo, Pramollo, Redona, Sauris e Verzegnis:

  lire 25.000+ bollo 20.000 = lire 45.000 euro *23,24

2) il canone ordinario per la licenza di pesca tipo «B» viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2002;

3) per i militari residenti fuori Regione in servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia il canone dell'autorizzazione, al netto dell'imposta di bollo, è ridotto del 50%;

4) per gli stranieri residenti e/o domiciliati nella Regione e per i cittadini nati nella Regione ed iscritti A.I.R.E. (Albo degli Italiani residenti all'estero) il canone dell'autorizzazione mensile valida per 16 uscite è confermato in lire 5.000 + bollo 20.000 = lire 25.000, pari a euro *12,91;

5) al pagamento del canone relativo alla licenza ed autorizzazione si provvede mediante versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente;

6) qualora il pescatore richieda la spedizione al proprio domicilio della licenza di pesca sportiva, ovvero del libretto allegato annuale 2002, sarà tenuto al pagamento dell'importo forfetario di lire 8.000, pari a euro 4,13, a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie, da liquidarsi unitamente al pagamento del canone tramite versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente; la stessa somma di lire 8.000, pari a euro 4,13, dovrà essere versata sul medesimo conto corrente postale in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio dei duplicati dei documenti sopraindicati ovvero della licenza con l'annotazione dell'avvenuto cambio di residenza;

7) il costo per il rilascio di un duplicato di licenza o autorizzazione ovvero del libretto allegato annuale 2002 è confermato in lire 5.000, pari a euro 2,58;

8) si conferma che per le singole, autorizzazioni di pesca sono consentite le seguenti uscite:

- 16 uscite al mese per il tipo annuale;
- 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;
- 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale;

IL PRESIDENTE: Ezio Fain

COMUNE DI BUTTRIO
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e servizio delle pubbliche affissioni.

1. Ente concedente: Comune di Buttrio - via Divisione Julia n. 36 - 33042 Buttrio (Udine) - Cod. fisc. e Partita I.V.A. 00471940304.

2. Procedura di aggiudicazione: asta pubblica.

3. Canone annuo posto a base d'asta: euro 39.360.

4. Durata del contratto: 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

5. Termine ricezione delle offerte: ore 12.00 del 18 dicembre 2001.

Il bando integrale è disponibile presso l'ufficio tributi del Comune di Buttrio - telefono 0432/674122 - Fax 0432/673490.

Buttrio, 3 dicembre 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI:
Mario Cassisi

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare da effettuare presso i Comuni appartenenti al distretto socio-sanitario di Cividale del Friuli. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 21 novembre 2001 è stato pubblicato l'avviso di cui all'oggetto.

Nella pagina 9640, seconda colonna anzichè «La gara sarà esperita in seduta aperta al pubblico presso la sede Municipale il giorno 26 novembre alle ore 09.00.»,

deve leggersi: «La gara sarà esperita in seduta aperta al pubblico presso la sede Municipale il giorno 5 dicembre 2001 alle ore 11.30.».

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara mediante asta pubblica per la gestione completa del servizio assistenziale e tutelare della Casa di soggiorno per anziani del Comune, dall'aggiudicazione al 31 dicembre 2004.

E' indetta asta pubblica ad unico incanto ex articolo 23, lettera b), del decreto legislativo n. 157/1995, per la gestione completa del servizio assistenziale e tutelare della Casa di soggiorno per anziani del Comune, dall'aggiudicazione al 31 dicembre 2004.

L'importo posto a base d'asta, riferito ad ogni giornata di assistenza a favore di ogni singolo ospite assistito nella Casa, è determinato in euro 20,00 - pari ad un importo complessivo presunto di euro 1.393.840,00, più I.V.A.

Le offerte, da inviare al Comune di Gemona del Friuli in busta chiusa e sigillata, dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 gennaio 2002.

Il Bando integrale, le modalità dell'offerta ed il foglio d'oneri e condizioni sono reperibili presso l'Ufficio comunale preposto ai Servizi socio assistenziali. La pubblicazione del Bando sulla G.U.C.E. è stata chiesta il 15 novembre 2001.

Gemona del Friuli, 16 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Roberto Copetti

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Avviso di gara esperita per la fornitura di un biotrituratore per la riduzione volumetrica di rifiuti vegetali.

A seguito di asta pubblica esperita il 23 ottobre 2001 con il criterio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358/1992 è stata aggiudicata la fornitura di un biotrituratore per la riduzione volumetrica di rifiuti vegetali.

Ditte partecipanti: 2.

Ditte escluse: 1.

Ditta aggiudicataria: Caravaggi Gian Lorenzo di Pontoglio (Brescia) per un importo di lire 145.638.000 (euro 75.215,75) I.V.A. esclusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing Gianfranco Guzzon

Avviso di asta pubblica per la fornitura di carta, cancelleria e materiale di consumo per apparecchiature informatiche per il Settore Eco-Sociale.

E' indetta asta pubblica per l'appalto della fornitura di carta, cancelleria e materiale di consumo per apparecchiature informatiche per il Settore Eco-Sociale del Comune di Grado.

Prezzo a base d'asta: euro 30.643,17, oltre all'I.V.A. di legge.

Criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'appalto, ai sensi dell'articolo 73 lettera c) e 76 comma 1 e 2 del Regio decreto n. 827/1924.

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio protocollo entro le ore 13.00 del giorno 14 gennaio 2002, pena l'esclusione.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando integrale e del Capitolato potranno essere richiesti al Servizio cultura, istruzione, sport e politiche giovanili - telefono 0431/82630 o visionati sul sito: www.comune.grado.go.it..

Grado, 22 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Enzo Olivotto

COMUNE DI LESTIZZA
(Udine)

Avviso d'asta per l'acquisto di un misuratore di velocità istantaneo dei veicoli per la polizia comunale.

Ente appaltante: Comune di Lestizza - via Roma, 36 - 33050 Lestizza telefono 0432/761935 - fax 0432/761700.

In esecuzione della determina del Responsabile del procedimento n. 1134 del 21 novembre 2001 è stata indetta, ai sensi del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 un'asta pubblica per un importo a base d'asta di lire 16.000.000 (euro 8.263,3) + 20% I.V.A.

Informazioni inerenti la gara possono essere richie-

ste presso l'Ufficio tecnico o presso l'Ufficio polizia comunale del Comune di Lestizza, dal lunedì al venerdì telefonando al n. 0432/761935.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2001.

L'apertura dei plichi: si terrà alle ore 12.00 del 21 dicembre 2001 presso il Comune di Lestizza.

Copia dell'avviso d'asta potrà essere richiesta presso l'Ufficio segreteria del Comune (0432/760084).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Arch Andrea Bindelli

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso di pubblico incanto per l'appalto dei lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica, con struttura prefabbricata.

Gara L. 22/2001.

1) Stazione appaltante: Comune di Porcia, via De' Pellegrini, 4 - 33080 Porcia (Pordenone) - fax 0434/921610 - tel. 0434/596911.

2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994.

3) Luogo di esecuzione: località Roraipiccolo (Porcia) tra le Scuole elementare e materna di via Vittorino da Feltre.

Descrizione: l'appalto, da realizzare conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 109/1994 (appalto integrato), ha per oggetto la progettazione esecutiva, così come definita dall'articolo 35 e seguenti del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, redatta sulla base del progetto definitivo, approvato dall'Amministrazione comunale, nonchè i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per l'esecuzione delle opere che consistono nella realizzazione della nuova mensa scolastica, con struttura prefabbricata.

Importo complessivo dell'appalto: lire 992.000.000 (euro 512.325,24) di cui soggetto a ribasso lire 980.000.000 (euro 506.127,76) interamente a corpo e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso lire 12.000.000 (euro 6.197,48).

Lavorazioni di cui si compone l'intervento: categoria prevalente OS32, strutture in legno, per l'importo dei lavori di lire 327.000.000 (euro 168.881,41), classifica 1; altre lavorazioni: categoria OS28, impianti termici e di condizionamento per l'importo dei lavori di lire 200.104.000 (euro 103.345,09), classifica 1; OS33, coperture speciali, per l'importo di lire 125.700.000 (euro 64.918,63), classifica 1; OS6, finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, per l'importo dei lavori di lire 118.915.000 (euro 61.414,47), classifica 1; OS30, impianti interni elettrici, telefonico, radiotelefonico, televisivo, per l'importo dei lavori di lire 106.000.000 (euro 54.744,43), classifica 1.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

4) Termine di esecuzione: dopo la stipula del contratto, giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio emanato dal Responsabile del procedimento, per la consegna del Progetto esecutivo; giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.

5) Richiesta documenti: Bando di gara e allegati: copie disponibili, a spese dell'interessato, presso l'ufficio appalti e contratti, dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.00 ed il pomeriggio di lunedì e giovedì ore 15.00/18.00; l'interessato può richiederne a proprie spese l'invio a mezzo corriere.

Elaborati progettuali: in visione presso l'ufficio tecnico lavori pubblici, copie disponibili, su prenotazione telefonica e a spese dell'interessato, presso Eliostampa S.n.c., via Caboto n. 21, 33170 Pordenone (telefono 0434/27610).

6) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.30 del giorno 31 dicembre 2001, secondo le modalità indicate nel bando integrale di gara.

7) Apertura delle offerte: l'apertura in forma pubblica, si terrà in prima seduta presso la sala riunioni dell'Ufficio Segreteria del Comune il giorno 4 gennaio 2002, ore 09.30.

8) Finanziamento: fondi propri e mutuo.

9) Pagamento: secondo l'articolo 41 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000.

11) Condizioni minime necessarie per la partecipazione: concorrenti in possesso dell'attestato SOA: attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono esse-

re adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare; concorrenti non in possesso dell'attestato SOA: i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dai commi 1 e 2.

Concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d) e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni: i requisiti nella misura prevista dall'articolo 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all'articolo 95, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. 554/1999 e di cui alla legge 68/1999.

12) Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte.

13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale indicato in lettere del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della legge regionale 13/1998 come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 1/2000.

14) Cauzione e garanzie richieste: secondo l'articolo 30 della legge 109/1994.

15) Altre informazioni: tutte desumibili dal bando integrale di gara.

Porcia, lì 23 novembre 2001

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 7:
arch. Michelina Rossi

COMUNE DI SAURIS
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la concessione del Servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Ente appaltante: Comune di Sauris - via Sauris di Sotto, 10 - CAP. 33020 - tel. 0433-86245 / fax 0433-86025.

Oggetto del servizio: concessione del Servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;

Sistema di aggiudicazione: asta pubblica ad unico incanto, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, avuto riguardo ai criteri di appalto approvati dalla Giunta comunale;

Prestazione servizio riservata: a Società autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ritiro bando e visione atti di gara: presso il Servizio finanziario del Comune durante le ore d'ufficio.

Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 19 dicembre 2001.

Apertura dei plichi: ore 10.00 del 20 dicembre 2001 presso la sede municipale.

Sauris, lì 22 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO:
Dario Petris

COMUNE DI TEOR
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di n. 1 automezzo, con cassone ad uso del gruppo comunale di protezione civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione comunale ha indetto un'asta pubblica, secondo le modalità degli articoli 73, lettera c), 76 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la fornitura di n. 1 automezzo abilitato patente «B», con cassone ad uso del gruppo comunale di Protezione civile, secondo i seguenti elementi:

• *Importo a base d'asta:* lire 51.600.000 (pari a 26.649,18 euro), di cui lire 43.000.000 (pari ad euro 22.207,65) per la fornitura a base d'asta e lire 8.600.000 (pari ad euro 4.441,53) per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

• *Tempo di fornitura:* 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione.

• *Requisiti:* iscrizione alla C.C.I.A.A.

• *Termine di presentazione delle offerte:* le richieste devono pervenire dall'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13.00 del giorno 17 dicembre 2001.

• *Pubblico incanto:* l'apertura dei plichi, avverrà alle ore 13.00 del giorno 18 dicembre 2001 presso la sede municipale di Teor in via Roma n. 18.

Il Bando integrale di gara è affisso all'albo pretorio del Comune di Teor.

Per prendere visione ed ottenere copia del bando di gara e degli schemi allegati all'offerta le ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio di segreteria del Comune di Teor, presso la sede municipale di via Roma n. 18, durante l'orario d'ufficio (telefono 0432/776480 - Fax 0432/776217).

Teor, lì 20 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Paolo Battistutta

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di aste pubbliche per l'alienazione di immobili - n. 17 lotti.

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 18 del 12 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge,

SI RENDE NOTO

che presso la Sala Riunioni del Palazzo Municipale di Via della Procureria n. 2 - 4° piano - dinanzi al Direttore del Servizio Immobiliare e Logistica dell'Area Territorio e Patrimonio e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, o chi per esso, si procederà mediante separate e distinte aste pubbliche all'alienazione dei sotto indicati immobili siti in Trieste:

Lotto 1: viale XX Settembre n. 41 - alloggio al 1° piano con cantina, censito in P.T. 2187 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 12, num. 7814, sub 7, v.le XX Settembre, piano 2, z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, cons. 5,5, rendita lire 1.667.500.

Si precisa che l'alloggio risulta libero.

Prezzo base lire 117.000.000 pari a euro 60.425,45; cauzione lire 5.850.000 pari a euro 3.021,27.

Lotto 2: via Fabio Severo n. 13 - alloggio al 5° piano con cantina al pianoterra, censito in P.T. 4520 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 11, num. 7375, sub 12, via Fabio Severo, piano 5-1ST, z.c. 1, cat. A/2, cl. 4, cons. 4,5, rendita lire 1.620.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 30 giugno 1998 ed è stata data disdetta il 25 settembre 1997.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 81.000.000 pari a euro 41.833,00, cauzione lire 4.050.000 pari a euro 2.091,65.

Lotto 3: via Scala Santa n. 1/1, alloggio sito al pianoterra, censito nel c.t. 1° della P.T. 2433 del c.c. di Roiano; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. N, foglio 8, num. 1047/2, sub 5, via Scala Santa, piano T, z.c. 1, cat. A/3, cl. 4, cons. 3, rendita lire 720.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 31 dicembre 1996 ed è stata data disdetta il 22 febbraio 1996.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 62.000.000 pari a euro 32.020,32, cauzione di lire 3.100.000 pari a euro 1.601,02.

Lotto 4: via Madonnina n. 31 - locale al 1° piano con cantina nel sottoscala, censito in P.T. 6223 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 22, num. 7361, sub 1, via Madonnina 33, piano T, z.c. 1, cat. A/5, cl. 2, cons. 2, rendita lire 180.000.

Si precisa che l'immobile non è utilizzabile come abitazione, ha un vano esterno di mq. 1 utilizzato sine titulo da un soggetto terzo e risulta libero.

Prezzo base lire 10.000.000 pari a euro 5.164,56, cauzione di lire 500.000 pari a euro 258,23.

Lotto 5: via Campo Marzio n. 22 - alloggio al 2° piano con ripostiglio cantina, censito in P.T. 4795 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 19, num. 7286, sub 7, via Campo Marzio 22, piano 2-1ST, z.c. 1, cat. A/1, cl. 4, cons. 8, rendita lire 3.760.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 31 dicembre 1997 ed è stata data disdetta il 25 gennaio 1997.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 306.000.000 pari a euro 158.035,81, cauzione di lire 15.300.000 pari a euro 7.901,79.

Lotto 6: via Giustiniano n. 9 - alloggio al 6° piano, censito in P.T. 4265 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 11, num. 7433, sub 18, via Giustiniano 9, piano 6-7, z.c. 1, cat. A/1, cl. 4, cons. 7,5, rendita lire 3.525.000.

Si precisa che l'alloggio risulta libero.

Prezzo base lire 332.000.000 pari a euro 171.463,69, cauzione di lire 16.600.000 pari a euro 8.573,18.

Lotto 7: via Revoltella n. 21 - alloggio al 1° piano, con diritto d'uso esclusivo di una frazione di giardino e di un magazzino, censito in P.T. 2014 del c.c. di Roz-

zol; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. O, foglio 8, num. 2237-2526, sub 5-1, via Revoltella 21, piano 1-ST, z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, cons. 6, rendita lire 1.560.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 30 giugno 1998, ed è stata data disdetta il 25 settembre 1997.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 121.000.000 pari a euro 62.491,28 cauzione di lire 6.050.000 pari a euro 3.124,56.

Lotto 8: via Laghi n. 3 - alloggio al 3° piano, con diritto d'uso esclusivo del ripostiglio di cantina nel seminterrato, censito in P.T. 6292 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 27, num. 7208, sub 7, via Laghi 3, piano 4, z.c. 1, cat. A/3, cl. 4, cons. 4,5, rendita lire 1.080.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 30 giugno 1995 ed è stata data disdetta il 27 ottobre 1994.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 93.000.000 pari a euro 48.030,49, cauzione di lire 4.650.000 pari a euro 2.401,52.

Lotto 9 e 9A: via Udine n. 34 - alloggio al 2° piano, censito nel c.t. 2° della P.T. 10506 del c.c. di Trieste, cantina al piano seminterrato, censita nel c.t. 4° della P.T. 10506 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 6, num. 7223, sub 7, via Udine 34, piano 2, z.c. 1, cat. A/3, cl. 2, cons. 5, rendita lire 875.000.

Si precisa che l'alloggio risulta libero e che la cantina è compresa con maggior consistenza nella P.T. 10506, c.t. 4° del c.c. di Trieste, da cui dovrà essere escorporata con apposito piano catastale tavolare che dovrà essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario.

Prezzo base lire 109.000.000 pari a euro 56.293,80, cauzione di lire 5.450.000 pari a euro 2814,69.

Lotto 10 e 10A: via Udine n. 34 - appartamento al 2° piano, censito nel c.t. 3° della P.T. 10506 del c.c. di Trieste, cantina al piano seminterrato, censita nel c.t. 4° della P.T. 10506 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 6, num. 7223, sub 6, via Udine 34, piano 2, z.c. 1, cat. A/3, cl. 2, cons. 5,5, rendita lire 962.500.

Si precisa che l'alloggio risulta libero e che la cantina è compresa con maggior consistenza nella P.T. 10506, c.t. 4° del c.c. di Trieste, da cui dovrà essere escorporata con apposito piano catastale tavolare che dovrà essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario.

Prezzo base lire 129.000.000 pari a euro 66.622,94, cauzione di lire 6.450.000 pari a euro 3.331,15.

Lotto 12: via Kandler n. 7 - appartamento al 2° piano con cantina al pianoterra, censito in P.T. 8154 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 12, num. 1159, sub 9, via Kandler 1, piano 2, z.c. 1, cat. A/3, cl. 2, cons. 5, rendita lire 875.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 30 giugno 1998 ed è stata data disdetta il 25 settembre 1997.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 71.000.000 pari a euro 36.668,44, cauzione di lire 3.550.000 pari a euro 1.833,42.

Lotto 14: via Gambini n. 37 - appartamento al 2° piano, censito in P.T. 16932 del c.c. di Trieste; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. V, foglio 23, num. 7539, sub 9, via Gambini 37, piano 2, z.c. 1, cat. A/4, cl. 2, cons. 4, rendita lire 620.000.

Si precisa che l'alloggio risulta libero.

Prezzo base lire 81.000.000 pari a euro 41.833,00, cauzione di lire 4.050.000 pari a euro 2091,65.

Lotto 15: loc. Trebiciano n. 24 - alloggio al piano terra e 1°, censito in P.T. 529 del c.c. di Trebiciano; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. U, foglio 8, num. 2548/1, Trebiciano 24, piano T-1, z.c. 3, cat. A/3, cl. 3, cons. 6, rendita lire 780.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 31 dicembre 1999 ed è stata data disdetta il 29 giugno 1999.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 68.000.000 pari a euro 35.119,06, cauzione di lire 3.400.000 pari a euro 1755,95.

Lotto 16: loc. Trebiciano n. 24 - alloggio al piano terra e 1°, censito in P.T. 529 del c.c. di Trebiciano; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. U, foglio 8, num. 2548/2, Trebiciano 24, piano T, z.c. 3, cat. A/3, cl. 3, cons. 6, rendita lire 780.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 30 giugno 1998 ed è stata data disdetta il 18 dicembre 1997.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 85.000.000 pari a euro 43.898,83, cauzione di lire 4.250.000 pari a euro 2194,94.

Lotto 17: loc. Trebiciano n. 24 - alloggio al piano terra e 1°, censito in P.T. 529 del c.c. di Trebiciano; all'Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. U, foglio 8, num. 2548/3, Trebiciano 24, piano T-1, z.c. 3, cat. A/3, cl. 3, cons. 5,5, rendita lire 715.000.

Si precisa che l'alloggio risulta occupato, il contratto è scaduto il 30 giugno 1998 ed è stata data disdetta il 18 dicembre 1997.

L'immobile è soggetto al diritto di prelazione a favore del conduttore a norma della deliberazione consiliare n. 79 del 25 settembre 2000.

Prezzo base lire 50.000.000 pari a euro 25.822,84, cauzione di lire 2.500.000 pari a euro 1291,14.

Per una miglior indicazione degli immobili oggetto della presente vendita si rimanda alle perizie stragiudiziali di stima allegate alla deliberazione consiliare n. 18 del 12 marzo 2001.

Le aste si terranno alle seguenti date in progressione successiva a partire dalle ore 11 (undici):

- il giorno 18 dicembre 2001 lotti: 2 (due), 3 (tre) 6 (sei) e 16 (sedici);

- il giorno 19 dicembre 2001 lotti: 5 (cinque), 8 (otto) 12 (dodici) e 4 (quattro);

- il giorno 20 dicembre 2001 lotti: 1 (uno), lotti 7 (sette), lotto 15 (quindici) e 17 (diciasette);

- il giorno 21 dicembre 2001 lotti: 9 (nove) e 9A (nove A), 10 (dieci) e 10A (dieciA) e 14 (quattordici).

Modalità di aggiudicazione

Le aste per la vendita delle realità sopra descritte verranno esperite ad unico e definitivo incanto a norma del combinato disposto degli articoli 73, lettera «c», e 76, primo e secondo comma del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con i prezzi a base d'asta riportati nel presente avviso.

All'aggiudicazione si procederà anche nel caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente.

L'aggiudicazione avverrà al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa o almeno pari al rialzo minimo fissato nel bando d'asta, in caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 25 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Ove nessuno dei pari offerenti sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte dell'aggiudicatario fra coloro che hanno presentato offerte di pari importo.

Diritto di prelazione

Una volta esperita l'asta per gli immobili soggetti a prelazione, il prezzo e le altre condizioni contrattuali verranno notificate all'avente diritto, il quale avrà sessanta giorni di tempo per comunicare se intende esercitare o meno il suo diritto di prelazione mediante formale accettazione delle condizioni propostegli che dovrà essere notificata al Comune; il saldo prezzo avverrà alla stipula del contratto definitivo.

Modalità di partecipazione ed invio delle domande

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al «Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4», esclusivamente per raccomandata postale, le proprie offerte, stese su carta bollata e debitamente sottoscritte, che dovranno riferirsi ognuna al singolo lotto ed essere chiuse in separati plichi sigillati controfirmati sui lembi di chiusura recanti all'esterno la scritta:

«Asta pubblica per alienazione immobili comunali offerta per il giorno ... lotto n. ...» e l'indicazione del numero del lotto al quale l'offerta contenuta nel plico si riferisce.

Ogni concorrente potrà partecipare ad una, a più, o a tutte le aste.

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune di Trieste entro le ore 12 del giorno precedente quello stabilito per la rispettiva gara, intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato.

Non è ammesso l'invio a mezzo di «agenzie autorizzate».

Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente, salvo il caso di parità di offerte.

Formulazione delle offerte

Ogni offerta dovrà contenere:

a) L'indicazione in cifre ed in lettere dell'aumento percentuale offerto rispetto al prezzo base.

   La percentuale d'aumento non potrà essere inferiore al 2% (due per cento) rispetto al prezzo posto a base d'asta.

b) La dichiarazione di accettare integralmente le condizioni specificate nel presente avviso e negli atti in esso richiamati.

c) L'indicazione del nome, cognome e data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio fiscale e codice fiscale.

Qualora a concorrere siano soggetti dotati di personalità giuridica, l'offerta dovrà recare l'esatta denominazione o ragione sociale dell'ente, quale risulta dal

Registro delle Imprese, ovvero dall'atto costitutivo, ed il relativo numero di partita I.V.A. nonché l'indicazione del nome, cognome data e luogo di nascita del legale rappresentante.

Documenti

Nella busta contenente l'offerta dovrà altresì essere inclusa la sotto specificata documentazione:

1) a) se il concorrente partecipa per conto proprio dovrà allegare all'offerta contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della sua capacità contrattuale, nonché l'inesistenza dello status di interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

b) se partecipa per conto di altra persona fisica dovrà allegare all'offerta oltre ai documenti di cui sopra anche apposita procura speciale. Non è ammessa procura generale.

c) Se partecipa per conto di persona giuridica dovrà allegare all'offerta, oltre i documenti comprovanti la rappresentanza legale, anche quelli comprovanti la manifestazione di volontà del rappresentato di acquistare l'immobile oggetto della gara (provvedimento deliberativo del competente organo).

d) Per le società commerciali dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, comprovante che la Società trovasi nel pieno possesso dei propri diritti.

Qualora il concorrente partecipi a più aste indette per la medesima giornata la documentazione suindicata potrà essere allegata alla sola offerta riferita al lotto avente il prezzo base più alto.

2) Cauzione provvisoria pari al 5% (cinque per cento) del prezzo a base d'asta, detta cauzione non potrà essere cumulativa ma relativa e ogni singolo lotto, potrà essere prestata mediante assegno circolare intestato al Comune di Trieste o ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Trieste - via S. Pellico.

Per l'aggiudicatario:

il deposito si intende anticipo del prezzo dovuto e costituirà - ai sensi dell'articolo 1385 c.c. - caparra confirmatoria, la quale verrà introitata dal Comune in caso di inadempimento dell'aggiudicatario, ovvero qualora lo stesso non si presenti alla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile aggiudicato, entro il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dall'invito che verrà fatto con lettera d'ufficio.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento conseguente o connesso all'aggiudicazione, la possibilità di revocare l'aggiudicazione medesima, eventualmente trasferendola in capo al concorrente che segue nella graduatoria, fatta salva la facoltà di avvalersi del diritto di risarcimento dei danni patiti e della spesa sostenuta a seguito dell'inadempimento.

Nel caso, invece, di regolare adempimento, detto deposito verrà conguagliato con il saldo del pagamento, da effettuarsi in unica soluzione alla stipula del contratto di compravendita.

Qualora la stipula del contratto definitivo non intervenga entro un anno a decorrere dall'aggiudicazione definitiva dell'immobile il corrispettivo finale sarà suscettibile di automatica rivalutazione, nella misura del tasso applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione dei mutui, da computarsi sul saldo dell'importo ancora dovuto dall'aggiudicatario.

Per i non aggiudicatari o per gli esclusi:

il deposito cauzionale verrà restituito dopo la chiusura dell'asta nel più breve tempo possibile.

I plichi pervenuti nei termini verranno aperti pubblicamente nei giorni ed alle ore prefissate.

Tutte le spese del bando, pubblicazione, d'asta, contrattuali, annesse e dipendenti (bolli, imposta registro, ipotecaria, catastale, diritti di rogito; ecc.) nonché le spese relative alla redazione dei piani catastali e tavolari, planimetrie catastali, adempimenti di regolarizzazione urbanistica, saranno a totale carico degli aggiudicatari.

L'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria comunale - entro 8 (otto) giorni dalla richiesta dell'ente - un fondo per spese di stampa, pubblicazione ecc. del bando d'asta e dei successivi adempimenti, per un importo pari all'1% (uno per cento) del valore del singolo lotto aggiudicato.

Il saldo delle spese d'asta e contrattuali avverrà all'atto della stipula del relativo contratto.

Resta intesa che l'aggiudicazione si intende condizionata all'ottenimento da parte dei soggetti obbligati delle autorizzazioni di legge.

Gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui sono posseduti dall'Amministrazione con esonero di ogni garanzia a norma dell'articolo 1487 c.c.

Il contratto definitivo in capo all'aggiudicatario verrà stipulato in base allo schema contrattuale approvato con delibera consiliare n. 27 del 29 aprile 1996 in quanto applicabile.

Per ogni controversia fra le parti sarà competente il Foro di Trieste.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente avviso dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

Informazioni

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo, al Servizio Contratti del Comune di Trieste piazza Unità d'Italia 4, 2° piano - stanza 227 - telefono 040/6754807, orario d'ufficio da lunedì a venerdì 9.00 -12.00, all'Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune di Trieste - piazza Unità d'Italia n. 4/b - telefono 040/6754850 orario da lunedì a giovedì ore 9.00-17.00, venerdì e sabato 8.00-14.00, e sul sito del Comune di Trieste www.comune.trieste.it a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, le piante degli immobili e le perizie di stima dei relativi immobili.

Trieste, 20 novembre 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Avviso di gara mediante licitazione privata per la fornitura di gasolio per riscaldamento per le Centrali termiche dell'ente presso le Case dello studente.

L'Ente regionale per il diritto allo studio Universitario di Trieste con sede a Trieste, salita Monte Valerio n. 3, indice una licitazione privata per l'affidamento di fornitura di gasolio per riscaldamento per le centrali termiche dell'ente presso le Case dello studente in base alle modalità previste dagli articoli 66, 67, 68 e 69 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. per un quantitativo presunto in 200.000 litri e un importo complessivo presunto di lire 273.400.000 - pari ad euro 141.200,00 (I.V.A. esclusa).

Durata del contratto: dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Le ditte che intendono essere invitate alla gara dovranno far pervenire la loro richiesta all'E.R.Di.S.U., salita Monte Valerio, 3 - 34127 Trieste, tramite il servizio postale di Stato in busta chiusa raccomandata, o con consegna a mezzo corrieri privati, entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2001.

Il bando è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione il giorno 20 novembre 2001.

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:

«Richiesta di partecipazione alla gara di fornitura di gasolio per riscaldamento per le Centrali termiche dell'E.R.Di.S.U. di Trieste.»

La domanda, da compilarsi su carta legale o resa legale, dovrà essere corredata da:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi, nella quale risulti:

  a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A., indicando il numero d'iscrizione;

  b) che la ditta o società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;

  c) che nei propri confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo la normativa antimafia, e che non si sia a conoscenza della sussistenza di analoghe cause a carico di famigliari o conviventi nominativamente elencati.

- Dichiarazione dalla quale risulti il numero medio dei dipendenti impiegati negli ultimi tre anni e la disponibilità delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio richiesto.

- Dichiarazione concernente l'importo globale dei servizi prestati e l'importo relativo ai servizi identici a quelli oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, per altre pubbliche amministrazioni.

La richiesta di invito non è vincolante per l'Amministrazione.

Trieste, 20 novembre 2001

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Di Rosa

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. n. 31 - Piano regolatore particolareggiato generale di iniziativa pubblica in Campoformido (Zona sportivo-turistica-ricreativa).

AVVISO

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 48 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che il P.R.P.C. n. 31 - Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica in Campoformido (Zona sportivo-turistica-ricreativa) - adottato con deliberazione consiliare 26 ottobre 2001 n. 65, a partire dal giorno 3 dicembre 2001, sarà depositato presso la Segreteria del Comune (Ufficio tecnico) per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi e cioè fino a tutto il 16 gennaio 2002.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione del P.R.P.C. in tutti i suoi elementi e presentare al Comune le proprie osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Dalla Residenza Municipale, lì 16 novembre 2001

IL SINDACO:
on. Pietro Fontanini

COMUNE DI FIUME VENETO

(Pordenone)

Statuto comunale.

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

CAPO II

UFFICI

TITOLO III

SERVIZI

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

CAPO II

PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO

CAPO III

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali (articolo 3 T.U.)

1. Il Comune di Fiume Veneto è Ente autonomo locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo le norme della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e delle leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e solidarietà.

2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Fiume Veneto è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di Bannia, Cimpello, Pescincanna e Praturlone.

2. Il territorio comunale confina con i Comuni di:

San Vito al Tagliamento, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Pordenone.

La superficie territoriale è di Kmq. 35.76.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Ricchieri, n. 1.

4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Su proposta del Sindaco, la conferenza dei Capigruppo consiliari può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, che il Consiglio possa riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede; in tal caso la Giunta comunale provvederà alla adozione di formale provvedimento.

5. Il Comune di Fiume Veneto si dichiara zona denuclearizzata.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune, nel promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione del popolo, dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione. Riconosce come valore positivo e potenzialità per l'intera comunità locale il progresso socio-economico, fondato sul reciproco rispetto, sulla valorizzazione delle diverse culture, sull'impegno di integrazione e diffusione della cultura della tolleranza e della diversità, conservando legami con i fiumani residenti fuori dal territorio comunale.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) pari opportunità e possibilità per le donne e gli uomini;

f) favorire ogni attività ed informativa utile al raggiungimento di una cultura di pace.

3. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale svolto, per lo sviluppo socio-economico, da parte delle organizzazioni cooperativistiche locali.

4. Il Comune, inoltre, valorizza lo studio e la conservazione delle tradizioni popolari locali.

5. L'attività amministrativa del comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

6. Il Comune effettua l'attività tributaria e gli atti normativi relativi, sulla base dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed alle norme regionali adeguate alle norme fondamentali della medesima legge.

Art. 4

Albo pretorio (articolo 124 T.U.)

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il personale dipendente all'uopo designato ed il messo comunale curano l'affissione degli atti di cui al 1° comma (articolo 34, 2° comma, legge regionale n. 49/1991).

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Fiume Veneto.

2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone approvati con deliberazione del Consiglio comunale e attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Comune ha facoltà di esporre, accanto al tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il proprio, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che l'Amministrazione ritiene significativa per la propria comunità (articolo 28, legge regionale n. 23/1997).

Art. 6

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero e giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, assistenza ai giovani e anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi (articolo 36 T.U.)

1. Sono organi del Comune: Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

Art. 8

Consiglio comunale (articolo 38 T.U.)

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.

4. Il Regolamento fissa, altresì, le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

5. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco.

6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 9

Competenze e attribuzioni (articolo 42 T.U.)

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le

competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 le competenze del Consiglio sono le seguenti:

a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o Direttore se nominato o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;

o) la nomina del Collegio dei Revisori del conto.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma o intervento o progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente.

6. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo.

7. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

8. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 10

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

Art. 11

Sedute e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e urgenti.

2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco oppure da almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. In caso di convocazione straordinaria il predetto termine è ridotto a tre giorni. Se invece la convocazione viene disposta in via di urgenza l'avviso di convocazione va consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.

4. Per giorni liberi si intende che non vanno conteggiati quello in cui avrà luogo la seduta del Consiglio e quello di avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante il messo comunale;
- mediante telegramma o raccomandata;
- mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.

Art. 12

La prima seduta del Consiglio comunale neoeletto (T.U. articoli 40/41)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Detta seduta consiliare è convocata e presieduta dal Sindaco.

3. All'ordine del giorno della predetta seduta sono iscritte la convalida degli eletti, cui si dà corso secondo le disposizioni di legge, la definizione degli indirizzi per la nomina, designazione, revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da parte del Sindaco.

4. Nella prima seduta il Consiglio comunale elegge nel proprio seno la Commissione elettorale comunale.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di commissioni di carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il Consiglio disciplina con Regolamento il funzionamento delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.

3. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori degli Organi collegiali, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio o di consulenza in presenza di questioni di particolare specificità e complessità.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi ultimi o il Sindaco lo richiedano.

6. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia o controllo viene affidata ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 14

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno com-

missioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Dette Commissioni saranno formate da un numero di componenti equivalente ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità ogni Commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo a cui appartiene.

3. Il Regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 15

Attribuzioni delle Commissioni

1. Le funzioni di indirizzo e di orientamento vengono svolte dalle Commissioni permanenti attraverso l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16

Consiglieri (articolo 38, comma 6, articolo 43, comma 3, T.U.)

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. La presentazione può avvenire durante la seduta con richiesta di verbalizzazione, oppure per iscritto tramite il Segretario comunale. Nel secondo caso, la data di presentazione coincide con la data di protocollo. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tal caso, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri (articolo 43 T.U.)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

4. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti nell'anno precedente.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere, anche tramite il proprio Capogruppo consiliare, è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 15 giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dello stesso.

3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio e copia dell'eventuale deliberazione è notificata all'interessato entro 15 giorni.

Art. 20

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 21

Nomina e prerogative

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

2. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure alla prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più Assessori.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo giuntale e l'istituto della revoca sono disciplinati dalla legge o dal presente Statuto.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il provvedimento di revoca va notificato all'interessato immediatamente. Entro venti giorni dalla data di revoca, il Sindaco deve nominare il nuovo Assessore. Le dimissioni da Assessore vanno presentate al Sindaco; le stesse sono irrevocabili e producono effetti dalla data di presentazione che coincide con la data di protocollo. Entro i successivi venti giorni, il Sindaco procede alla nomina del nuovo Assessore. In caso di decesso o decadenza il Sindaco entro il medesimo termine procede alla nomina del nuovo Assessore.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

Art. 22

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un minimo di due a un massimo di 6 Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale. Compete al Sindaco determinare con il suo provvedimento il numero dei componenti la Giunta comunale.

2. L'atto di nomina produce effetti dal momento dell'accettazione da parte dell'interessato. L'accettazione avviene con l'apposizione della firma sul provvedimento di nomina alla presenza del Sindaco il quale procede ad autenticarla.

3. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale.

4. La presenza degli Assessori esterni di cui al precedente comma 3 non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle Commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte al Consiglio; non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

6. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

7. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni proprie degli Amministratori e quelle dei Dirigenti.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restan-

do le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai responsabili degli uffici del Comune le direttive politiche per la predisposizione dei programmi - obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata. La votazione sarà segreta solo se si tratti di un giudizio discrezionale su fatti e qualità personali; nelle votazioni con scheda segreta, in caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che la Giunta non disponga diversamente.

8. Alle sedute della Giunta, su richiesta della stessa, partecipano i Revisori del conto.

9. Alle sedute di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

a) Responsabili dei servizi;

b) Consiglieri comunali;

c) esperti e consulenti esterni;

d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.

10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 24

Attribuzioni (articolo 48 T.U.)

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio né siano annoverabili tra gli atti spettanti ai dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del T.U.O.E.L. La Giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo:

1) propone al Consiglio i Regolamenti;

2) approva i progetti, i disegni attuativi del programma di bilancio;

3) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

4) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

5) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di nuove tariffe;

6) approva il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

7) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

8) approva con delibera le transazioni;

9) fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

10) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione di mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione, Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

1) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero tra organi gestionali dell'Ente;

2) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

3) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

4) approva il piano di attribuzione degli obiettivi e risorse su proposta del Direttore generale se nominato;

5) conferisce gli incarichi per la tutela legale dell'Ente.

Art. 25

Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ai sensi delle leggi vigenti, l'Autorità competente procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede, previa diffida, l'Assessore regionale per le autonomie locali.

7. La seduta del Consiglio comunale è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione; gli Assessori esterni non partecipano alla votazione.

Art. 26

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali, salvo quanto disposto per la Giunta comunale dal presente Statuto, deliberano validamente, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei componenti assegnati, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale delibera validamente in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del T.U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli Organi collegiali deliberano a maggioranza dei favorevoli sui contrari. Restano salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta sono sottoscritti rispettivamente dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario comunale.

Art. 27

Sindaco (articolo 50 T.U)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale e sanitaria, Ufficiale di pubblica sicurezza, Autorità locale di protezione civile.

3. Nomina gli Assessori comunali.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U.O.E.L.

8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 6 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Entro i predetti venti giorni il Sindaco può revocare le dimissioni.

9. Lo scioglimento del Consiglio comunale deter-

mina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

10. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto.

11. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Detta mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, nel rispetto di quanto prescritto dell'articolo 52 del T.U.O.E.L.

Art. 28

Durata in carica e giuramento
(articolo 51 - 50, comma 11)

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla legge.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 29

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- ha la direzione unitaria e il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
- coordina l'attività degli Assessori comunali;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti all'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario comunale e può allo stesso attribuire, con provvedimento motivato, particolari funzioni;
- previa deliberazione della Giunta comunale e stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggruppano 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale;
- quando non risulti stipulata la convenzione di cui al precedente punto, il Sindaco può nominare Direttore generale il Segretario titolare;
- ha facoltà di delega;
- sentita la Giunta comunale promuove ed assume iniziative per concludere accordi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nell'ambito del programma delineato dal Consiglio comunale;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- adotta le ordinanze ordinarie a contenuto discrezionale non rientranti nella competenza dei Responsabili di Area;
- emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dal Regolamento di Organizzazione alla Giunta comunale, ai Responsabili di Area o al Direttore se nominato;
- può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nei termini di cui all'articolo 50, comma 9, del T.U.O.E.L.;
- attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto degli articoli 109 e 110 del T.U.O.E.L.;
- in assenza di personale dirigente può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui all'articolo 107 del T.U.O.E.L., in attuazione dell'articolo 109, comma 3, del T.U., ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- rappresenta il Comune in giudizio e promuove innanzi all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.

2. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il Sindaco entro il termine di 60 giorni dall'elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro un mese dalla presentazione di dette linee il Consiglio esamina il programma e lo sottopone a votazione.

4. Il Consiglio, non oltre il termine fissato per la verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio, verifica i limiti di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori, formulando proposte scritte eventuali e proponendo, se ritenuto necessario, la modifica del programma prospettato, mediante pre-

sentazione all'ufficio di segreteria di idoneo documento di proposta, con indicazione delle linee di fondo da perseguire.

Art. 30

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e dati anche riservati;

- promuove direttamente o avvalendosi del Direttore generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

- collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;

- propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

- ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

- quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, esclusivamente con funzioni di indirizzo e di controllo senza poteri di firma con rilevanza esterna.

Art. 32

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

3. Il Sindaco adotta ogni iniziativa e provvedimento in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

4. Se il provvedimento contingibile e urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 33

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco.

2. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U.O.E.L.;

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco svolge le funzioni dello stesso fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione agli organi previsti dalla legge ed al Consiglio comunale.

Art. 34

Pari opportunità - rappresentanza

1. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, di norma, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno, deve essere garantita la presenza in Giunta di entrambi.

2. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle Commissioni tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni eventualmente acquisite.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 35

Principi e criteri fondamentali di gestione (articolo 97 T.U.)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita Agenzia, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti. Sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area, sempre che non sia stato nominato il Direttore generale.

2. Il Sindaco può autorizzare il Segretario a svolgere incarichi presso altri enti, nel rispetto delle disposizioni in vigore.

Art. 36

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

e) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

Art. 37

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario, se richiesto, esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico e partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

Art. 38

Attribuzioni di Sovrintendenza - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti degli uffici e del personale, sempre che non sia stato nominato il Direttore generale.

Art. 39

Vice Segretario comunale

1. E' istituita la figura del Vice Segretario, individuata dal Sindaco tra i dipendenti in posizione apicale in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario, oltre alle attribuzioni proprie, coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di delega.

CAPO II

UFFICI

Art. 40

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programma;

b) analisi e individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato e responsabile di servizio;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2. Apposito Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del

principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al personale appartenente alle figure massime apicali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari per ciascuna area di attività.

4. La funzione di gestione amministrativa è esercitata in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta, delle direttive del Sindaco e del Direttore generale se nominato. Alle figure massime apicali compete l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 107 del T.U.O.E.L. e dell'apposito Regolamento di Organizzazione.

5. L'organizzazione strutturale del Comune, articolata in aree e settori di attività, è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme di Regolamento.

6. Lo status di dipendente comunale, salvo eccezioni previste dalla legge, è incompatibile con ogni ufficio retribuito a carico dello Stato od altro Ente, con qualunque impiego privato, con l'esercizio di qualsivoglia professione o attività.

7. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 41

Attribuzioni gestionali (articolo 107 T.U.)

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al personale appartenente alle figure massime apicali previste dalle vigenti disposizioni per ciascun settore di attività.

2. La funzione di gestione amministrativa è esercitata in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta, impartite anche a mezzo del P.R.O. (Piano delle Risorse e degli obiettivi) e delle direttive del Sindaco.

3. Alle figure massime apicali compete l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, delle determinazioni, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

4. In particolare adottano i seguenti atti:

- ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni assunti e dei criteri adottati con il P.R.O. (Piano delle Risorse e degli obiettivi) o specifici atti deliberativi;
- adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche in esecuzione di atti deliberativi esecutivi;
- assunzione di mutui per il finanziamento di spese di investimento già previste nel bilancio di previsione e comprese nel piano triennale delle OO.PP.

5. La liquidazione delle prestazioni e forniture, nel rispetto dell'articolo 184 del T.U.O.E.L. compete al responsabile dell'ufficio o servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. Gli atti di liquidazione vanno formalizzati mediante l'apposizione, sul documento contabile, della formula di seguito riportata:

«Comune di Fiume Veneto - Provincia di Pordenone

N. ...Liquidazione, Anno ....

Il sottoscritto ....
(Nome e cognome del responsabile)

....
attesta la regolarità e veridicità della fornitura/prestazione di cui al presente documento contabile e, pertanto, ne dispone la liquidazione in considerazione del preventivo impegno della relativa spesa, formalizzato con determinazione n. ... del ....

Fiume Veneto, ...

Il Responsabile dell'Ufficio o Servizio»

Nel caso in cui, sul documento contabile non ci fosse spazio sufficiente per l'apposizione della succitata formula, la liquidazione va formalizzata mediante collazione di formula prestampata di analogo tenore.

6. La specifica disciplina dell'organizzazione del servizio finanziario è dettata dal Regolamento generale degli uffici e dei servizi da approvarsi dalla Giunta comunale.

Art. 42

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in settori ed uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 43

Personale (articolo 88-89 T.U.)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi nazionali, agli Accordi collettivi nazionali,

allo Statuto, al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato dalla Giunta comunale.

Art. 44

Messo comunale

1. Il Comune ha uno o più Messi comunali.

2. Il Messo comunale è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità.

3. Il Messo comunale è autorizzato a notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

4. Al Comune, per ogni atto notificato, è dovuto, da parte dell'Amministrazione richiedente, una somma così come determinata dall'Amministrazione comunale o dai Ministeri competenti, qualora trattasi di Uffici statali, in aggiunta alle spese di spedizione effettivamente sostenute. Con cadenza mensile, fermo restando quant'altro stabilito dall'articolo 10 della legge 265/1999, il responsabile del servizio notifiche richiede, alle singole Amministrazioni, la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate nel periodo considerato per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

5. I referti del Messo fanno fede sino a querela di falso.

6. La nomina del Messo comunale compete al Responsabile dell'Area Amministrativa o suo sostituto in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza di entrambe vi provvede il Segretario comunale.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 45

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una Azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 46

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità, sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 47

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.

3. Alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi degli articoli 42 e 50 del T.U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48

Le Istituzioni

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente primo com-

ma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

4. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 49

Il Consiglio di amministrazione

1. Alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi degli articoli 42 e 50 del T.U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Regolamento disciplina il numero e gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 50

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 51

Il Direttore

1. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni. E' nominato in seguito a pubblico concorso e la sua figura deve essere prevista nella pianta organica del Comune.

Art. 52

Nomina e revoca

1. Alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi degli articoli 42 e 50 del T.U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 4, del presente Statuto.

Art. 53

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Art. 54

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 55

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio di richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 56

Collegio dei Revisori del conto (articolo 234 T.U.)

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, è nominato dal Consiglio comunale, con voto limitato a due componenti, come previsto dall'articolo 234, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La durata dell'incarico e la cause di cessazione, l'incompatibilità ed ineleggibilità alla nomina, il funzionamento del collegio, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità ed il compenso sono quelle previste dal T.U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 57

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 58

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 59

Convenzioni (articolo 30 T.U.)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza semplice dei componenti.

Art. 60

Consorzi (articolo 31 T.U.)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 61

Accordi di programma (articolo 34 T.U.)

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nella attuazione di opere ed interventi o di programmi d'intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, per il tramite degli organi di cui all'articolo 7 del presente Statuto, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il Comune, per il tramite degli organi di cui all'articolo 7 del presente Statuto, può richiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

3. Gli accordi di programma vengono disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 62

Partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.

2. L'Ente, nell'adottare atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, provvede a darne comunicazione formale ai diretti interessati per far si che gli stessi, nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990 e dell'apposito Regolamento comunale, possano partecipare al procedimento, formulando proposte e proponendo eccezioni.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici ed altri organismi su specifici problemi.

Art. 63

Tutela dei cittadini

1. A tutela dei cittadini, ed in particolare dei minori, è vietata l'apertura ed avvio di attività commerciali ed imprenditoriali, che abbiano quale fine la commercializzazione o produzione di prodotti e materiale pornografico, nel caso che i relativi locali vengano ubicati a distanza inferiore a mt. 500 da luoghi di culto, da ricreatori, oratori, centri di aggregazione giovanile, da strutture destinate ad attività scolastica o religiosa, da istituti e centri di accoglienza di minori (casa - famiglia), da giardini pubblici o aree pubbliche sportive o attrezzate per l'intrattenimento di minori, palestre, impianti sportivi o ricreativi in genere, cimiteri.

2. La suddetta distanza va misurata in base al percorso pedonale o veicolare più breve.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 64

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sulle istanze, le petizioni e le proposte previste nell'ambito del procedimento amministrativo.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

12. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 65

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco e/o alla Giunta comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile delegato a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 66

Petizioni

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fiume Veneto possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Agli effetti del precedente comma, le petizioni devono essere sottoscritte dai presentatori, con l'indicazione delle loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita).

3. Copia della petizione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.

4. Le petizioni sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro 30 giorni. Se le petizioni sono rivolte alla Giunta, il Sindaco le inoltra alla stessa nella prima seduta utile affinché assuma i provvedimenti di propria competenza entro i successivi 30 giorni. Se la petizione è indirizzata al Consiglio comunale, il Sindaco la inoltra allo stesso mediante iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile affinché assuma i provvedimenti di propria competenza entro i successivi 30 giorni.

5. Se il termine previsto al comma quarto non è rispettato, ciascuno Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente ovvero al primo firmatario in caso di petizione collettiva.

Art. 67

Proposte

1. Almeno 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e/o del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Se le proposte non rientrano nelle competenze del Consiglio, quest'ultimo viene comunque informato dal Sindaco alla prima seduta utile del Consiglio.

CAPO II

PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 68

Principi generali

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della Comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia. Per questi fini garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di intervento nei procedimenti amministrativi e decisionali attraverso gli strumenti previsti dagli articoli 64 - 65 - 66 - 67 dello Statuto e promuovendo organismi e idonee forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle libere forme di associazione.

Art. 69

Forum dei cittadini

1. Il Comune può promuovere, quali organismi di partecipazione, «forum» di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono interessi collettivi.

2. I «forum dei cittadini» possono avere dimensione comunale o subcomunale, avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Ad essa partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie all'ordine del giorno.

3. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti

alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.

4. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione coordinamento e funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 70

Associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:

- le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 72;
- l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
- l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni combattentistiche e d'arma; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia caratteristiche di rappresentatività di interessi generali o diffusi e continuità organizzativa.

3. La Giunta comunale registra in appositi albi le associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento. Negli albi le associazioni e le organizzazioni sono suddivise a seconda delle loro prevalenti finalità.

4. Le associazioni e le organizzazioni dei cittadini hanno i poteri di iniziativa di cui agli articoli precedenti.

5. Le associazioni, nelle materie che costituiscono finalità proprie, possono essere consultate partecipando ai lavori delle Commissioni consiliari.

6. Il Regolamento delle Commissioni disciplinerà forme, tempi e modi in cui si esplica il coinvolgimento delle associazioni.

7. Gli organismi previsti dal comma 2 possono essere sentiti periodicamente nelle materie attinenti la loro attività.

8. Sugli interventi mirati e interessanti porzioni circoscritte del territorio comunale sono sentiti i cittadini residenti attraverso le forme previste di cui al precedente articolo 69.

9. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

Art. 71

Associazione Pro Loco

1. Il Comune riconosce in particolare nell'Associazione Pro Loco uno strumento di base per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici, in quanto fattori fondanti della comunità ed incentivo per la promozione turistica, nonché strumento per la conoscenza del territorio.

2. La Pro Loco, per la sua natura di associazione con finalità pubbliche, può essere titolare di concessione da parte del Comune di servizi attinenti il proprio settore di attività ed il coordinamento di particolari iniziative.

Art. 72

Incentivazione

1. Alle Associazioni ed organismi di partecipazione, l'Amministrazione può assicurare forme di incentivazione mediante apporti di natura finanziaria, patrimoniale, logistica.

2. Il Comune di Fiume Veneto può stipulare con gli organismi associativi e di volontariato apposite convenzioni per la gestione di servizi sociali, di pubblici servizi o di pubblico interesse.

CAPO III

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 73

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolare categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni,

pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il Regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 74

Referendum consultivo (articolo 8 T.U.)

1. Il Comune riconosce l'istituto del referendum consultivo.

2. I referendum consultivi possono riguardare una consultazione territoriale generale o una parziale limitata al capoluogo o ad una delle frazioni.

3. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dall'8%, che non deve essere inferiore a 100 per i referendum parziali da svolgersi nelle frazioni di Cimpello, Pescincanna e Praturlone, dei cittadini residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente che alla medesima data abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

5. Possono partecipare alla consultazione referendaria i cittadini che hanno la facoltà di richiederne l'indizione.

6. La Giunta comunale nomina la Commissione dei garanti, composta da non più di cinque membri, di cui almeno due segnalati dai gruppi consiliari di minoranza, con il compito di espletare la procedura referendaria. La Commissione decide sull'ammissibilità dei quesiti referendari e verifica il quorum per l'indizione del referendum, la regolarità delle operazioni referendarie e la validità della consultazione.

7. I quesiti referendari devono essere proposti alla Commissione dei garanti per il giudizio di ammissibilità da un Comitato composto da almeno 50 o 25 promotori, rispettivamente per i referendum generali o parziali. I promotori dei referendum parziali devono essere residenti nella frazione interessata alla consultazione. La Commissione decide entro trenta giorni e la decisione è notificata entro i cinque giorni.

8. I successivi quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.

9. Le sottoscrizioni dei promotori e dei richiedenti il referendum devono essere autenticate nei modi consentiti dal decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443.

10. La raccolta delle firme deve avvenire nel termine di tre mesi dalla notifica della decisione di ammissibilità dei quesiti.

11. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

a) Statuto comunale.

b) Provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni.

c) Bilanci comunali.

d) Provvedimenti inerenti al personale del Comune e degli Enti ad esso collegati.

e) Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

f) Convenzioni, contratti ed atti economici in generale.

g) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, ove sia evidente un interesse privato.

h) Espropriazioni per pubblica utilità.

12. Non possono essere proposti referendum consultivi né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

13. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal Consiglio comunale entro due mesi dalla data della consultazione.

14. Il Regolamento disciplina le materie, i tempi e i modi dei referendum, la costituzione della commissione dei garanti e le modalità di partecipazione dei dipendenti comunali incaricati dell'autenticazione delle firme.

Art. 75

Pubblicità degli atti e delle informazioni (articolo 10 T.U.)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto

di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 76

Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma.

7. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 7 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di Consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del Tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

9. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 77

Istituzione del Difensore civico (articolo 11 del T.U.)

1. Il Comune, a garanzia del principio della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle Aziende ed Enti dipendenti, può istituire l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è funzionario onorario.

Art. 78

Difensore civico - Nomine e cause di incompatibilità

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico è scelto tra persone che posseggono particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previa verifica dei requisiti.

4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- chi si trova nella condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

- i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni e di S.p.a. cui partecipa il Comune, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;
- i dipendenti del Comune, amministratori e dipendenti di enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;
- chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- il coniuge o chi abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario comunale, ovvero Direttore generale se nominato.

Art. 79

Decadenza e revoca

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia o per violazione dei doveri d'ufficio. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni del difensore civico, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione, e il surrogante resta in carica fino al termine della legislatura nella quale è avvenuta la surroga.

Art. 80

Funzioni, facoltà e prerogative

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. Ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.

3. A richiesta dei singoli cittadini e/o enti potrà rivolgersi ai responsabili di servizio competenti, per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

5. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.

6. Nell'ambito delle proprie funzioni il Difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'adozione di provvedimenti. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.

7. È fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.

8. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Difensore civico presenta al Sindaco per il Consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti nell'anno precedente e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 81

Indennità e oneri di funzionamento

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio comunale in misura non superiore al 20% di quella riconosciuta ad un Assessore.

2. L'indennità di funzione e la quota per rimborso spese vengono definite in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, in rapporto alle indennità stabilite per gli Assessori.

3. L'organo esecutivo assicura al Difensore civico le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

4. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

5. Le modalità di svolgimento delle funzioni di Difensore civico sono disciplinate con apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 82

Difensore civico intercomunale

1. Allo scopo di garantire uniformità di indirizzo e di controllo e di ottenere una riduzione dei costi a carico di ciascun Comune, il Consiglio comunale unitamente ai Consigli Comunali di altri Comuni può, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, eleggere la stessa persona a Difensore civico, senza che tale elezione costituisca causa di incompatibilità o di ineleggibilità.

2. Il Consiglio comunale può deliberare di conven-

zionarsi con altro Comune affinchè il Difensore civico di quest'ultimo assolva le sue funzioni anche per i cittadini di Fiume Veneto.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 83

Statuto (articolo 6 T.U.)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6 del T.U.O.E.L.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 84

Regolamenti (articolo 7 T.U.)

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta ai sensi del precedente articolo 24, a ciascun Consigliere comunale ed ai cittadini ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 74.

5. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto.

6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 85

Ordinanze (articolo 54)

1. Il Sindaco adotta ordinanze di carattere ordinario a contenuto discrezionale non rientranti nella competenza dei responsabili di Area.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 54 del T.U.O.E.L. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 86

Entrata in vigore (articolo 6 T.U.)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Decorsi i predetti trenta giorni di pubblicazione lo statuto entra in vigore.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

(Approvato con delibera C.C. n. 21 del 21 giugno 2001 ravvisata priva di vizi di legittimità da parte del CO.RE.CO di Udine nella seduta del 17 settembre 2001 n. 37 subordinatamente all'esecutività dell'atto consiliare di modifica. Modifiche ed integrazioni approvate con delibera C.C. 45 del 12 settembre 2001 ravvisata priva di vizi di legittimità nella seduta del 17 settembre 2001 n. 37 da parte del CO.RE.CO. di Udine.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 22 settembre 2001 al 22 ottobre 2001),

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Classificazione della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Daniele». Deliberazione della Giunta comunale 13 novembre 2001, n. 328.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali» e successive modificazioni;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 17/1997;

VISTA l'istanza di:

Zanella Enrico, nato a Padova il 22 aprile 1957 e residente a Lignano Sabbiadoro in via san Giuliano n. 4/a - per conto della società «Chiengi di Zanella Enrico & C. S.a.s.», titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Daniele», sita in questo Comune in Corso degli Alisei n. 28-30, tesa ad ottenere la classificazione a «Due Stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «Tabella 'A' Alberghi» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dai titolari;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991 n. 49:

DELIBERA

- di classificare la struttura ricettiva:

- «Daniele» di Zanella Enrico, sopra generalizzato, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella 'A' Alberghi»: albergo di «Due Stelle»;

- di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Proponente: responsabile ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica - Marino Donà.

IL SINDACO:
Virgilio Sandri

COMUNE DI MERETO DI TOMBA
(Udine)

Modifiche allo Statuto comunale.

All'articolo 1:

- comma 2) aggiungere: «Il Comune di Mereto di Tomba:

a) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali;

c) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui ricolloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni, uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;

e) realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della comunità;

f) il Comune si adegua ai principi contenuti nello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000 provvedendo ad adottare apposite norme regolamentari.».

All'articolo 2:

- comma 1) aggiungere: «Il Comune promuove la partecipazione dei rappresentanti degli Enti locali anche alle associazioni internazionali, nazionali e regionali.».

- comma 5) aggiungere: «attraverso i principi della sussidiarietà e della solidarietà.».

- comma 6) aggiungere: (dopo laiche) «, culturali e di volontariato».

- comma 7) aggiungere: «Tutela le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali esistenti nel proprio territorio per una migliore qualità di vita e ne favorisce la fruizione.».

- comma 8) aggiungere: (dopo immigrati) «regolari, dell'infanzia, dei disabili, la tutela della maternità e permettano...».

- comma 9) aggiungere: «ed eventuali membri esterni.».

All'articolo 3:

- comma 1) aggiungere: (dopo locale) «e come caratteristica di specialità: ne ...».

All'articolo 4:

- comma 2) aggiungere: (dopo Giulia) «Unione europea, avvalendosi ...».

All'articolo 5:

«3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Divisione Julia n. 8 nel Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. Il Comune garantisce la salute come dal progetto «Città sane» e si impegna a diffondere ogni iniziativa atta al perseguimento della salute pubblica e della solidarietà sociale in collaborazione con il Ministero della Sanità, ANCI, AICCRE e con l'OMS/EURO.

6. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della Sede Comunale è disposta dal Consiglio comunale.».

All'articolo 7:

«2. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma araldico riconosciuto con R.D. in data 24 maggio 1937 e trascritto nei Registri della Consulta Araldica il 28 maggio 1940 che reca la seguente blasonatura: di nero all'antico tumolo tombale d'argento sulla campagna di verde di rosso porpora la parte superiore ornato da una corona argentata, all'interno rosso porpora.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere Ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può indossare la fascia tricolore e può esibire il gonfalone comunale con lo stemma del Comune nella foggia autorizzata.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.».

«Art. 8

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.».

«Art. 9

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Udine, con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Comunità e i Consorzi, Aziende Speciali e Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.».

(ex articolo 8) sostituito:

«Art. 10

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nel Governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Ha poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.».

«Art. 11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.».

(ex articolo 9) sostituito:

«Art. 12

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà, sussidiarietà ed autonomia.».

(depennare ex articolo 10 competenze ed attribuzioni)

(ex articolo 11) sostituito:

«Art. 13

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in agGiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel

caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.».

(ex articolo 12) sostituito:

«Art. 14

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, queste saranno formate da un numero di componenti equivalenti ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità ogni commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo cui appartiene. Il Regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questo lo richiedano.

6. Nelle commissioni consiliari aventi natura tecnica i componenti possono farsi accompagnare da un esperto in materia. Il Regolamento definirà le modalità di intervento dell'esperto.».

(depennare ex articolo 13 - Attribuzioni delle commissioni)

(ex articolo 14) sostituito

«Art. 15

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono (alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.».

(ex articolo 15) sostituito:

«Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, ottenerne copia e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo del presente Statuto.».

(ex articolo 16) sostituito:

«Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secon-

do quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno un membro. Nel caso in cui in una lista di candidati risulti eletto un solo Consigliere, questi assumerà la carica di capogruppo e la manterrà durante la tornata anche se dovesse uscire dalla lista di elezione originaria.

3. E' istituita, presso il Comune di Mereto di Tomba, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'articolo 2 del presente Statuto nonché dall'articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'Ufficio protocollo del Comune.

5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.».

(ex articolo 17) sostituito:

«Art. 18

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale, organo di impulso e di gestione amministrativa, è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori comunali, nominati dal Sindaco, tra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco può nominare fino a un massimo di 1 Assessore esterno al Consiglio comunale, scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni o alla nomina.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.».

«Art. 19

Nomina della Giunta

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.».

(ex articolo 18) sostituito:

«Art. 20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'Ordine del giorno.

2. Il Sindaco coordina e controlla l'attività degli Assessori.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.».

(ex articolo 19):

«Art. 21

Durata in carica della Giunta

(ex articolo 20):

«Art. 22

Mozione di sfiducia

- sostituire il terzo comma:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.».

- (depennare il punto 2.)

(ex articolo 21) sostituito:

«Art. 23

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1-2, del decreto legislativo 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario co-

munale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei Servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici quanto presidente sia il responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) revoca il Direttore generale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

o) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;

p) determina, sentiti i Revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il PEG su proposta del Direttore generale;

r) autorizza il Sindaco a resistere in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di Governo. Negli altri casi è attribuibile a ciascun responsabile di servizio.».

(depennare articolo 22 - Deliberazione degli organi collegiali)

(ex articolo 23) sostituito:

«Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. E' il legale rappresentante. dell'Ente.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei Servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al Direttore, se nominato ed ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce in popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono

assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.».

(ex articolo 24) sostituito:

«Art. 25

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.».

(depennare ex articolo 25 - Poteri del Sindaco)

Articolo 26 sostituito:

«Art. 26

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000;

d) esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'articolo 50, commi 5-6 del decreto legislativo 267/2000;

f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

g) conferisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) revoca il Direttore generale previa deliberazione della Giunta comunale;

i) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.».

Articolo 27 sostituito:

«Art. 27

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.».

Articolo 28 sostituito:

«Art. 28

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.

2. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

3. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

4. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.».

Articcolo 29 sostituito:

«Art. 29

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.».

Articolo 30 sostituito:

«Art. 30

Pari opportunità

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, 3° comma del decreto legislativo n. 267/2000 e per promuovere la presenza di entrambe i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune, è assicurata la condizione di pari opportunità tra uomo e donna a'sensi della legge n. 125/1991.».

«Art. 31

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.».

«Art. 32

Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli Uffici e dei servizi.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.».

«Art. 33

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.».

«Art. 34

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformi-

tà alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi Uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente secondo le norme stabilite dal Regolamento.

6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.».

(ex articolo 31) sostituito:

«Art. 35

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli Uffici.

5. Al Segretario comunale sono conferite le seguenti funzioni:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa, qualora l'amministrazione non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

d) il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico;

e) presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

f) roga i contratti dei Comuni nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.».

«Art. 36

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tale caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.».

«Art. 37

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni

dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo steso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.».

«Art. 38

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli Uffici e del personale a essi preposto.».

(ex articolo 32) sostituito:

«Art. 39

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli Uffici e i Servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero al Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

(depennare ex articolo 33 - Forme e termini per l'espressione di pareri)

«Art. 40

Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni nei casi previsti dal Regolamento e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale,

del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3 I responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.».

«Art. 41

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nei casi in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.».

(ex articolo 34) sostituito:

«Art. 42

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.».

«Art. 43

Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendente del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 267/2000.».

(ex articolo 35):

«Art. 44

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante il perseguimento di obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e per programmi;».

(depennare punto 2. ex articolo 35)

(ex articolo 36):

«Art. 45

Struttura»

(ex articolo 37):

«Art. 46

Forme di gestione»

(ex articolo 38):

«Art. 47

Gestione in economia»

(ex articolo 39):

«Art. 48

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.».

comma 3.: depennare

Aggiungere punto 3.:

«Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi, ivi compresi i trasferimenti».

(ex articolo 40):

«Art. 49

Istituzioni»

(ex articolo 41):

«Art. 50

Il Consiglio di amministrazione

comma 1. depennare

comma 2. diventa 1.

comma 3. diventa 2.».

(ex articolo 42):

«Art. 51

Il Presidente»

(ex articolo 43):

«Art. 52

Il Direttore»

depennare ex articolo 44 - «Nomina e revoca»

(ex articolo 45):

«Art. 53

Società a prevalente capitale locale»

(ex articolo 46):

«Art. 54

Principi e criteri»

(ex articolo 47):

Art. 55

Revisione economico finanziaria

«2. Per i requisiti e la durata in carica del suddetto revisore si fa riferimento agli articoli 234 e 235 del decreto legislativo n. 267/2000.».

(ex articolo 48):

«Art. 56

Organizzazione sovracomunale»

(ex articolo 49):

«Art. 57

Principio di collaborazione»

(ex articolo 50) sostituito:

«Art. 58

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali privati al fine di fornire in modo coordinato Servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.».

(ex articolo 51) sostituito:

«Art. 59

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali nonché la determinazione delle quote di partecipazione.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.».

(ex articolo 52) sostituito:

«Art. 60

Accordi di programma

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte dell'Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Sindaco, il Presidente della Regione o della Provincia in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di

programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Sindaco, il Presidente della Regione o della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativi possa contribuire alla fattibilità delle opere.

6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati ed approvati dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.».

(ex articolo 53) sostituito:

«Art. 61

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela dei propri interessi.».

(ex articolo 54) sostituito:

«Art. 62

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, nei modi e termini espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.».

(ex articolo 55) sostituito:

«Art. 63

Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro i termini previsti dal Regolamento comunale.».

(ex articolo 56) sostituito:

«Art. 64

Procedimenti a impulso di Ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'Ufficio il Funzionario Responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pub-

blicazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.».

«Art. 65

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto interessato e l'Amministrazione.

2. In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.».

(ex articolo 57):

«Art. 66

Principi generali»

(ex articolo 58):

«Art. 67

Incentivazioni»

(ex articolo 59):

«Art. 68

Referendum»

ex articolo 60):

«Art. 69

Effetti del referendum»

(ex articolo 61) sostituito:

«Art. 70

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.».

(ex articolo 62) sostituito:

«Art. 71

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, anche nella forma del convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Udine, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti, aziende, che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.».

«Art. 72

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.».

«Art. 73

Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico ha il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

4. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio, almeno un giorno alla settimana.».

«Art. 74

Facoltà e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di Ufficio.

4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.».

«Art. 75

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.».

«Art. 76

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.».

(ex articolo 63):

Art. 77

Statuto

«2. Esso può essere modificato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.»

(ex articolo 64) sostituito:

«Art. 78

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli orga-

nismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.».

(ex articolo 65):

Art. 79

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

«... nel decreto legislativo n. 267/2000 ...»

(depennare ex articolo 66 - Ordinanze)

(ex articolo 67):

«Art. 80

Norme transitorie e finali»

(depennare punti 2, 2bis e 3, ex articolo 67)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4 luglio 2001, parzialmente annullata e rettificata a seguito di ordinanza istruttoria con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 03 ottobre 2001 (seduta del Co.Re.Co. n. 44 del 5 novembre 2001 - Reg. Co.Re.Co. n. 4828 - Prot. n. 31100).

COMUNE DI MORTEGLIANO
(Udine)

Statuto comunale.

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Mortegliano è ente autonomo locale con rappresentatività generale della sua comunità secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato; esso è parte integrante dell'Unione Europea identificandosi nei valori di libertà, giustizia e solidarietà, ripudia ogni forma di razzismo e violenza, riconosce nella pace un diritto fondamentale della popolazione e dei popoli, apprezza il senso di responsabilità individuale e sociale, onora la dignità del lavoro e lo spirito di iniziativa nella cultura, nelle arti e nelle scienze, salvaguarda e migliora l'ambiente e la natura del territorio, in un processo di rinnovamento e sviluppo che tenga conto dell'identità originaria e dei caratteri distintivi propri della società civile e religiosa che lo compone.

2. Il Comune rappresenta la Comunità di Mortegliano, Lavariano, Chiasiellis (in lingua friulana Mortean, Lavarian, Cjasielis), curandone gli interessi e promovendone lo sviluppo.

3. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune.

Art. 2

Finalità e funzioni

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo come fondamentali il rispetto della dignità della persona ed il valore della solidarietà.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e delle libere forme associative.

3. Il Comune ispira la propria azione di governo ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali garantendo altresì pari opportunità tra uomo e donna;

b) attuazione di principi fissati nello Statuto del contribuente a tutela del cittadino e con garanzia della correttezza dell'azione amministrativa;

c) promozione dell'iniziativa economica, pubblica e privata, riconoscendo la funzione sociale;

d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona valorizzando l'attività delle organizzazioni di volontariato e di quei gruppi aventi rilevanza ed utilità sociali; promozione delle forme di partecipazione alla vita pubblica locale, dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

e) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nonché valorizzazione del patrimonio linguistico culturale presente nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

f) promozione e sviluppo dell'attività agricola, artigianale commerciale ed industriale come patrimonio economico, sociale e culturale essenziale per la crescita della società locale.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comu-

nale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento e sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi della partecipazione democratica e dell'apporto delle formazioni sociali, economiche sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative devono essere consultate in caso di adozione di atti comunali, di carattere generale, che abbiano incidenza sull'esercizio dell'attività svolta dalle categorie da loro rappresentate.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico-artistico, ambientale ed archeologico; favorisce gemellaggi ed incontri con enti territoriali e istituzioni che condividono i medesimi principi fondamentali.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito da Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, quali entità storicamente riconosciute.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 29,9 ed è confinante con i Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine, Bicinicco, Castions di Strada, Talmassons e Lestizza.

3. Il Palazzo municipale, sede del Comune, è ubicato a Mortegliano, che è il Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della ubicazione della sede comunale può essere disposta dalla Giunta previa consultazione popolare.

Art. 5

Stemma, gonfalone e vessillo

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Mortegliano e con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo dell'1 marzo 1939 e successive modifiche.

2. Nelle cerimonie ufficiali, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale, così descritto nella vista di fronte: drappo bipartito terminante con tre punte, di colore rosso porpora a destra e bianco avorio a sinistra, recante al centro riprodotto lo stemma sormontato dalla scritta Comune di Mortegliano ed ornato di ricami dorati; i cordoni e le frange sono dorati.

3. Il vessillo è costituito da drappo bipartito di colore rosso porpora e bianco avorio, con quest'ultimo rivolto verso l'asta.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6

Lingua e tutela delle minoranze

1. Il Comune riconosce quale valore fondamentale il rispetto del pluralismo linguistico, espressivo, culturale ed etnico.

2. Nei rapporti con la pubblica Amministrazione il Comune favorisce un'adeguata assistenza a coloro che non siano in grado di esprimersi in lingua italiana.

Negli atti, nelle manifestazioni e durante lo svolgimento di compiti istituzionali, l'uso di lingue diverse dall'italiano è consentito nei modi previsti dalla legge.

3. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana riconoscendone la specialità e promuovendone l'uso, la diffusione e lo studio.

L'uso della lingua friulana durante le riunioni degli organi elettivi, delle commissioni sarà disciplinato nell'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

TITOLO SECONDO

ORDINAMENTO DEL COMUNE

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco. La disciplina della loro composizione, elezione e della loro rimozione è riservata alla legge.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo .

2. Il Consiglio, costituito in conformità della legge ha autonomia organizzativa e funzionale il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà civile.

Art. 9

I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa delibera consiliare.

2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità e non hanno vincolo di mandato.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare: in tale ultimo caso dovrà essere fatta espressa dichiarazione da inserirsi nel verbale della seduta stessa.

4. Esse sono comunque irrevocabili sin dal momento della loro presentazione o dichiarazione, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata la delibera di surrogazione: questa deve essere adottata entro dieci giorni dalla data delle dimissioni.

5. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto (articolo 45, comma 1, decreto legislativo 267/2000).

Art. 10

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa, di controllo, di visione degli atti dei Consiglieri sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

2. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

3. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

4. I Consiglieri che senza giustificato motivo scritto non intervengano a quattro sedute consecutive decadono dal Consiglio o dalla commissione.

5. Il Consiglio comunale, prima di deliberare la decadenza, notifica l'addebito al Consigliere assegnandogli 10 giorni di tempo per la formulazione di controdeduzioni. Nei 10 giorni successivi l'organo consiliare si pronuncia definitivamente.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari anche non corrispondenti alla lista nella quale sono stati eletti designando ognuno il proprio capogruppo.

2. Il Regolamento comunale prevede il numero minimo di consiglieri per la costituzione dei gruppi; può inoltre prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni, nonché l'individuazione e l'uso di idonei locali per le riunioni dei gruppi di maggioranza e di minoranza.

Art. 12

Primi adempimenti del Consiglio.

1. La Prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione ed è presieduta dal Sindaco neoeletto.

2. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di de-

liberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione de eleggibilità e compatibilità di tutti gli eletti.

3. Il Sindaco comunica la nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 13

Linee programmatiche

1. Entro novanta giorni dalla convalida degli eletti il Sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, la cui approvazione deve avvenire con voto palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'ente.

2. Il Sindaco, in occasione della discussione del bilancio preventivo, presenta annualmente al Consiglio un documento di adeguamento del programma, con l'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzarsi in corso d'anno.

3. I gruppi consiliari possono partecipare alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, modifiche e adeguamenti, mediante emendamenti da presentare per iscritto nei termini previsti nel Regolamento del Consiglio comunale.

4. Alle linee come approvate deve attenersi l'attività del Consiglio stesso, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

5. Il documento contenente le linee programmatiche è pubblicato e messo a disposizione di ogni richiedente. La verifica del loro grado di attuazione avviene in concomitanza della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, adempimento previsto dalle norme di contabilità entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le commissioni la cui durata coincide con il mandato elettorale del Consiglio e svolgono attività consultiva nell'ambito di attribuiti settori di competenza al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo consiliare in sede deliberante.

3. Sono temporanee le commissioni che svolgono attività consultiva istituite per l'esame di argomenti specifici individuati dal Consiglio comunale da svolgere in un arco determinato di tempo.

4. Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle singole commissioni secondo un sistema di rappresentanza plurima, nel rispetto del principio di proporzionalità. La nomina del Presidente delle commissioni è riservata al Consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni di controllo di particolari settori dell'attività amministrativa attribuendone la presidenza alle minoranze secondo la loro indicazione.

6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni volta che questi lo richiedano.

Art. 15

Commissione di indagine

1. Il Consiglio può inoltre istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, precisandone il fine, l'ambito di attività e la eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni competenti nelle materie oggetto dell'indagine.

2. La Commissione è composta da tre Consiglieri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, eletti con voto segreto limitato ad un nominativo.

3. La nomina del Presidente della commissione d'indagine è riservata al Consiglio comunale.

4. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione di chiunque sia coinvolto nelle questioni esaminate.

5. L'attività della Commissione dovrà concludersi in un tempo massimo di trenta giorni ed al suo termine dovrà essere presentata una relazione sull'attività svolta con le eventuali proposte migliorative o risolutive per i problemi individuati.

Art. 16

Giunta comunale - composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sei.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, prima dell'insediamento del Consiglio comunale e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Non più di n. 2 Assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere oltre che di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Non possono inoltre contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado.

5. Il Sindaco con provvedimento formale, motivato, può revocare uno o più Assessori.

6. Le dimissioni di un Assessore vanno presentate al sindaco che entro 5 giorni ne darà comunicazione ai capigruppo; esse sono irrevocabili ed efficaci dal momento della loro presentazione.

7. Alla sostituzione degli Assessori revocati, decaduti o dimissionari provvede il Sindaco entro 10 giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 17

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e/o dagli uffici competenti.

2. Tutte le delibere della Giunta sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, resi in modo palese ad eccezione delle delibere riguardanti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata su apprezzamenti personali.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vi possono partecipare, senza diritto di voto, su determinazione del Sindaco, i responsabili delle unità organizzative, i Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli Assessori oltre il Sindaco. Alle sedute partecipa il Segretario comunale o, in sua assenza, il Vice Segretario.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'Organo di governo cui compete ogni atto di gestione politica e amministrativa dell'ente che, oltre i casi espressamente previsti per legge, non rientri nelle competenze del Consiglio comunale, del Sindaco, del Segretario Direttore generale e dei responsabili degli uffici.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Esercita le proprie competenze, oltre che con atti deliberativi, con l'emanazione di direttive collegiali, ovvero del singolo Assessore, aventi carattere politico discrezionale per la concreta attuazione dell'azione amministrative demandata agli organi tecnici.

Art. 19

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, stato giuridico e cessazione dalla carica.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli organi collegiali, degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione connessi all'ufficio.

Art. 20

Rappresentanza legale

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. La rappresentanza legale può essere esercitata a mezzo di delega.

2. La delega può essere rilasciata, per tutto il tempo del mandato o per durata diversa, a ciascun assessore per il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale.

3. L'esercizio della rappresentanza è inoltre attribuibile a ciascun responsabile dei servizi - secondo il criterio della competenza - per il compimento di atti, oltre quelli già attribuiti di gestione tecnica, finanziaria, amministrativa di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, che non abbiano contenuto politico-istituzionale. La delega ai responsabili, in via generale o specifica, può comprendere:

la rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

Art. 21

Attribuzioni di amministrazione

1. Al Sindaco, oltre alle attribuzioni in materia prevista da disposizioni di legge e Regolamentari competono:

a) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

b) la sospensione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

c) le direttive generali al Segretario comunale per

l'azione e gestione amministrativa, con le relative priorità;

d) la rappresentanza dell'ente in manifestazioni pubbliche , comunali e sovracomunali e nelle assemblee dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il Comune è parte;

e) la sottoscrizione di atti relativi alla costituzione (modifica, cessazione) di consorzi , convenzioni intercomunali, Statuti e atti costitutivi di società, associazioni e fondazioni;

f) la costituzione in giudizio dell'ente;

g) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie e l'emanazione di ordinanze in materia di controllo dell'attività urbanistica;

h) i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

i) L'attribuzione, ove sia necessario in relazione alla struttura organica, di incarichi con funzioni dirigenziali per la cura di particolari settori dell'attività comunale che richiedano specifica specializzazione tecnica, a qualificati dipendenti della Pubblica Amministrazione o professionisti esterni di comprovata esperienza tecnica. Il Regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri, limiti e le modalità di conferimento degli incarichi in argomento.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

a) promuove direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

b) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

c) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

e) vigila direttamente sugli operatori e sul servizio dell'Ufficio di Polizia municipale.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1. Al Sindaco competono poteri dispositivi in ordine alla convocazione e funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta, della conferenza dei capigruppo consiliari, degli organismi pubblici di partecipazione popolare secondo le modalità della corrispondente disciplina regolamentare.

Art. 24

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, scelto fra i componenti la Giunta municipale, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito temporaneamente o sospeso nell'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, il Sindaco provvede alla sostituzione con un altro Assessore.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

4. Nel caso in cui il Vice Sindaco sia esterno al Consiglio comunale non potrà presiedere il Consiglio comunale che verrà presieduto dal Consigliere anziano.

TITOLO TERZO

ORGANI AMMINISTRATIVI ED UFFICI

CAPO PRIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 25

Principi fondamentali

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo, funzioni è l'organo amministrativo che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di ini-

ziativa ed autonomia, di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

5. Il Sindaco con proprio decreto, sentita la Giunta, attribuisce al Segretario comunale, le funzioni di Direttore generale, le cui competenze, durata dell'incarico e compenso sono fissati in apposito contratto.

Art. 26

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto agli organi elettivi, ai responsabili dei servizi, atti inerenti l'attribuzione di funzioni ulteriori conferite dal Sindaco in particolare al Segretario competono:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e procedure fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, nell'ambito della definita competenza;

e) verifica dell'efficienza ed efficacia dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto nelle forme stabilite nel Regolamento di organizzazione degli uffici.

Art. 27

Attribuzioni legali, di garanzia e consultive

1. Il Segretario comunale, oltre a quanto previsto dalla legge, partecipa, se richiesto, alle commissioni consiliari, di studio e di lavoro inerente l'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Appone sugli atti degli organi collegiali e sui provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi un visto di conformità degli atti alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 28

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento.

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Vigila sulla fase istruttoria dei provvedimenti degli organi collegiali, dei responsabili degli uffici, verifica l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari all'efficacia degli atti adottati.

Art. 29

Vice Segretario

1. Nella dotazione organica dell'ente è prevista la figura del Vice Segretario, a cui vengono attribuite funzioni ausiliarie del Segretario nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento .

2. La nomina è fatta dal Sindaco fra il personale dipendente che abbia i requisiti per accedere alla carriera di Segretario comunale.

CAPO SECONDO

UFFICI

Art. 30

Principi strutturali ed organizzativi degli uffici e del personale

1. La struttura del Comune esercita la propri attività per il raggiungimento degli obiettivi istituzionale e specifici dell'amministrazione comunale ispirandosi al principio della distinta attribuzione agli organi di governo dei poteri e funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, e agli organi burocratici della gestione tecnica e finanziaria, dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali.

2. L'ente, in conformità del principio generale sopra indicato e degli altri criteri e principi dettati dal Consiglio comunale, adotta il regolamento degli uffici e dei servizi che stabilisce i punti fondamentali dell'organizzazione e funzionamento della struttura comunale. In particolare prevede la sua articolazione in aree individuate per omogeneità di servizi, le attribuzioni di ciascuna di esse, le competenze gestionali del Segretario/Direttore generale, dei responsabili dei servizi, secondo il criterio della funzione, i rapporti tra uffici e servizi, tra questi e il Segretario comunale /Direttore e

gli organi politici, la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione agli impieghi.

3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire.

4. Il Regolamento determina inoltre limiti, criteri e le modalità, compreso il trattamento economico, con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

TITOLO QUARTO

SERVIZI

Art. 31

Forme dei servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico a livello della Comunità locale.

2. I servizi riservati al Comune in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di Aziende speciali, di istituzione, associazioni/fondazioni, società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente o a minoritario capitale pubblico ai sensi di legge, partecipate o comunque direttamente o indirettamente controllate dal comune.

4. Per le modalità specifiche di gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi Regolamenti e altri atti costitutivi.

Art. 32

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di organizzazione e di attività dell'istituzione, previa relazione di un piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina l'assetto di governo dell'istituzione, la dotazione organica di personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere nei casi previsti dall'articolo 110, comma 1, decreto legislativo 267/2000 il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nonché le esigenze occupazionali della popolazione residente.

4. Gli indirizzi generali dell'attività dell'istituzione sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione, ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consultivo interni dell'istituzione stessa.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

TITOLO QUINTO

FORME DI CONTROLLO

Art. 33

Controlli interni

1. L'ente comunale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvede, in forma singola o associata, a dotarsi di tecniche e strumenti idonei a garantire le seguenti forme di controllo interno:

a) controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

b) controllo delle prestazioni del personale con funzioni di responsabilità gestionale tecnico amministrativa.

2. Le modalità, procedure e i termini di svolgimento dei controlli previsti nelle lettere precedenti sono determinate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e, per il controllo di gestione, sono raccordate con le vigenti norme del regolamento di contabilità sulla stessa materia.

Art. 34

Organo di revisione

1. Le norme del Regolamento di contabilità disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto, ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, le forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

2. Il Revisore dei conti, che è organo autonomo ed indipendente, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve

possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricade nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Art. 35

Verifica dell'attuazione dei programmi

1. La verifica prevista all'articolo 13, comma 5, del presente Statuto avviene in concomitanza della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma non è vincolata all'esercizio finanziario di riferimento ed ha come fine la valutazione dell'adeguatezza e congruità dell'azione amministrativa dell'organo di governo in relazione ai progetti-programmi politici approvati.

2. Tale verifica si attua con la presentazione di una relazione dell'organo di gestione da presentare all'esame e discussione dell'organo consiliare nel termine indicato.

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - FORME ASSOCIATIVE

Art. 36

Organismi di decentramento

1. Il Comune di Mortegliano è l'organismo al quale la legge, lo Statuto e apposito Regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

2. Il Comune, ai fini del decentramento, istituisce quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di servizio di funzioni delegate dal Comune:

i Consigli di frazione delle due frazioni di Lavariano e Chiasiellis, la cui costituzione, attribuzioni, funzionamento sono disciplinati da uno specifico Regolamento.

Art. 37

Forme associative: principi generali

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni, gestione associata di servizi, esecuzione e gestione di opere pubbliche, realizzazione di iniziative e programmi speciali di comune interesse, l'ente promuove e privilegia le forme associate di collaborazione, coordinamento e concreto esercizio secondo i modi , condizioni e termini previsti dalla legge dello Stato, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la costituzione e funzionamento di convenzioni, consorzi , unioni di Comuni, Accordi di programma ed altri strumenti previsti dalla legge.

2. In particolare le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera per conto degli enti deleganti.

TITOLO SECONDO

PARTECIPAZIONE POPOLARE - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 38

Partecipazione

1. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base dei principi di sussidiarietà.

2. Il Comune ricerca e promuove inoltre ogni idonea collaborazione con le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato dei cittadini assicurandone così la partecipazione attiva alla vita e alle scelte democratiche della comunità locale.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, anche mediante questionari, per acquisire il parere, su specifici problemi, dei soggetti economici e delle forze sociali.

Art. 39

Referendum

1. Il Comune prevede l'uso del referendum, sia consultivo che abrogativo, come strumento di verifica ed orientamento della propria attività amministrativa volto a favorire una concreta partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione comunale.

2. Possono essere indetti referendum nelle materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di: tributi locali e di tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, nonché in materia di personale.

Apposito Regolamento disciplina le condizioni e procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme , lo svolgimento delle operazioni di voto , fermo restando che i soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale, con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'organo collegiale prende atto dei risultati referendari e adotta i conseguenti atti.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di referendum consultivo, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. In caso di referendum abrogativo il provvedimento o la relativa parte abrogata cessa di avere vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio dell'esito del referendum.

Art. 40

Diritto di accesso ed informazione

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite da apposito Regolamento che determina anche le modalità per la visione, informazione sullo stato degli atti che li riguardino, possibilità di accesso differito e rilascio di copie.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative e Regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, ovvero che riguardino dati sensibili ai sensi della legge 765/1996 di tutela della riservatezza .

3. L'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali, anche di mezzi di comunicazione innovativi, idonei ad assicurare la massima conoscenza e diffusione degli atti.

4. La Giunta istituisce un apposito servizio d'informazione ai cittadini nelle forme stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 41

Azione popolare

1. I cittadini, singoli o associati, purchè elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito all'azione o al ricorso promosso dai cittadini.

Art. 42

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati possono liberamente avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate a tutela di interessi collettivi cui l'amministrazione deve fornire adeguata tempestiva risposta nei tempi e con le formalità indicate nell'apposito Regolamento.

Art. 43

Difensore civico

1. Il Comune si avvale dell'istituto del Difensore civico, al fine di attuare una tutela ampia ed efficiente a favore del cittadino, con funzioni di garanzia e imparzialità contro gli abusi, le disfunzioni, le carenze e ritardi della pubblica Amministrazione. A tal fine è istituito, anche in forma associata, l'ufficio del Difensore civico cui viene preposta personalità di indubbie qualità morali, competenze professionali, nominata dal Consiglio comunale per la durata del mandato e con l'attribuzione di una indennità pari a quella stabilita per il vice sindaco.

TITOLO TERZO

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 44

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative di cittadini anche attraverso forme di incentivazione, attua idonee forme di consultazione delle stesse nel procedimento di formazione degli atti generali, acquisisce pareri dei rispettivi organismi collegiali sulle scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni medesime.

E' istituito un registro delle associazioni che operano sul territorio comunale.

2. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecno-professionale ed organizzativa secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento.

3. Fra le forme associative il Comune promuove e valorizza inoltre la funzione del volontariato, in particolare le attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, di relazione, sociale e civile. Il volontariato può collaborare ed essere impiegato in attività di interesse per la collettività, compresa al tutela dell'ambiente.

Art. 45

Associazione Pro Loco

1. Il Comune riconosce nell'Associazione Pro Loco, Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, in quanto iscritta alla Associazione fra le Pro Loco

del Friuli-Venezia Giulia ed all'Albo Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 34/1980, lo strumento di base per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici in quanto incentivi per la promozione turistica e strumento per la conoscenza del territorio.

TITOLO QUARTO

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 46

Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria basata su entrate proprie e sui trasferimenti, regionali e statali per l'esercizio di attività delegate.

Il Comune ha potestà impositiva in materia di tariffe, tributi, e tasse nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e definita a livello regolamentare.

Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e il bilancio pluriennale corredato dalla relazione previsionale e programmatica di durata triennale. Approva annualmente il rendiconto della gestione nei tempi, modalità tecniche definite nell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina in particolare le competenze dei soggetti preposti alla programmazione, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziaria contabile, la revisione economico-finanziaria che viene affidata all'organo di revisione, le modalità di collaborazione e controllo del medesimo, l'organizzazione dell'area dei servizi finanziari e le attività connesse.

CAPO TERZO

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali sull'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% dei cittadini elettori o di ciascun Consigliere comunale in carica per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli.

3. Le modifiche così proposte sono approvate dal Consiglio comunale (a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri comunali in carica) secondo le modalità dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 48

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata dalle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 49

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto a nuove disposizioni debbono essere apportati, nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 50

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto, fatti salvi i diversi termini stabiliti per legge.

Adottato con deliberazioni: C.C. n. 27 del 6 luglio 2001 (approvata dal CO.RE.CO. nella seduta n. 42 del 22 ottobre 2001 - Prot. n. 29157 - Reg. Co.Re.Co. n.

4578); C.C. n. 37 del 5 ottobre 2001 (approvata dal CO.RE.CO. nella seduta n. 42 del 22 ottobre 2001 - Prot. n. 29157 - Reg. Co.Re.Co. n. 4579).

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla zona D2 (artigianale di Begliano) - Ditta Tecno Profit S.r.l.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, 2º comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

AVVISA

- Che con determinazione del Commissario con i poteri del Consiglio comunale n. 38 del 5 novembre 2001, che diverrà eseguibile il 26 novembre 2001 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla Zona artigianale D2 di Begliano (ditta Tecnoprofit S.r.l.);

- Che la deliberazione suddetta unitamente agli elaborati, sono depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico durante l'orario d'ufficio per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data del 26 novembre 2001;

- Che entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato Piano possono presentare opposizioni.

Dalla Residenza municipale, lì 14 novembre 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
Paolo Lusin

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Variante generale al Piano di recupero del comparto n. 5».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 37 del 29 luglio 2001 con la quale è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Variante generale al Piano di recupero del comparto n. 5»;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 5 dicembre 2001, resteranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

in conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati, presentando eventuali osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni, redatte su carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il periodo di deposito.

San Giorgio di Nogaro, lì 21 novembre 2001

IL SINDACO:
Tonino Occhioni

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Sorteggio commissioni concorsi pubblici.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, comunica che in data 10 gennaio 2002 alle ore 9.30, nella Sede amministrativa dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Sala B, sita al III piano di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina radioterapia,
- n. posto di dirigente amministrativo.

Trieste, 15 novembre 2001

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELL'U.O.
CONCORSI, SELEZIONI, ASSUNZIONI:
dott.ssa Alessandra Carnesecchi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Sorteggio commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, nel giorno ed ora di seguito indicati:

8 gennaio 2002, alle ore 9.00

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione;

- un posto di dirigente medico di medicina interna;

- un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - 1° piano padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE: Mario Fogolin

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

In esecuzione alla deliberazione n. 398 in data 7 novembre 2001, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

Ruolo: sanitario.

Profilo professionale: medici.

Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi.

Disciplina: anestesia e rianimazione.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in medicina e chirurgia;

2. Specializzazione in anestesia e rianimazione o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);

3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo

già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME

a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il

numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pari a euro 3,873), in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità:- con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su C.C. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968, della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono ri-

portare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'Amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/97 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti ;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre

disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Caroli

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata
di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
via Montereale, 24 - 33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ......posti di ....
presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat... a .... il ....;

2) di essere residente a .... (Prov. ......), via .... n. ...;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:......... (b));

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - Laurea in medicina e chirurgia conseguita il..............presso ....;
   - Specializzazione in ....conseguita il ....presso...................................... (c);
   - Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici della Provincia di .... al n. ....;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....)(d);

9) di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini della verifica della conoscenza della stessa: ....
(indicare una sola lingua fra: inglese, francese e tedesco);

9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);

12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ....(f);

13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig: . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono n. . . . .

c.a.p. n.. . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

❑ Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

❑ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt ....
nat... a .... (prov. ...) il ....residente in .... (prov. ...),
via .... n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articolo 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:.....................

IL/LA DICHIARANTE ....(*)
(firma per esteso e leggibile)

(*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

(*) Presentata copia del documento di identità ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla domanda stessa fotocopia di un documento di riconoscimento)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
   - di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ....della Provincia di .... al n..........;
   - di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
   - che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso;

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE
E DEL PERSONALE
TRIESTE

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore del servizio del commercio della direzione regionale del commercio e del turismo con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende conferire, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, giusto verbale della Giunta regionale n. 3799, dell'8 novembre 2001, l'incarico di Direttore del servizio del commercio della direzione regionale del commercio e del turismo, con contratto di lavoro a tempo determinato, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbia conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

2. Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi funzionali al predetto incarico:

a) conoscenza della normativa in materia di commercio (anche su aree pubbliche), pubblici esercizi, distributori di carburanti, rivendite di giornali e riviste, ecc.;

b) conoscenza delle problematiche connesse alla concessione di contributi nei succitati settori anche in relazione all'estensione delle competenze della Direzione regionale del commercio e del turismo all'intero settore terziario;

c) esperienze dirette di lavoro con gli interlocutori, pubblici e privati, operanti nei settori di cui sopra;

d) conoscenza delle problematiche connesse alla riforma del settore del turismo, in quanto strettamente correlate, a livello funzionale, a quelle del commercio.

3. Gli aspiranti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici in qualifica dirigenziale.

4. Il contratto avrà durata triennale e sarà revocabile o rinnovabile secondo quanto previsto dal citato articolo 48 della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro sarà regolato, per lo stato giuridico e il trattamento economico, dalle norme di legge e dal Contratto collettivo vigenti per il personale regionale dell'area dirigenziale. In particolare, il trattamento economico sarà commisurato a quello previsto per i dipendenti regionali cui siano conferiti gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b, della citata legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, Servizio organizzazione e metodi, via Giulia n. 75, 34126 Trieste, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente avviso ed alla quale dovranno allegare apposito curriculum.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- struttura competente: Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca De Menech, Direttore sostituto del Servizio organizzazione e metodi;
- Responsabile dell'istruttoria: dott. Sergio Schiafini.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Michele Losito

PROVINCIA DI GORIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva al personale interno, per n. 1 posto di collaboratore tecnico - specializzato elettricista, V q.f.

E'indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva al personale interno (D.P.R. 268/1987) per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico - specializzato elettricista (V q.f. D.P.R. 333/1990) area tecnica presso la Direzione territorio ambiente e tecnico - manutentiva.

E' richiesto il diploma di istruzione di secondo grado.

Le domande di ammissione, redatte in carta sempli-

ce, dovranno essere indirizzate e presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 - 34170 - Gorizia - Ufficio Protocollo, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per informazioni rivolgersi alla Provincia di Gorizia, Corso Italia, n. 55 - telefono 0481-385253 / 385252 / 385248.

Oppure all'indirizzo internet www.provincia.gorizia.it.

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Flavio Gabrielcig